

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6 ^a Senato)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	21
GIUSTIZIA (II)	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	39
DIFESA (IV)	»	40
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	43
FINANZE (VI)	»	50
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	83
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	91
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	94
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	105
AFFARI SOCIALI (XII)	»	112
AGRICOLTURA (XIII)	»	117

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	Pag.	123
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	132
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	133
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»	»	134
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	136

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (C. 1937 Governo) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>)	6

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Martedì 9 luglio 2024. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI.

La seduta comincia alle 12.45.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla Commissione XIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI, *presidente*, nel dare la parola al relatore, ringrazia, anche a nome dei colleghi, il collega Tabacci per l'impegno profuso nel suo turno di presidenza e si dichiara onorata di assumere la presidenza del Comitato.

Bruno TABACCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1946 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da 16 articoli per un totale di 66 commi, risulta incrementato, a seguito dell'esame del Senato, a 33 articoli, per un totale di 140 commi; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, sostanzialmente, a 3 distinte macrofinalità: 1) garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, anche attraverso il contrasto al fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola e l'efficientamento del sistema dei controlli nel settore agroalimentare; 2) salvaguardare la biodiversità, il patrimonio animale nazio-

nale e dell'Unione europea e le relative filiere produttive nazionali attraverso misure volte alla prevenzione ed eradicazione della peste suina africana nei cinghiali ed alla mitigazione dei danni connessi alla diffusione della specie del granchio blu nonché attraverso la repressione della caccia di frodo ed il rafforzamento delle politiche del mare; 3) adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volti ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale nonché prevedere misure di carattere procedimentale per garantire la tempestività ed efficacia della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; ciò premesso, potrebbe essere approfondita la riconducibilità alle finalità descritte dell'articolo 1-*bis* (relativo alla carta di pagamento "Dedicata a te", strumentale all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici), dell'articolo 10-*bis* (relativo ad una riserva per il personale volontario in graduatoria nella procedura di reclutamento nel ruolo iniziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), dell'articolo 12-*bis* (recante disposizioni in materia di conferimento di incarichi a personale in quiescenza) e dell'articolo 14, commi 2 e 3 (concernenti relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 140 commi 23 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l'adozione di 3 DPCM, 15 decreti ministeriali e 5 provvedimenti di altra natura; in 2 casi è previsto il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 2-*quater*, comma 1, capoverso 5-*bis*, concerne l'istituzione del "Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura"; il medesimo capoverso, al secondo periodo, dispone che tale sistema

integra uno strumento di condivisione delle informazioni tra le amministrazioni statali e le regioni, anche ai fini del contrasto del "lavoro sommerso in generale"; analogamente, l'articolo 5, recante disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo, prevede, al comma 1, capoverso 1-*bis*, che le limitazioni all'installazione degli impianti fotovoltaici disposte ai sensi del primo periodo non si applicano in caso di progetti attuativi "delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)"; la formulazione di tali disposizioni potrebbe essere approfondita al fine di tracciare con maggiore chiarezza il significato delle espressioni menzionate;

L'articolo 15, al comma 2, contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di c.d. affitto ponte nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria (*ex* D.L. n. 347/2003), per l'individuazione dell'affittuario (comma 2); sul punto, si ricorda che già l'articolo 4, al comma 4-*quater*, del D.L. n. 347/2003 prevede talune eccezioni alla disciplina generale dell'amministrazione straordinaria in tema di alienazione dei beni, in deroga a quella di cui all'articolo 62 del D.lgs. n. 270/1999 (recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza); nello specifico, il menzionato comma 4-*quater* prevede, al primo periodo che il commissario straordinario – in deroga al predetto articolo 62 – tramite trattativa privata, ma fermi restando i principi di trasparenza e non discriminazione individui l'affittuario o l'acquirente tra soggetti che garantiscono: *a*) continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali; *b*) rapidità ed efficienza dell'intervento, anche con riferimento ai profili di tutela ambientale; *c*) rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dai Trattati sottoscritti dall'Italia; a questa pre-

visione, già derogatoria della predetta disciplina generale, il comma 2 dell'articolo 15 in esame aggiunge ora un ulteriore grado di deroga, disponendo che ove ricorrano "ragioni di urgenza" (in merito alle quali il commissario straordinario redige e trasmette al MIMIT e al comitato di sorveglianza apposita relazione), l'affittuario può essere individuato anche in deroga a quanto già previsto in termini di eccezione dal periodo citato del comma 4-*quater*; come chiarito dalla relazione illustrativa, l'intervento si renderebbe necessario al fine di garantire la stipula di contratti di c.d. "affitto ponte" nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali; ciò premesso, al fine di circoscrivere meglio la portata di quella che si configura come eccezione a un regime già di per sé derogatorio della disciplina dell'accesso diretto all'amministrazione straordinaria, la formulazione delle disposizione in esame potrebbe essere approfondita con particolare riferimento alla portata della nozione di "ragione di urgenza";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

una pluralità di disposizioni del provvedimento in esame concernono Commissari straordinari; in particolare, l'articolo 6, comma 3, concerne la definizione dei poteri del Commissario straordinario istituito dal decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana; l'articolo 7, al comma 1, disciplina il procedimento di nomina di un Commissario straordinario al fine di contenere e di contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu e, al comma 7, traccia il perimetro delle competenze di tale Commissario; infine, l'articolo 8, al comma 1, allo scopo di completare il processo di eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina e di valutare l'efficacia delle misure di profilassi adottate dagli enti territoriali, disciplina il procedimento di nomina di un ulteriore Commissario stra-

ordinario; ciò premesso, in primo luogo, con riferimento agli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, si rileva che tali disposizioni operano in deroga, in modo peraltro solo implicito, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; con specifico riguardo, invece, al perimetro dei poteri e delle competenze dei Commissari straordinari, si evidenzia che l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, comma 7, prevedono che i relativi Commissari straordinari possano operare in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 giugno 2024 sul disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71);

L'articolo 15-*bis* risulta volto a tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico disponendo che restano fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente; con specifico riguardo alla nullità si ricorda che, di regola, essa costituisce una patologia che interviene al momento genetico in cui l'atto viene ad esistenza e che ne pregiudica in modo originario e radicale la validità, sicché il contratto nullo – a differenza di quello annullabile – è, di norma, inefficace fin dall'origine; tale articolo potrebbe dunque essere approfondito al fine di chiarire meglio il significato dell'espressione "gli effetti della vendita restano fermi"

ove riferita ad un contratto nullo che, in quanto tale, non ha mai prodotto alcun effetto;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 2-*quater*, comma 1, capoverso 5-*bis*, e dell'articolo 5, comma 1, capoverso 1-*bis*, e dell'articolo 15, comma 2;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 6, comma 3, l'articolo 7, commi 1 e 7, l'articolo 8, comma 1, e l'articolo 15-*bis*. ».

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Antonio BALDELLI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1937 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 13 articoli per un totale di 51 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a 6 ben distinte finalità che, invero, avrebbero potuto formare oggetto di diversi provvedimenti e che peraltro coinvolgono la competenza di tre diversi ministri, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della giustizia e il Ministro per lo sport e i giovani: 1) garantire la tempestiva operatività della società Stretto di Messina S.p.A. ed assicurare il rispetto del cronoprogramma relativo alla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria; 2) procedere a una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari; 3) consentire l'avvio della fase di operatività dell'Autorità per la laguna di Venezia; 4) assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali, nonché di quelli necessari al potenziamento delle ferrovie regionali, allo sviluppo dei sistemi di trasporto rapido di massa e al completamento della Scuola Politecnica – Polo Universitario di ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli; 5) garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici, sia in ambito nazionale sia con particolare riguardo al continente africano, all'attuazione del Piano Mattei, nonché all'internazionalizzazione delle imprese italiane; 6) introdurre misure volte a garantire la maggiore efficienza del procedimento penale; sul punto, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 247 del 2019, ha sollevato perplessità sul ricorso alla "materia finanziaria", come ratio unitaria cui ricondurre le disposizioni di un decreto-legge in quanto essa si "riempie

dei contenuti definitivi più vari”; peraltro, in proposito appare rilevante anche quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 245 del 2022, e cioè che “la semplice evocazione della materia tributaria nell’epigrafe e/o nel preambolo potrebbe [...] diventare lo strumento per vanificare i limiti costituzionali all’emendabilità del decreto-legge”; tali argomentazioni potrebbero essere applicabili anche alla quarta delle finalità sopra indicate, nella parte in cui fa riferimento allo scopo di “assicurare la realizzazione o il completamento di interventi infrastrutturali”, e alla quinta finalità, nella parte in cui fa riferimento alla necessità di “garantire il finanziamento e lo sviluppo di investimenti strategici”;

con riferimento al requisito dell’immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all’articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che di 51 commi, 14 richiedono l’adozione di provvedimenti attuativi; in particolare, è prevista l’adozione di 1 DPR, 4 DPCM, 8 decreti ministeriali e 1 provvedimento di altra natura;

sotto il profilo dell’efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

L’articolo 3 reca alcune disposizioni in tema di commissari straordinari; in particolare, il comma 1 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, è adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 32/2019 nonché ai commissari individuati nell’Allegato I, nominati in virtù di specifiche disposizioni di legge; sul punto, si ricorda che lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, allo stato, rappresenta ancora, nonostante il suo fre-

quente utilizzo, una fonte atipica, in virtù dell’assenza di una fonte di rango primario che, in via generale, ne disciplini i presupposti sostanziali, il procedimento d’adozione, i requisiti, e gli effetti giuridici, in analogia con quanto previsto dall’articolo 17 della l. n. 400/1988 in tema di regolamenti governativi e ministeriali; peraltro, il comma 5 del medesimo articolo demanda ad uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da adottare entro il 31 dicembre 2025, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare determinate opere, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più commissari straordinari, “che è disposta con i medesimi decreti”; la disposizione in esame potrebbe essere approfondita con riguardo al suo rapporto, di implicito rinvio ovvero di deroga, con l’articolo 11 della l. n. 400/1988, che nel disciplinare il procedimento di nomina di Commissari straordinari di Governo, al pari della disposizione in esame, prevede che la nomina avvenga con decreto del Presidente della Repubblica; diversamente da quest’ultima, tuttavia, tale norma prevede altresì la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, la delibera del Consiglio dei ministri, l’immediata comunicazione al Parlamento della nomina disposta e la sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*; infine, si segnala che il medesimo comma 5 prevede che ai commissari straordinari si applichino le disposizioni “di cui all’articolo 4, commi 1, quarto, quinto e sesto periodo, 2, ad esclusione del quinto periodo, 2-bis, 3, 3-bis, e 4, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”; tale articolo, al comma 3, prevede che per l’esecuzione degli interventi, “i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi an-

timafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto"; in proposito, si ricorda che in più occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari (si veda ad esempio l'osservazione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 giugno 2024 sul disegno di legge n. 1902 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71);

L'articolo 7, al comma 1, prevede la nomina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di un Commissario straordinario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, allo scopo di coordinare, accelerare e promuovere la progettazione e la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale Cogoleto-Stoppani; si fa presente, in primo luogo, che essendo il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si tratta di una disposizione che opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dal richiamato articolo 11 della l. n. 400 del 1988, che invece prevede che i Commissari straordinari siano nominati con DPR, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri; inoltre, il medesimo articolo, al comma 3, prevede che tale Commissario possa operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e fermo restando il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea; anche in tal caso, si segnala l'opportunità di circoscrivere meglio i poteri dei Commissari straordinari;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 3, commi 1 e 5, e l'articolo 7, commi 1 e 3;

il Comitato raccomanda infine:

abbia cura il Legislatore di assicurare un utilizzo coerente delle diverse fonti normative con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e all'esigenza di evitare la commistione e la sovrapposizione, nello stesso decreto-legge, di oggetti e finalità eterogenei, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia (*ex plurimis* sentenze n. 22 del 2012, n. 32 del 2014 e n. 247 del 2019). ».

Bruno TABACCI evidenzia come la raccomandazione in ordine all'eterogeneità del decreto-legge espressa nella proposta di parere testé formulata risulta del tutto coerente e in linea con il tenore degli interventi che sono stati svolti nel corso dell'indagine conoscitiva che i Comitati per la legislazione di Camera e Senato stanno svolgendo al fine di approfondire i profili critici della produzione normativa fra cui, come più volte dagli auditi rilevato, si annovera proprio il tema dell'eterogeneità dei decreti-legge; richiama, in particolare, sul punto, l'audizione svoltasi nella giornata di ieri del prof. Enzo Cheli e del prof. Paolo Carnevale.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 13.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	9
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti	9

**COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE
DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA
XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLE-
GIO UNINOMINALE 02)**

Martedì 9 luglio 2024.

Il Comitato si è riunito dalle 11.35 alle 13.

GIUNTA PLENARIA

*Martedì 9 luglio 2024. – Presidenza del
presidente Federico FORNARO.*

La seduta comincia alle 13.

**Comunicazioni del Presidente in materia di accerta-
mento di subentranti.**

Federico FORNARO, *presidente*, comunica che sono pervenute le comunicazioni con le quali i deputati Flavio TOSI, Alessandro ZAN e Nicola ZINGARETTI, proclamati eletti a seguito delle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, rassegnano le dimissioni dal mandato parlamentare, manifestando la volontà di assumere la carica, incompatibile, di parlamentare europeo.

Pertanto, al fine di consentire una tempestiva proclamazione dei subentranti suddetti ai deputati che hanno esercitato l'opzione per il mandato europeo, propone che

la Giunta, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, accerti rispettivamente che:

la candidata che, nella lista n. 12 – Forza Italia, nella VIII circoscrizione Veneto 2, nell'ambito del collegio plurinominale 03, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, risulta essere Maria Paola BOSCAINI;

la candidata che, nella lista n. 3 – Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, nella VIII circoscrizione Veneto 2, nell'ambito del collegio plurinominale 01, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista, risulta essere Nadia ROMEO;

la candidata che, nella lista n. 7 – Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista, nella XV circoscrizione Lazio 1, nell'ambito del collegio plurinominale 01, segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista risulta essere Patrizia PRESTIPINO.

La Giunta concorda.

Federico FORNARO, *presidente*, comunica che di tali accertamenti darà comu-

nicazione alla Presidenza della Camera ai fini dei connessi adempimenti.

Ricorda infine che, come indicato nel verbale dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di cassazione del 3 luglio 2024, i deputati Giorgia MELONI, Elly

SCHLEIN e Antonio TAJANI, anch'essi eletti, hanno invece rinunciato alla carica di membro del Parlamento europeo.

La seduta termina alle 13.10.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) della Camera dei deputati e 6^a (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni, dell'Associazione nazionale commercialisti (ANC), di Confcommercio e di Confesercenti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (Atto n. 170)

11

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni, dell'Associazione nazionale commercialisti (ANC), di Confcommercio e di Confesercenti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (Atto n. 170).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.50.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	20

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove e il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 11.35.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.

C. 1660 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 3 luglio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, in assenza di obiezioni, sarà assicurata anche mediante l'attivazione del circuito chiuso.

Dopo aver dato conto delle sostituzioni, ricorda che nella precedente seduta è stato esaminato da ultimo l'emendamento Di

Biase 12.10 e avverte che è stata presentata una ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Iezzi 9.1 (*vedi allegato*), diversa da quella già pubblicata in allegato al resoconto della seduta del 27 giugno scorso.

Federico FORNARO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che alle ore 13 è stata convocata una seduta della Giunta delle elezioni e, pertanto, chiede che la seduta delle Commissioni venga interrotta o comunque sospesa per permettere ai commissari interessati di partecipare alla seduta della Giunta delle elezioni.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Fornaro, precisa che le presidenze si riservano di decidere se sospendere ovvero terminare la seduta delle Commissioni alle ore 13 sulla base dell'andamento dei lavori.

Avverte, quindi, che l'esame riprende dall'emendamento Boschi 12.11 sul quale i relatori e il rappresentante del Governo hanno espresso un invito al ritiro.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), illustrando l'emendamento 12.11 a sua prima firma, evidenzia come tale proposta emen-

dativa sia volta a rendere meno rigida la detenzione per le detenute incinta o con prole in tenera età, sottolineando che gli identici emendamenti soppressivi presentati da tutti i gruppi di opposizione all'articolo 12 sono già stati respinti.

Dubita, inoltre, che il Governo risolverà i problemi legati alle carceri attraverso il decreto-legge n. 92 del 2024, recante, tra le altre, misure urgenti in materia penitenziaria, di recente emanazione e ora all'esame del Senato, constatando, altresì, che il fenomeno allarmante dei suicidi avvenuti in carcere continua ad aggravarsi di giorno in giorno.

Rileva come la proposta emendativa in esame abbia lo scopo di permettere alle detenute incinta o con bambini in tenera età di scontare la pena negli istituti a custodia attenuata per detenute madri (ICAM), consentendo così ai bambini di crescere in un contesto che non sia quello di un vero e proprio carcere.

Sottolinea, in ogni caso, che gli ICAM non siano comunque il luogo ideale in cui crescere un figlio o trascorrere il periodo della gravidanza, contrariamente a quanto asserito dalla collega Matone nella seduta di martedì 2 luglio.

Rilevato che tale emendamento consentirebbe comunque di far scontare immediatamente la pena alle detenute madri e alle donne incinta, invita il Governo e i relatori a mutare il senso del parere su tale emendamento.

Le Commissioni respingono l'emendamento Boschi 12.11.

Devis DORI (AVS), illustrando l'emendamento 12.12 a sua prima firma, sottolinea come essa sia una delle proposte che, a suo avviso, potrebbe più di altre trovare il favore delle forze di maggioranza, poiché si limita a stanziare dei fondi per finanziare le case famiglia protette e gli istituti di custodia attenuata, mantenendo inalterato il contenuto dell'articolo 12. Evidenzia, infatti, che in Italia al momento ci sono soltanto due case famiglia protette, ciò dimostrando come il Governo in realtà non ritenga che siano soluzioni adeguate a risolvere la questione oggetto dell'articolo 12.

Rileva, inoltre, come tali strutture attualmente possano ospitare complessivamente dodici adulti e sedici minori e che l'emendamento in esame, aumentando le risorse economiche, permette di accogliere un numero maggiore di soggetti all'interno di queste strutture.

Rammenta, infine, che i colleghi del gruppo di Forza Italia, nella seduta del 2 luglio scorso, avevano annunciato che non avrebbero partecipato al voto sugli emendamenti riguardanti l'articolo 12 del disegno di legge in esame, invitandoli, pertanto, a mantenere l'impegno preso.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE), chiedendo al collega Dori di potere sottoscrivere la proposta emendativa in esame, sottolinea come lo stanziamento di fondi oggetto della proposta sia particolarmente esiguo, pari a due milioni di euro, che sono, tra l'altro, già previsti dalla attuale legge di bilancio.

Sottolinea, quindi, che la contrarietà di maggioranza ed il Governo conferma come non vi sia la volontà politica di investire risorse sui luoghi di detenzione alternativa al carcere per le detenute incinte o madri di bambini piccoli.

Associandosi, infine, a quanto affermato dall'onorevole Dori, evidenzia come i colleghi del gruppo di Forza Italia già nella scorsa seduta avevano espresso voto contrario nel corso delle votazioni degli emendamenti presentati all'articolo 12, contrariamente alla precedente dichiarazione di astensione effettuata dal collega Russo.

Matteo MAURI (PD-IDP), chiedendo di sottoscrivere, a nome di tutti i parlamentari del gruppo del Partito Democratico, l'emendamento in esame, condivide le considerazioni della collega Boschi, riaffermando la richiesta agli esponenti di maggioranza di esplicitare la loro contrarietà a misure volte a finanziare le case famiglia protette e gli ICAM.

Ribadisce come, a suo avviso, sarebbe necessario evitare che i bambini crescano all'interno di istituti carcerari, ambiente che certamente non è idoneo a favorire un sano sviluppo della loro personalità. Si

domanda, quindi, come sia possibile che il Ministero della giustizia sia contrario all'approvazione di una proposta emendativa di tal genere.

Valentina D'ORSO (M5S), annunciando il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle, rileva come l'emendamento in esame stanzi risorse finanziarie anche per gli istituti di custodia attenuata per detenute madri e non soltanto per le case famiglia protette.

Evidenzia, inoltre, come la copertura finanziaria sia stata individuata, esprimendo, dunque, perplessità sulla contrarietà del Governo e della maggioranza in relazione alla proposta emendativa in esame.

Le Commissioni respingono l'emendamento Dori 12.12.

Federico FORNARO (PD-IDP) chiede la verifica della regolarità della votazione.

Nazario PAGANO, *presidente*, invitando i deputati segretari a prendere posto al banco della presidenza e a procedere al computo dei voti, dispone l'immediata ripetizione della votazione sull'emendamento Dori 12.12.

Le Commissioni, ripetendo la votazione, respingono l'emendamento Dori 12.12.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che si passa ora all'esame delle proposte emendative Colosimo 3.02 e Iezzi 9.1, precedentemente accantonate, sulle quali a quanto gli consta i relatori sono nelle condizioni di esprimere un parere.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Colosimo 3.02.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Valentina D'ORSO (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime il proprio

disappunto per l'andamento dei lavori, che costringe i componenti le Commissioni a tornare indietro nell'esame delle proposte emendative e a confrontarsi con tematiche diverse rispetto a quelle preventivate. Evidenzia quindi l'esigenza di valutare con calma i contenuti delle proposte emendative precedentemente accantonate delle quali la presidenza richiede l'esame.

Nazario PAGANO, *presidente*, considera del tutto logico che, nell'ambito dell'organizzazione dei lavori della Commissione, si proceda all'esame delle proposte emendative accantonate, riferite ad articoli precedenti, una volta che i relatori abbiano concluso le opportune valutazioni. Nel ribadire che si tratta di proposte emendative riferite ad articoli precedenti, di cui si è concluso l'esame, non ritiene che procedere alla loro votazione costituisca una anomalia rispetto alle ordinarie modalità di esame delle proposte emendative.

Valentina D'ORSO (M5S), nel far presente che la proposta emendativa 3.02 della collega Colosimo, essendo un articolo aggiuntivo, affronta comunque una tematica diversa rispetto a quelle già esaminate, chiede al presidente di sospendere brevemente i lavori per consentire una valutazione dei suoi contenuti.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che, per l'articolo aggiuntivo Colosimo 3.02 non è stata avanzata alcuna proposta di riformulazione e pertanto il suo testo è contenuto nel fascicolo delle proposte emendative fin dall'inizio della sua predisposizione. In ogni caso, accogliendo la richiesta della collega D'Orso, sospende la seduta per cinque minuti.

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12.05.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) interviene sull'articolo aggiuntivo Colosimo 3.02, precisando che il suo gruppo ha qualche difficoltà ad aderire al contenuto della proposta emendativa, soprattutto con riferimento alla parte della lettera *b*) che cir-

coscrive l'esclusione dal beneficio ivi prevista per coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di determinati soggetti sottoposti a misure di prevenzione o procedimenti penali. In sostanza, si stabilisce che tale esclusione non valga per chi «, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente relazioni familiari e affettive, rapporti di interessi e sociali ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i predetti soggetti ». Ritiene che, nella formulazione dell'articolo aggiuntivo, si associ ad un'esclusione dal beneficio fondata su un criterio oggettivo un'eccezione formulata in termini così ampi da rendere praticamente impossibile la prova contraria, essendo di difficile dimostrazione l'interruzione o meno delle relazioni.

A suo parere ancora una volta si impongono difficoltà valutative ai soggetti che saranno tenuti all'applicazione della disposizione al caso concreto, tanto più che l'articolo aggiuntivo non precisa come verrà applicato il principio introdotto, quale sarà la procedura di accertamento e quale ulteriore attività investigativa dovrà essere messa in campo.

In conclusione, ribadisce che la disposizione così introdotta presenta una formulazione troppo ampia e comporta una assoluta difficoltà di effettivo accertamento, oltretutto attribuito a soggetti che non dispongono di poteri investigativi così ampi.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Colosimo 3.02 (*vedi allegato*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) precisa che il Partito democratico non ha preso parte alla votazione.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome degli altri relatori, chiede che si proceda ad esaminare l'emendamento Iezzi 9.1, sul quale esprime parere favorevole sull'emendamento Iezzi 9.1, purché ulteriormente riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello dei relatori.

Nazario PAGANO, *presidente*, prende atto che l'onorevole Iezzi accoglie l'ulteriore nuova proposta di riformulazione avanzata dai relatori per l'emendamento a sua firma 9.1.

Valentina D'ORSO (M5S), nonostante il fatto che l'ulteriore nuova proposta di riformulazione appena avanzata dai relatori contenga la portata normativa dell'emendamento del collega Iezzi, dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle, illustrandone le ragioni.

A tale proposito fa presente che l'emendamento introduce una nuova aggravante generica, che potrà essere contestata per qualunque tipologia di reato, solo perché commesso, in ipotesi anche per ragioni fortuite o accidentali, nelle stazioni ferroviarie o della metropolitana e nelle immediate vicinanze o all'interno di un convoglio.

Sottolineando che l'introduzione di nuove aggravanti comuni richiede sempre la massima prudenza, si chiede se i colleghi siano pienamente consapevoli del fatto che essa si applicherebbe per qualsiasi reato anche se è stato commesso – solo per una circostanza occasionale e non calcolata – nei luoghi indicati, ciò comportando un maggior disvalore e offensività della condotta tanto da giustificare l'aggravante.

Nell'augurarsi che i colleghi e il sottosegretario alla giustizia vogliano esprimersi sul punto, fa presente che ancora una volta si sta piegando il codice penale ad esigenze securitarie o presunte tali. Si dichiara stupita in particolare dall'atteggiamento dei colleghi di Forza Italia che aderiscono a tale impostazione, con ciò contravvenendo a tutte le loro convinzioni, a meno che non si debba concludere che il loro è un garantismo selettivo, che riguarda soltanto determinate categorie. A tale proposito fa presente che anche a quelle determinate categorie, se commetteranno un reato nei luoghi indicati dall'emendamento del collega Iezzi, sarà contestata la nuova aggravante generica.

Devis DORI (AVS), pur riconoscendo che l'ulteriore nuova formulazione propo-

sta dai relatori limita la portata normativa dell'emendamento del collega Iezzi, considera comunque paradossale l'introduzione di una aggravante comune che, con un *unicum* nel codice penale, è fondata sul luogo di commissione del reato.

Nel far presente che le aggravanti previste dal codice penale sono legate al soggetto o alla circostanza e mai al luogo, si domanda quale sia la ragione del discrimine introdotto dall'emendamento, peraltro a suo parere a forte rischio di pronuncia di incostituzionalità, per cui l'aggravante varrebbe per un reato commesso alla stazione ferroviaria e non per esempio alla fermata di un autobus o in un'area portuale.

Facendo quindi presente che in tal modo risulterebbe incentivata l'insicurezza presso luoghi diversi da quelli specificati dal collega Iezzi, ritiene che in tal modo si siano raggiunti picchi inusitati di creatività normativa penalistica.

Maria Elena BOSCHI (IV-C-RE) si dichiara convinta che l'emendamento del collega Iezzi sarà approvato, sottolineando in maniera ironica il fatto che la maggioranza non vorrà certamente vanificare i molti mesi di lavoro che avranno impegnato il fior fiore dei giuristi italiani per la formulazione del testo. Evidenzia che il testo non risponde ai più elementari principi del diritto e che l'emendamento andrebbe denominato più propriamente « emendamento Salvini » perché, benché scritto dal collega Iezzi, fa riferimento a luoghi di competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Invita quindi, sempre con tono ironico, la maggioranza ad una riflessione sul testo, considerato che mancano nella formulazione dell'emendamento altri luoghi come i porti o gli aeroporti di competenza del medesimo Ministro.

Ribadisce il paradosso giuridico dell'intervento normativo, sottolineando che chi voglia commettere un reato in una stazione ferroviaria farebbe meglio a trascinare la propria vittima su un convoglio merci invece che su un convoglio adibito al trasporto passeggeri, in modo da evitare l'aggravante prevista dell'emendamento in esame. Nel prevedere che, pur nella dram-

maticità dei casi, l'applicazione concreta di tale aggravante susciterà l'ilarità di giudici e avvocati, si augura che l'esperienza del Ministro Salvini si esaurisca con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per scongiurare nuove aggravanti in dipendenza di sue eventuali nuove competenze.

Filiberto ZARATTI (AVS), nel preannunciare una richiesta di intervento sull'ordine dei lavori, eventualmente al termine della votazione, quanto al merito dell'emendamento, rileva che evidentemente le preoccupazioni del collega Iezzi si concentrano sulle stazioni ferroviarie perché egli è abituato a prendere il treno piuttosto che l'aereo o la nave. Si permette di dare un consiglio al collega, rammentandogli che le norme dovrebbero essere valide su tutto il territorio nazionale e che il Paese è più ampio rispetto a ciò che egli vede dal treno. Paventa finanche il rischio che l'emendamento possa produrre l'effetto di aumentare i crimini in altri ambiti dei trasporti dove non vige l'aggravante comune che si intende introdurre nel codice penale. Convinto che ciò non sia in linea con i reali intendimenti del presentatore, gli suggerisce di ritirare l'emendamento che a suo parere appare risibile, tradendo la sua preferenza per il treno come mezzo di trasporto.

Nazario PAGANO, *presidente*, precisa che il testo in esame è il risultato della ulteriore nuova formulazione del Governo.

Enrica ALIFANO (M5S) ritiene illogico voler rompere l'omogeneità dell'articolo 61 del codice penale e delle circostanze aggravanti in esso previste, sottolineando come a nessuno di coloro che hanno contribuito a scrivere e a modificare il codice penale sia venuto in mente di introdurre una aggravante fondata sul luogo di commissione del reato. Ritiene tuttavia che l'intervento abbia pur illogico, non sia immotivato, ma trovi la sua ragion d'essere nella mera volontà di fare propaganda e di reperire un'ulteriore quota di consenso con la risposta della maggioranza al fenomeno dei reati commessi vicino alle stazioni o sui

convogli della metropolitana, peraltro montato da una apposita campagna di stampa. Ribadisce dunque in conclusione che nulla giustifica la norma giuridica che si intende introdurre, del tutto estranea e disomogenea rispetto al nostro codice penale.

Federico GIANASSI (PD-IDP), associandosi alle considerazioni dei colleghi, aggiunge che l'articolo 61 del codice penale si sta trasformando in un elenco sempre più ampio di aggravanti, rilevato che siamo già al numero 11-*decies* e che quello attuale è già il terzo intervento della maggioranza negli ultimi mesi.

Ritiene che non si possa utilizzare una norma penale di portata generale per introdurre elementi rispondenti alle esigenze e alle pressioni di uno specifico partito o di una specifica area di quel partito o addirittura di uno specifico Ministro. Nel rammentare che le altre ipotesi di circostanze aggravanti previste dal codice rispondono a criteri generali, fa presente che evidentemente per lo Stato vi sono luoghi dove è più grave commettere un reato. Sottolineato a tale proposito come una violenza sessuale commessa su una tramvia o in un aeroporto sia considerata meno grave dalla maggioranza, ritiene che l'emendamento in questione dovrebbe essere fonte di imbarazzo per il presentatore e ancor di più per il maggior partito di maggioranza che si presta ad una spirale perversa di intervento sul codice penale, di cui si ignora l'intrinseca coerenza. Invita quindi i gruppi di maggioranza ad affidare le proprie dinamiche interne al dibattito sulla collocazione all'interno del Parlamento europeo e a lasciare perdere il codice penale, sfidandoli a dare prova di sufficiente robustezza politica per classificare pubblicamente come assurdità le cose che tali sono.

Matteo MAURI (PD-IDP) fa presente che in questo come in altri provvedimenti la maggioranza interviene a ritoccare il codice penale, aumentando le pene e inventando nuove circostanze aggravanti e nuovi reati.

Rivolgendosi in particolare al Sottosegretario alla giustizia, fa presente che chi

intenda intervenire sul codice penale dovrebbe avere sempre a mente le prime lezioni di un professore universitario ai suoi studenti al primo anno della facoltà di giurisprudenza. Ritiene che quello in esame, analogamente agli altri interventi recati dalla maggioranza al codice penale, rientri perfettamente nella categoria delle cose che non vanno fatte, dal momento che si introduce una circostanza aggravante basata su criteri opinabili.

Aggiunge che il mandante politico dell'operazione è a suo avviso il Ministro Salvini e che quindi è lecito aspettarsi che se le sue competenze dovessero cambiare al prossimo giro la norma riguarderà ambiti diversi rispetto a stazioni ferroviarie e metropolitane. Nel dubbio che l'emendamento in esame derivi dall'esperienza quotidiana del collega Iezzi o dall'incarico del Ministro Salvini, propende per quest'ultima ipotesi, sottolineando come a suo avviso la maggioranza dovrebbe vergognarsi di sostenere tale disposizione. Poiché crede nelle istituzioni, invoca un intervento chiarificatore del Sottosegretario alla giustizia, che spieghi le ragioni di questa proposta emendativa, come in più occasione ha fatto anche il collega all'interno, anche per dare un senso alla sua presenza in questa sede.

Riccardo MAGI (MISTO-+EUROPA), alla luce delle considerazioni già svolte, chiede che l'emendamento Iezzi 9.1 sia nuovamente accantonato per una ulteriore riflessione sulle finalità e sugli effetti dello stesso. Evidenzia, rispetto alle aggravanti comuni vigenti, l'irragionevolezza dell'aggravante che si mira ad introdurre nell'articolo 61 del codice penale. Si tratterebbe di un precedente molto grave, perché aprirebbe la strada all'introduzione di aggravanti comuni paramtrate al luogo di commissione del reato, solo al fine di rispondere all'allarme sociale destato dai fatti di cronaca di volta in volta all'attenzione dell'opinione pubblica.

Federico FORNARO (PD-IDP) sottolinea in particolare le criticità dell'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento Iezzi 9.1 rispetto ai criteri di chiarezza e univo-

cità interpretativa che dovrebbero guidare il legislatore nella fase di redazione dei testi di legge. In questo senso, richiama l'attenzione di relatori, presidente e colleghi sul concetto di « immediate adiacenze », rispetto al quale segnala il rischio che si giunga alle più disparate interpretazioni giurisprudenziali, in assenza peraltro di un'interpretazione autentica della citata locuzione. Invita quindi i colleghi a fermarsi per una riflessione più accorta sul punto.

Pasqualino PENZA (M5S) rileva che l'emendamento in esame è stato sottoscritto esclusivamente dal collega Iezzi. Chiede pertanto a tutti i deputati di maggioranza quale sia il motivo per cui non sottoscrivano l'emendamento, pur mostrandosi favorevoli al contenuto dello stesso.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'emendamento in esame è stato sottoscritto in una precedente seduta anche dalla deputata Bordonali.

Alfonso COLUCCI (M5S) si sofferma sul significato della parola « convogli », che sembra far riferimento a una pluralità di automezzi che si muovono nella medesima direzione. In questi termini, l'aggravante in questione potrebbe trovare un ambito di applicazione molto ampio e sarebbe foriera di rilevanti dubbi interpretativi.

Augusta MONTARULI (FDI), *relatrice*, dichiara, anche a nome degli altri relatori, di non accogliere la richiesta di un nuovo accantonamento dell'emendamento Iezzi 9.1.

Stefania ASCARI (M5S) precisa che, sulla base di un'attenta lettura dell'articolo 61 del codice penale, la modifica proposta appare ultronea, considerato che già il numero 5) dello stesso articolo dà rilievo alle circostanze di luogo di cui il reo ha profittato per ostacolare la pubblica o privata difesa, senza ulteriori specificazioni. Afferma dunque come la questione sia molto tecnica, oltre che di buon senso, e denuncia la creazione di una grave distonia nel codice ove l'emendamento in esame venga approvato.

Le Commissioni approvano l'emendamento Iezzi 9.1 (ulteriore nuova formulazione) (*vedi allegato*).

Filiberto ZARATTI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala le difficili condizioni di lavoro per i membri delle Commissioni riunite nell'aula della I Commissione, considerati il calore, il sovraffollamento dell'ambiente e l'aumento dei casi di Covid nel Paese. Invita quindi a valutare attentamente l'ipotesi di proseguire i lavori, ove non si trovi una soluzione adeguata.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che l'aula della I Commissione è al momento l'unica disponibile per lo svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite e, pur scusandosi per la situazione non ottimale, ritiene che si possa continuare a lavorare anche in considerazione del fatto che, come richiesto dal collega Fornaro, la seduta sarà interrotta alle ore 13.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, avverte il Presidente che alcuni giornalisti segnalano di non essere in grado di seguire i lavori della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente all'onorevole Dori che risulta attivato l'impianto a circuito chiuso.

Filiberto ZARATTI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Soumahoro 13.1.

Le Commissioni respingono l'emendamento Soumahoro 13.1.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.2, volto al sostanziale ripristino del testo attuale dell'articolo 600-*octies* del codice penale, che il disegno di legge mira a modificare.

In primo luogo, dichiara come l'innalzamento a sedici anni dell'età del minore coinvolto nell'accattonaggio non sia coerente con la *ratio* della fattispecie penale, che equipara al minore la persona comunque non imputabile. Per altro verso, sotto il profilo sanzionatorio, l'attuale formula-

zione della fattispecie in esame appare di per sé efficace e coerente rispetto ai principi di determinatezza e proporzionalità.

In secondo luogo, critica l'indeterminatezza della nozione di « induzione », cui l'articolo 13, comma 1, lettera *b*) del provvedimento dà rilievo penale. In questo senso, segnala che l'emendamento a sua prima firma 13.4 interviene sul punto per risolvere la questione, prevedendo un'aggravante che rispetta i principi di tassatività, determinatezza e proporzionalità.

In terzo luogo, coglie l'occasione per illustrare anticipatamente anche l'emendamento a sua prima firma 13.5, che intende sopprimere, coerentemente con quanto esposto, la lettera *c*) dell'articolo 13 del disegno di legge in esame.

Nel complesso, rilevando come la *ratio* di fondo del nuovo articolo 600-*octies* sia quella di criminalizzare e occultare la povertà, ritiene che non possano essere perseguite tali finalità ed evidenzia come i propri emendamenti siano tesi a mantenere ferma l'attuale disciplina normativa, che comunque già mira a prevenire lo sfruttamento dei minori.

Le Commissioni respingono l'emendamento D'Orso 13.2.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonafè 13.3, che ha lo scopo di mantenere invariata la pena attualmente prevista dall'articolo 600-*octies*, primo comma, del codice penale, invita i rappresentanti del Governo al confronto, se non sugli aspetti politici del provvedimento, quantomeno su quelli tecnici.

In questo senso, rileva la permanenza, nel nuovo articolo 600-*octies*, del riferimento alla persona « non imputabile » e sottolinea la problematicità dell'equiparazione della stessa al minore « degli anni sedici », dal momento che quest'ultimo, se

quattordicenne, è di regola imputabile. Di conseguenza, si domanda se servirà un accertamento tecnico sulla capacità di intendere e di volere del minore – peraltro soggetto non imputato – per poter stabilire se la condotta contestata a colui che l'ha utilizzato sia o meno punibile.

Per altro verso, sotto il profilo sanzionatorio, si chiede per quale ragione il Governo intenda aumentare le pene previste per le fattispecie in esame e, più nello specifico, se il Governo ritenga che le pene attualmente previste non siano efficaci rispetto alla funzione preventiva.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonafè 13.3, D'Orso 13.4 e D'Orso 13.5.

Enrica ALIFANO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 13.6, che intende modificare la rubrica dell'articolo 13. In particolare, fa presente che per garantire la sicurezza urbana – che necessita, tra gli altri aspetti, di un incremento della coesione sociale – sono necessari investimenti e risorse che il provvedimento in esame non assicura, stante la clausola di invarianza finanziari di cui all'articolo 29 del disegno di legge. Spiega così la sua proposta di far riferimento alla sicurezza pubblica, che il Governo intende garantire percorrendo la strada della repressione.

Le Commissioni respingono l'emendamento Alifano 13.6.

Nazario PAGANO, *presidente*, alla luce della richiesta formulata dall'onorevole Fornaro e a fronte degli impegni della I Commissione, che non consentono la ripresa dei lavori nella giornata odierna, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.55.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario.
C. 1660 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefici per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata)

1. Il comma 1 dell'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, è sostituito dal seguente:

« 1. Ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, i benefici previsti per i superstiti sono concessi a condizione che:

a) il beneficiario risulti essere del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquentziali ovvero risulti, al tempo dell'evento, già dissociato dagli ambienti e dai rapporti delinquentziali cui partecipava;

b) il beneficiario non risulti coniuge, convivente, parente o affine entro il quarto grado di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'applicazione o sia applicata una delle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero di soggetti nei cui confronti sia in corso un procedimento penale per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, salvo risulti che, al tempo dell'evento, avesse interrotto definitivamente le relazioni familiari e affettive e i rapporti di interessi e sociali con i predetti soggetti ovvero non avesse attuali rapporti di concreta frequentazione con i medesimi ».

3.02. Colosimo, Kelany.

ART. 9.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies è aggiunto il seguente:

« 11-decies) l'aver commesso il fatto all'interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri ».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: in materia di aggiungere le seguenti: circostanze aggravanti comuni e di.

9.1. *(Ulteriore nuova formulazione)* Iezzi, Bordonali.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato pareri è chiamato ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Agri-

coltura, il disegno di legge C. 1946, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2024, recante « Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale ». Avverte che il disegno di legge di conversione è stato presentato il 15 maggio scorso in prima lettura al Senato, che ha apportato modifiche e integrazioni al testo, che consta attualmente di 33 articoli.

In particolare, evidenzia che l'articolo 1 è finalizzato a fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura a causa dalla guerra in Ucraina, con particolare riguardo al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell'acquacoltura e, a tal fine, prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per tali imprese e ne amplia la platea; incrementa la dotazione del Fondo per la sovranità alimentare e ne estende gli

obiettivi includendovi la copertura, totale o parziale, degli interessi passivi dei finanziamenti bancari di credito agrario e peschereccio erogati; stanziava 5 milioni per la ristrutturazione delle imprese agricole del settore olivicolo – oleario, del settore agrumicolo e di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino; destina 32 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, ai produttori di grano duro e dell’intera filiera produttiva cerealicola, nonché ad imprese e consorzi della pesca e dell’acquacoltura per interventi di conto capitale destinati al sostegno e allo sviluppo della filiera ittica e di contrasto alla crisi economica generata dalla proliferazione del granchio blu; concede contributi in favore degli imprenditori agricoli che svolgono attività di allevamento di specie e razze autoctone a rischio di estinzione o a limitata diffusione; modifica la disciplina per il credito di imposta per investimenti nella zona economica speciale (ZES) unica, applicabile al settore della produzione primaria di prodotti agricoli oltre che a quello della pesca e dell’acquacoltura; abroga l’articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022 che prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici. L’articolo 1, inoltre proroga o differisce alcuni termini; in particolare: proroga i termini per la notifica degli atti di recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti *de minimis*; proroga dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale può essere svolta, previa autorizzazione all’emissione deliberata nell’ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico, l’attività di ricerca presso siti sperimentali autorizzati per il sostegno di produzioni vegetali con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali; differisce i termini di presentazione di alcune dichiarazioni necessarie per avvalersi dell’agevolazione fiscale relativa alle aliquote ridotte di accisa relative ad alcuni prodotti energetici. Il successivo articolo 1-*bis* prevede un trasferimento di 4 milioni di euro al-

l’ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. «Carta dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici. Fa presente quindi che l’articolo 1-*ter*, prevede un sistema di ristori per il settore agricolo per i danni provocati da frane nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. L’articolo 2 prevede per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione – pari al 68 per cento – dei premi e contributi previdenziali, a carico delle imprese agricole operanti in alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché talune modifiche alla normativa relativa agli elenchi nominativi, curati dall’INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. Passando a descrivere l’articolo 2-*bis* fa presente che la disposizione reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Il comma 5 della stessa disposizione interviene in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese operanti in aree di crisi industriale della regione Basilicata. L’articolo 2-*ter*, al fine di rafforzare l’attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato prevede che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l’INL abbia accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati trattate dall’INPS; autorizza inoltre INPS e INAIL, per l’anno 2024, ad assumere, nuove unità di personale. L’articolo 2-*quater* prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell’agricoltura, al fine di contrastare il fenomeno del caporalato e di monitorare e vigilare sul fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori agricoli. L’articolo 2-*quinqies* istituisce

presso l'INPS una banca dati degli appalti in agricoltura allo scopo di rafforzare i controlli in materia di lavoro e legislazione sociale nel settore agricolo. L'articolo 3 prevede sostegni alle imprese agricole che hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della « moria del kiwi » nel 2023. La disposizione incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di 44 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 4 milioni di euro per gli interventi di sostegno ai produttori di kiwi e 40 milioni di euro per i danni da attacchi di peronospora alle produzioni viticole e riduce il Fondo per la gestione delle emergenze di un milione di euro per incrementare la dotazione per il 2024 del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite. Sottolinea che l'articolo 3, inoltre: incrementa la dotazione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, nonché la dotazione del Fondo per il funzionamento delle Commissioni uniche nazionali di 600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024; ridetermina la dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto *Ips typographus*; autorizza la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per i reimpianti e le riconversioni tramite cultivar di olivo resistenti, nonché per le riconversioni verso altre colture, al fine di sostenere le imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio della *Xylella fastidiosa*; prevede la possibilità per le imprese agricole con sede operativa in Sicilia, che hanno subito danni alle produzioni a causa di fenomeni siccitosi, verificatisi dal mese di luglio del 2023 e fino al mese di maggio del 2024, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale nel limite di spesa di 15 milioni di euro. Il successivo articolo 3-bis prevede la realizzazione del collegamento, mediante misure di digitalizzazione, tra i registri dematerializzati dei prodotti vitivinicoli – disciplinati dalla normativa dell'Unione europea – e lo schedario viticolo.

L'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, inserendovi le definizioni di « costo di produzione » e « costo medio di produzione » e specificandovi che, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Sono altresì apportate modifiche al sistema sanzionatorio. L'articolo 4-bis ridefinisce gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali. L'articolo 4-ter rafforza le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti. Passando a descrivere l'articolo 5, rileva che la disposizione limita l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree. Si tratta in particolare di siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata; di cave e miniere cessate; di siti e impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale; delle aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché delle aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; delle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri. Tali limitazioni non si applicano ai progetti già avviati. L'articolo 5-bis contiene misure finalizzate a garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole. L'articolo

6, comma 1, rifinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza. Il comma 2-bis della stessa disposizione consente, sino al 31 dicembre 2028, la caccia di selezione dei suidi fino a mezzanotte, anche con l'ausilio dei metodi selettivi, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo. Il comma 3 definisce i poteri del Commissario straordinario per il contrasto alla peste suina. La norma prevede anche il concorso del personale delle Forze armate all'attuazione delle misure per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. Il comma 3-bis interviene sulla disciplina degli strumenti per l'esercizio dell'attività venatoria stabilendo che per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (*Sus scrofa*) è consentito l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna con l'esclusione di quelli che costituiscono materiale di armamento. L'articolo 7 prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu. L'articolo 8 prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell'incarico e i compiti assegnati e stabilendo la nomina di un subcommissario. La Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, è chiamata ad assicurare il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del Commissario e può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni. L'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari

dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'articolo 9-bis prevede la riduzione della forbice edittale per le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi. Si prevede, inoltre, nel caso di un piccolo produttore che non adempie ai propri obblighi di registrazione, che le sanzioni siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024. L'articolo 9-ter reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche. In particolare, si interviene sulle norme che disciplinano i piani di controllo sulle denominazioni protette, stabilendo l'applicabilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo. Inoltre, nell'ambito delle produzioni biologiche, si introduce un meccanismo di controllo sul contributo annuale per la sicurezza alimentare. L'articolo 9-quater reca disposizioni volte ad operare l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). La finalità di tale modifica dell'assetto istituzionale consiste nella razionalizzazione del sistema di controllo e intervento in materia. Nelle more dell'operazione, la norma in esame disciplina i trattamenti economici dei dipendenti di SIN, oltre a consentire una riorganizzazione interna ad AGEA. L'articolo 10 definisce il novero dei soggetti cui è affidata la vigilanza dell'applicazione della legge sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, ridefinendo i requisiti affinché taluni soggetti possano essere affidatari della vigilanza. Estende, poi, dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale (*Sus Scrofa*). L'articolo 10-bis prevede una ri-

serva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024. L'articolo 11 proroga la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso. Inoltre, l'articolo reca la previsione di misure specifiche finalizzate alla definizione di un piano degli interventi urgenti. L'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza. L'articolo 13, comma 1, prevede che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. può incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva versate in apposito patrimonio destinato. Il comma 2 interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva S.p.A. Il comma dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. Il comma 2-bis, introdotto durante l'esame presso il Senato, interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere de-

stinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. Il comma 2-ter, introdotto anche esso presso il Senato, interviene sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.p.a., precisando che queste siano versate in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuo disponibilità, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. L'articolo 14 modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. La novella concerne esclusivamente i casi di revisione periodica quinquennale del rapporto di sicurezza prevedendo che per gli stabilimenti di interesse strategico nazionale, nel caso in cui il Comitato tecnico regionale valuti che nel relativo rapporto di sicurezza emergano carenze dalle quali non derivi un rischio grave e imminente, il medesimo Comitato dispone in via cautelativa misure di salvaguardia e assegna un termine non superiore a quarantotto mesi per la trasmissione di un nuovo rapporto di sicurezza. Sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposta la limitazione o il divieto di esercizio. Viene, poi, abbreviata a cinque settimane la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e si riconosce alle unità – nel limite numerico di 25 – di personale dei ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni specialistiche, le indennità riservate al personale specialista. Rileva poi che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali

dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di cosiddetto « affitto ponte » nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali e, dall'altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria, per l'individuazione dell'affittuario. L'articolo 15-*bis* si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o di vendita, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente. L'articolo 15-*ter* contiene la clausola di salvaguardia mentre l'articolo 16 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento.

Passando ad esaminare i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *e*) della Costituzione, e alla competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Sottolinea che rilevano, altresì, le materie, di competenza esclusiva statale, sistema tributario e contabile dello Stato, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordinamento civile e penale, previdenza sociale – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *e*), *g*), *l*) e *o*) – e quelle di competenza concorrente quali tutela della salute, alimentazione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi – di cui all'articolo 117, terzo comma.

Osserva che, a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema

delle autonomie territoriali. In particolare, all'articolo 7, comma 1, è previsto il previo parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu; e all'articolo 7, comma 6, è previsto che vengano sentite le regioni interessate ai fini dell'adozione del decreto di approvazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu. Altre disposizioni del decreto-legge, pur intervenendo su materie di competenza legislativa concorrente, quando non residuale, non prevedono invece forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali; si tratta dell'articolo 1, comma 4-*ter*, dell'articolo 1, comma 5-*bis*, dell'articolo 1-*ter*, comma 1, lettera *b*), capoverso 3-*quinq*ues, dell'articolo 2-*quater*, dell'articolo 3, comma 8-*bis*, dell'articolo 3-*bis*, comma 1 e dell'articolo 8, comma 1.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.

Nuovo testo C. 1835 e abb.

(Parere alla IV Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato pareri esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Difesa, il nuovo testo della proposta di legge C. 1835, volta ad istituire il 20 settembre di ogni anno quale « Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi ». Avverte che la scelta della giornata del 20 settembre è stata definita tenendo conto che proprio in questa data, nel 1943, la Germania nazista

modificò unilateralmente lo status dei militari italiani da prigionieri di guerra a internati militari.

Per quanto concerne il contenuto della proposta di legge, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, specifica che tale Giornata è volta a commemorare i cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento nazista, a causa del proprio rifiuto di collaborare con il nazionalsocialismo dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Rinviando per approfondimenti alla documentazione predisposta dal Servizio studi, fa poi presente che il comma 2 prevede che, per quanto riguarda le iniziative celebrative connesse alla Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, gli organi competenti in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente, al fine – tra gli altri – di diffondere la conoscenza della vicenda degli internati italiani, possano promuovere e organizzare molteplici iniziative, manifestazioni e cerimonie pubbliche, tra cui quelle per il conferimento della medaglia di cui al comma 3 e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma. Il comma 3 prevede che in occasione della celebrazione della Giornata venga conferita la medaglia d'onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra nell'ultimo conflitto mondiale, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, nonché ai familiari dei deceduti, ai sensi dell'articolo 1, comma 1272 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'articolo 2, al comma 1, dispone che il coinvolgimento pubblico delle scuole e delle università nelle attività di promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata è stabilito attraverso apposite direttive da parte dei Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno. Il comma 2 e il comma 3 disciplinano invece la partecipazione dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e dell'Associazione nazionale ex internati

(ANEI) alla realizzazione delle iniziative previste dall'articolo 2, comma 1, e alla realizzazione e alla promozione delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2. In particolare, viene stabilito che tali Associazioni partecipino a tali attività sulla base di un protocollo d'intesa con i suddetti Ministeri. L'articolo 3 dispone invece che la Giornata in questione non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Segnala infine che l'articolo 4 introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono a darvi attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva che l'articolo 1, istitutivo della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, richiedendo, per sua natura, una disciplina unitaria a livello nazionale. La proposta si ascrive, poi, alla materia di competenza concorrente « valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Rileva che nelle materie in questione la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, « il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e regioni ». Le iniziative celebrative previste dall'articolo 1 non richiedono tuttavia forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia.

Segnala infine che, con riguardo al coinvolgimento pubblico delle scuole di ogni ordine e grado e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi, assume rilievo anche la competenza legislativa concorrente in materia di « istruzione ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente e relatore*, fa presente che il Comitato pareri deve esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla Commissione Cultura, il disegno di legge C. 1830, recante « Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati », già approvato dal Senato lo scorso 17 aprile.

In qualità di relatore, evidenzia che il provvedimento, nei suoi 3 articoli, introduce numerose novelle a testi legislativi in vigore. In particolare, l'articolo 1 interviene in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, prevedendo anzitutto, nell'ambito della scuola primaria (ex scuola elementare), l'espressione con giudizi sintetici della valutazione periodica e finale degli apprendimenti, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Il provvedimento, per quanto riguarda il comportamento nella scuola secondaria di primo grado (ex scuola media), prevede l'espressione della valuta-

zione in decimi e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi. Per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, il disegno di legge prevede la non ammissione all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi. Sempre nella scuola secondaria superiore, il disegno di legge prevede che il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante possa essere attribuito solo se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Fa presente poi che l'articolo 1 dispone inoltre che, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, si proceda ad una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, nell'ambito della quale si preveda che: i provvedimenti disciplinari che comportano l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni, comportino il coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; in caso di allontanamento superiore a due giorni, sia invece previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche; l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi, con la conseguente non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, avvenga anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal regolamento di istituto; l'attribuzione di un voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento in attività di approfondimento in materia di

cittadinanza attiva e solidale; al voto di comportamento, riferito all'intero anno scolastico, sia attribuito maggior peso nella valutazione complessiva, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione; per quanto riguarda la scuola secondaria superiore, l'attribuzione di un voto di comportamento pari a sei decimi comporti la sospensione del giudizio sull'ammissione alla classe successiva e l'assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la valutazione periodica e finale degli apprendimenti del secondo ciclo di istruzione sia espressa in decimi. Passando a descrivere il contenuto dell'articolo 2 del disegno di legge, evidenzia che la disposizione interviene sulle sezioni a metodo didattico differenziato. Le disposizioni in questione sono in particolare volte a stabilizzare ed aggiornare le disposizioni che, sinora in via solo sperimentale, consentono alle sezioni di scuola dell'infanzia e alle classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori di continuare a funzionare con il metodo Montessori, nonché a consentire, a determinate condizioni, l'attivazione a regime anche di classi di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media) a metodo Montessori, a partire dall'anno scolastico 2025/2026, superando dunque la fase sperimentale attualmente in corso. Il disegno di legge, inoltre, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori, la disciplina di dettaglio su istituzione e funzionamento delle sezioni e classi a metodo Montessori nell'ambito del primo ciclo di istruzione, nonché sull'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica e sui relativi requisiti di accesso e consente al Ministero dell'istruzione e del merito di autorizzare lo svolgimento, presso università ed enti di formazione, di corsi annuali di differenziazione didattica a metodo Agazzi per le scuole dell'infanzia e a metodo Pizzigoni per le scuole primarie, ai fini del conseguimento della specializzazione necessaria per concorrere all'attribuzione delle relative cattedre. L'articolo 3, in materia di tutela dell'autorevolezza e decoro delle istituzioni e del personale scolastico, prevede che, con

la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, sia sempre ordinato, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da euro 500 a euro 10.000 a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa.

Per quanto riguarda più specificamente i profili di competenza della Commissione Affari costituzionali, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, afferma che viene prevalentemente in rilievo la competenza esclusiva statale in materia di « norme generali sull'istruzione », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione; con riferimento all'articolo 3, assume rilievo anche la competenza esclusiva statale in materia di « ordinamento civile e penale » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione. Evidenzia in merito che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005 ha precisato che « le norme generali in materia di istruzione – di competenza esclusiva dello Stato – sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale ». In tal senso, le norme generali si differenziano dai « principi fondamentali » – che, in materia di istruzione, sono destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente –, i quali, « pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose ». Segnala poi che la Corte – tornata sull'argomento anche con la sentenza n. 200 del 2009 – ha rilevato che rientrano tra le norme generali sull'istruzione quelle relative alla valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, nonché quelle concernenti, tra le altre, la razionalizzazione e l'accorpamento delle classi di concorso, la rimodulazione dell'organizzazione

didattica delle scuole primarie e la revisione dei criteri per la definizione degli organici, in quanto disposizioni che contribuiscono a delineare la struttura di base del sistema di istruzione, che non necessitano di un'ulteriore normazione a livello regionale. Le stesse, infatti, pur avendo un impatto indiretto su profili organizzativi del servizio scolastico, rispondono alla esigenza essenziale di fissare standard di qua-

lità dell'offerta formativa volti a garantire un servizio scolastico uniforme sull'intero territorio nazionale.

Formula dunque una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1946, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2024, recante « Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale »;

rilevato che:

il decreto-legge in conversione muove da una triplice esigenza: garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e sostenere il lavoro agricolo e le filiere produttive, anche attraverso il contrasto al fenomeno del consumo del suolo a vocazione agricola e l'efficientamento del sistema dei controlli nel settore agroalimentare; salvaguardare la biodiversità, il patrimonio animale e le relative filiere produttive nazionali attraverso misure volte alla prevenzione ed eradicazione della peste suina africana ed alla mitigazione dei danni connessi alla diffusione della specie del granchio blu; adottare ulteriori interventi di carattere finanziario volti ad assicurare la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

il disegno di legge di conversione è stato presentato il 15 maggio scorso al Senato in prima lettura, che ha apportato modifiche e integrazioni al testo del decreto-legge, che consta ora di 33 articoli;

in particolare, il decreto-legge, anche a seguito delle modifiche approvate dal Senato, prevede all'articolo 1, interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica in cui versano le imprese agricole, della

pesca e dell'acquacoltura a causa della guerra in Ucraina, con particolare riguardo al settore cerealicolo, vitivinicolo, florovivaistico, della pesca e dell'acquacoltura;

inoltre, il provvedimento d'urgenza reca agli articoli 1-ter, 2 e 2-bis misure di sostegno al settore agricolo per danni causati da calamità naturali e all'articolo 3 analoghe misure per fronteggiare i danni causati all'agricoltura da infestazioni fitosanitarie;

misure di contrasto alla peste suina sono previste all'articolo 6 e all'articolo 10 del decreto-legge;

gli articoli 2-ter e 2-quater e 2-quinquies recano misure volte a contrastare il caporalato;

interventi di contrasto alle pratiche sleali sono previsti all'articolo 4 e all'articolo 9-ter mentre gli articoli 4-ter e 9-bis intervengono sulle sanzioni per la violazione di norme in materia alimentare e per la produzione di latte; l'articolo 9 istituisce la figura del personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e pone, inoltre, il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

gli articoli 5 e 5-bis intervengono in materia di installazione di impianti fotovoltaici e impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole;

gli articoli 7, 8 e 11 contengono disposizioni relative alla nomina o alle funzioni dei Commissari straordinari (contro

la diffusione del granchio blu, la tubercolosi bovina e bufalina e il fenomeno della scarsità idrica);

le misure organizzative sono introdotte dall'articolo 3-bis (digitalizzazione di adempimenti per il settore vitivinicolo), dall'articolo 4-bis (obblighi di comunicazione per le imprese cerealicole) e dall'articolo 9-quater (incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura (SIN S.p.A.), nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)). Intervenendo sul personale, l'articolo 10-bis prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024 mentre l'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; infine, l'articolo 12-bis introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza;

gli articoli 13, 14, 15 e 15-bis recano misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento alle esigenze dell'ex gruppo ILVA;

infine, mentre l'articolo 1-bis prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. «Carta dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici, l'articolo 15-ter contiene la clausola di salvaguardia e l'articolo 16 dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è prevalentemente riconducibile alla competenza legi-

slativa statale in materia di tutela della concorrenza, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione, oltre che alla competenza legislativa residuale delle regioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

rilevano, altresì, le materie, di competenza esclusiva statale, « sistema tributario e contabile dello Stato », « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », « ordinamento civile e penale », « previdenza sociale » – di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere e), g), l) e o) – e quelle di competenza concorrente quali « tutela della salute », « alimentazione », « ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi » – di cui all'articolo 117, terzo comma;

a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. In particolare, il parere della conferenza Stato-regioni è richiesto all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto di nomina del Commissario straordinario nazionale per il contenimento e il contrasto del fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu mentre al medesimo articolo il comma 6 richiede che vengano sentite le regioni interessate ai fini dell'adozione del decreto di approvazione del piano di intervento per contenere e contrastare il fenomeno della diffusione e della proliferazione della specie granchio blu; altre disposizioni del decreto-legge, pur intervenendo su materie di competenza legislativa concorrente, quando non residuale, non prevedono invece forme di coinvolgimento delle autonomie territoriali (articolo 1, comma 4-ter articolo 1, comma 5-bis, articolo 1-ter, comma 1, lettera b), capoverso 3-quinquies articolo 2-quater, articolo 3, comma 8-bis, articolo 3-bis, comma 1 e articolo 8, comma 1),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1835, recante « Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale »;

rilevato che:

la Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale è volta alla commemorazione dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento nazista a causa del proprio rifiuto di collaborare con il nazionalsocialismo dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943;

la proposta di legge, composta da 4 articoli, prevede che gli organi competenti in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente promuovano a tal fine iniziative celebrative di vario tipo (articolo 1), anche attraverso il coinvolgimento di scuole, università e associazioni determinate (articolo 2), senza che la Giornata in questione sia considerata solennità civile (articolo 3) e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 4);

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alla materia di competenza esclusiva statale « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione, nonché alle materie di competenza concorrente « valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali » e – con riguardo al coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università – « istruzione », di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

le iniziative celebrative previste dall'articolo 1 non richiedono forme di raccordo fra Stato e regioni, in quanto – al di là della dimensione nazionale – hanno carattere facoltizzante e non comprimono, comunque, l'autonoma potestà degli enti territoriali e locali di organizzare attività e iniziative in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1830, approvato dal Senato, recante « Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati »;

rilevato che:

il disegno di legge, composto da 3 articoli, reca numerose novelle a testi legislativi in vigore;

in particolare, l'articolo 1 interviene in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, disponendo altresì che, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, si proceda ad una revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado;

l'articolo 2 reca disposizioni in merito alle sezioni a metodo didattico differenziato, quali i metodi Montessori, Agazzi e Pizzigoni;

l'articolo 3 prevede che, con la sentenza di condanna per i reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale della scuola, a causa o nell'esercizio del suo ufficio o delle sue funzioni, è sempre ordinato, oltre all'even-

tuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma di denaro a titolo di ripara-zione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono riconducibili alla materia « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, oltre che alla materia « ordinamento civile e penale », anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

la Corte costituzionale, in diverse pronunce, ha tracciato il confine tra le « norme generali sull'istruzione », di competenza legislativa esclusiva dello Stato, sorrette da un'esigenza unitaria e quindi applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale, e i « principi fondamentali » in materia di istruzione, che sono invece destinati ad orientare le regioni negli ambiti di competenza concorrente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	38

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da domani mercoledì 10 luglio e che la Commissione di merito ha chiesto di rendere il parere nella seduta odierna.

Alessandro PALOMBI (FDI), *relatore*, precisa che la presente relazione si sofferma sui contenuti del provvedimento che riguardano aspetti di interesse della Commis-

sione Giustizia, rinviando invece alla documentazione predisposta dagli uffici l'illustrazione complessiva del testo.

L'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, nel citato decreto sono inserite alcune definizioni – « costo di produzione » e « costo medio di produzione » – e si specifica che, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione di prodotti agricoli, i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione.

Viene introdotta la possibilità per il contraente che abbia commesso una pratica commerciale sleale di beneficiare di una riduzione del 50 per cento della sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 198 del 2021 se, entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione, dimostra di aver posto in essere misure per elidere le conseguenze dannose dell'illecito.

Per i casi di violazione dell'obbligo di stipula per iscritto del contratto di cessione prima della consegna dei prodotti ceduti, si chiarisce che costituisce attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito la ripetizione in forma scritta del contratto

concluso oralmente. Costituisce altresì attività idonea a elidere le conseguenze dannose dell'illecito – in caso di imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione – la modifica delle condizioni contrattuali eccessivamente gravose, mediante offerta formale al fornitore della corresponsione di un prezzo superiore ai costi di produzione da quest'ultimo sostenuti e comunque del pagamento dell'intero importo convenuto nel contratto di cessione.

L'articolo 4-*bis*, introdotto dal Senato, ridefinisce la disciplina concernente gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, al fine di un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali. In particolare, si prevede che, a decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, pur essendovi obbligati, non hanno provveduto tempestivamente alla comunicazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 500 a euro 2.000. Inoltre, si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 4.000 per coloro che non rispettano le modalità di comunicazione e di tenuta telematica dell'apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, che sono stabilite con i decreti del MASAF.

La norma in commento designa come autorità competente allo svolgimento dei controlli, e all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del MASAF, previa adozione dei decreti attuativi.

L'articolo 4-*ter*, introdotto dal Senato, modifica una serie di atti normativi nell'intento di rafforzare le sanzioni per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili in caso di violazione di specifiche norme in materia alimentare.

In particolare, il comma 1 integra articolo 2 del decreto legislativo n. 190 del 2006, riguardante la violazione degli obbli-

ghi in materia di rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime, prevedendo che, se le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa, le relative sanzioni amministrative sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.

Il comma 2 modifica gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 103 del 2016, concernenti la violazione delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e relative alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva. Sono quindi inasprisce le sanzioni per la violazione degli obblighi volti a garantire l'identificabilità delle partite di olio, anche in questo caso aumentandole di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese. Inoltre, specifica che per le medie e grandi imprese non si applica la riduzione della sanzione nel caso in cui la violazione riguardi piccoli quantitativi.

Il comma 3 reca modifiche al decreto legislativo n. 297 del 2004, recante disposizioni sanzionatorie relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, specifica che le sanzioni amministrative sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese.

Il medesimo aumento viene previsto ai sensi del comma 4, che modifica la disciplina delle sanzioni applicabili ai casi di mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze.

L'articolo 5 limita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra e in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree. In particolare, il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, disciplina la durata, che non può essere inferiore a sei anni, e il rinnovo dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'articolo 6, comma 3, modificato al Senato, definisce i poteri del Commissario straordinario istituito dal decreto-legge n. 9 del 2022 al fine di attuare e coordinare le misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA). La disposizione in esame dispone che, per l'attuazione dei poteri attribuitigli, il Commissario straordinario provvede a mezzo di ordinanze e opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione.

L'articolo 9-*bis*, introdotto al Senato, riduce le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi.

In particolare, riduce le sanzioni per chi non adempie agli obblighi di registrazione entro 20 giorni, sia nel minimo (da 5.000 a 1.000 euro) che nel massimo (da 20.000 a 6.000 euro). Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione viene ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per due mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.

Si prevede, inoltre, che, le sanzioni per i piccoli produttori siano applicabili a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024.

L'articolo 9-*ter*, introdotto al Senato, reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche, stabilendo che, in caso di inadempienza degli obblighi di pagamento relativi allo svolgimento delle attività della struttura di controllo, si applica una sanzione pari all'importo non corrisposto, oltre all'obbligo di versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali.

L'articolo 13, comma 2-*bis*, introdotto al Senato, modifica la normativa concernente la destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, al fine di consentirne la destinazione all'attuazione di interventi che hanno ad oggetto la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del 2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo approvato dal Senato);

premessi che:

l'articolo 4 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare;

l'articolo 4-bis, introdotto dal Senato, ridefinisce la disciplina concernente gli obblighi di comunicazione cui sono soggette le aziende che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri, anche con riguardo alla disciplina sanzionatoria;

l'articolo 4-ter, introdotto dal Senato, modifica una serie di atti normativi nell'intento di rafforzare le sanzioni per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili in caso di violazione di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti;

l'articolo 5 comma 2-bis, introdotto al Senato, disciplina la durata e il rinnovo dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

l'articolo 6, comma 3 nel definire i poteri del Commissario straordinario istituito dal decreto-legge n. 9 del 2022 al fine di attuare e coordinare le misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) prevede che possa provvedere a mezzo di ordinanze, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione;

l'articolo 9-bis, introdotto al Senato, riduce le sanzioni applicabili ai casi di violazione degli obblighi di registrazione relativi al monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi;

l'articolo 9-ter, introdotto al Senato, reca modifiche in materia di controlli sulle denominazioni protette e sulle produzioni biologiche;

l'articolo 13, comma 2-bis, introdotto al Senato, modifica la normativa concernente la destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro con una delegazione del Parlamento della Repubblica di Moldova 39

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

Martedì 9 luglio 2024.

Incontro con una delegazione del Parlamento della Repubblica di Moldova.

L'incontro informale si è svolto dalle
13.50 alle 14.25.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa, Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 12.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, evidenzia come il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 del 2024 rechi misure urgenti a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati (Capo I, articoli 1-5-*bis*), per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA) e di altre patologie animali, per il contenimento del granchio blu (Capo II, articoli 6-8), per il rafforzamento dei

controlli nel settore agroalimentare (Capo III, articoli 9-9-*quater*), in materia faunistica e venatoria (Capo IV, articoli 10-12-*bis*) e per le imprese di interesse strategico nazionale (Capo V, articoli 13-16).

Illustra, dunque, le disposizioni rilevanti per i profili di competenza della Commissione, rinviando per i dettagli al *dossier* predisposto dagli Uffici. In particolare, nell'ambito del Capo II, sottolinea come l'articolo 6, comma 3 preveda il concorso del personale delle Forze armate (oltre che delle organizzazioni di volontariato di protezione civile) all'attuazione delle misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Evidenzia come la norma in esame introduca un nuovo articolo 2-*bis*, al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, al fine di stabilire che le misure adottate dal Commissario straordinario siano attuate anche con il concorso del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare, previa frequentazione di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento. Osserva, peraltro, che il comma 2 del nuovo articolo 2-*bis* autorizza un contingente massimo di 177 unità di personale

delle Forze armate a svolgere il servizio in questione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Osserva, ancora, come i relativi oneri (riferiti a personale e funzionamento), nel limite massimo di euro 2.000.000 per l'anno 2024 e di euro 1.000.000 per l'anno 2025, siano a carico del Commissario straordinario. A tale personale possono essere corrisposti compensi per prestazioni di lavoro straordinarie, oltre i limiti massimi di legge, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale. Sottolinea come il comma 3 del nuovo articolo 2-bis, al fine di consentire l'adempimento dei compiti assegnati, preveda l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale militare non appartenente all'Arma dei carabinieri. In particolare, ricorda come i militari possano procedere alla identificazione di persone al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività. Evidenzia come ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate possa accompagnare le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Ricorda come il comma 4 del medesimo articolo preveda la possibilità, per il personale impiegato nella particolare attività di bio-regolazione, di utilizzare le armi in dotazione, ove compatibili con il servizio. Da ultimo, sottolinea come il comma 5 stabilisca che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81, gli obblighi del datore di lavoro siano a carico del Commissario straordinario.

Evidenzia come l'articolo 9 rechi modifiche al Codice dell'ordinamento militare allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti di elevata specializzazione in materia di tutela agroalimentare. Sottolinea come il comma 1, la lettera a), al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, istituisca la figura del personale ispettivo con competenza in polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive. Osserva come l'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), rechina modifiche volte a porre il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Rileva, da ultimo, come il comma 2 dell'articolo 9 stabilisca una clausola di invarianza finanziaria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.10.

ALLEGATO

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione IV (Difesa),

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato);

rilevato che l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge prevede il concorso del personale delle Forze armate per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana;

considerato, altresì:

che l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), al fine di rafforzare le funzioni dell'Arma

dei Carabinieri in materia di tutela agroalimentare, viene istituita la figura del personale ispettivo con competenza in polizia agroalimentare, stabilendo le modalità per definirne le competenze e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive;

che l'articolo 9, comma 1, lettere *b*) e *c*), recano modifiche volte a porre il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri alle dipendenze funzionali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità e delle foreste, in luogo del Ministro della transizione ecologica, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	43
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Atto n. 166 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Atto n. 157.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 luglio 2024.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, fa presente preliminarmente che il Presidente della Camera ha trasmesso il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che, pertanto, è ora possibile per la Commissione esprimersi sul provvedimento in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata nella seduta del 26 giugno 2024, evidenzia che agli adempimenti connessi alle attività di individuazione e di misurazione delle sostanze tossiche, ai fini della verifica del rispetto dei valori limite, i soggetti pubblici interessati potranno far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria stabilita dall'articolo 22 del provvedimento, considerando che il provvedimento in esame estende sostanzial-

mente l'applicabilità delle misure già previste dalla direttiva 2004/37/CE e dalle sue successive modificazioni, relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, alle sostanze tossiche per la riproduzione umana.

Segnala, inoltre, che all'attuazione delle novelle di cui all'articolo 10, che introduce ulteriori previsioni a tutela dei lavoratori, nel caso in cui non sia possibile evitare l'uso di sostanze tossiche, incluse quelle nocive per la riproduzione, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che le medesime disposizioni costituiscono una specificazione del generale principio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f*), che richiede la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso.

Rileva, altresì, che le novelle di cui all'articolo 13, che recano disposizioni volte ad assicurare periodicamente l'informazione e la formazione ai lavoratori esposti anche a sostanze tossiche per la riproduzione, costituiscono una specificazione di quanto già sancito dall'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai sensi del quale la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Evidenzia, infine, che agli oneri connessi alla sorveglianza sanitaria per alcuni tipi di sostanze, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i cui oneri sono a carico dei datori di lavoro.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (Atto n. 157);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

agli adempimenti connessi alle attività di individuazione e di misurazione delle sostanze tossiche, ai fini della verifica del rispetto dei valori limite, i soggetti pubblici interessati potranno far fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria stabilita dall'articolo 22 del provvedimento, considerando che il provvedimento in esame estende sostanzialmente l'applicabilità delle misure già previste dalla direttiva 2004/37/CE e dalle sue successive modificazioni, relative alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, alle sostanze tossiche per la riproduzione umana;

all'attuazione delle novelle di cui all'articolo 10, che introduce ulteriori previsioni a tutela dei lavoratori, nel caso in cui non sia possibile evitare l'uso di sostanze tossiche, incluse quelle nocive per la riproduzione, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenuto conto che le medesime disposizioni costituiscono una specificazione del generale principio di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *f*), che richiede la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

le novelle di cui all'articolo 13, che recano disposizioni volte ad assicurare periodicamente l'informazione e la formazione ai lavoratori esposti anche a sostanze tossiche per la riproduzione, costituiscono una specificazione di quanto già sancito dall'articolo 37, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai sensi del quale

la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;

agli oneri connessi alla sorveglianza sanitaria per alcuni tipi di sostanze, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente alle attività di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008, i cui oneri sono a carico dei datori di lavoro,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi.

Atto n. 166.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del si-

stema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3 della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale. Il provvedimento è composto di 10 articoli e contiene, in allegato, le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di 122 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Nel rinviare per maggiore completezza alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento agli articoli 1, 7 e 9, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, all'articolo 1, l'approvazione delle disposizioni di cui all'allegato 1 dello schema di decreto legislativo contenente le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui dirà in seguito trattando l'allegato 1. Rileva inoltre che l'articolo 7 prevede disposizioni di coordinamento con le norme contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, precisando al comma 3, che le sanzioni amministrative introdotte dal presente provvedimento, di cui all'allegato 1 e all'articolo 3, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Evidenzia infine che l'articolo 9 reca disposizioni finanziarie che prevedono alle minori entrate derivanti dall'articolo 96, comma 14, dell'allegato 1, valutate in 131.497 euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo.

Per quanto riguarda l'ammontare e la decorrenza degli effetti finanziari del provvedimento, rileva che, poiché l'articolo 7, comma 3, dispone che le sanzioni amministrative di cui all'allegato 1, da cui derivano tali effetti, si applicano alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e quindi verosimilmente in una data ricadente nell'anno 2024, ciò dovrebbe implicare la contabilizzazione degli effetti finanziari, posi-

tivi e negativi, già a partire dal 2024, sebbene in tale anno l'imputazione dovrebbe avvenire solo per quota parte del loro ammontare annuo ossia in proporzione al presumibile periodo di vigenza del provvedimento, in modo da escludere una sovrastima del relativo effetto netto. Ciononostante, osserva invece che, sia il prospetto riepilogativo, sia l'articolo 9 contabilizzano gli effetti finanziari nel loro intero ammontare annuo fin dal primo anno di decorrenza degli stessi, anno che viene per altro diversamente identificato: l'anno 2025 secondo il prospetto riepilogativo, l'anno 2024 secondo l'articolo 9. Su tali aspetti ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Con riferimento all'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che le norme in esame modificano la disciplina concernente la professione di spedizioniere doganale, subordinando l'esercizio della professione di spedizioniere doganale al rilascio di apposita patente, con validità illimitata, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Fa presente che sono disciplinati gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, le relative procedure di indizione, l'oggetto e il numero delle prove, nonché la composizione della commissione esaminatrice, che opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto ai componenti della stessa non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto riguardo agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della commissione ai quali spettano le indennità che sono poste a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Segnala che la relazione tecnica afferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica giacché ai componenti della commissione non spettano compensi o altri emolumenti e che la stessa è composta in parte da dirigenti, per i quali si applica il principio di onnicomprensività della retribuzione, e in parte da altri soggetti, due spedizionieri e un professore universitario, ai quali spettano le citate indennità. In proposito, segnala che la relazione

tecnica non menziona i costi connessi agli aspetti logistici e organizzativi relativi all'espletamento delle prove di esame che, in mancanza di precisazioni nel testo del provvedimento, sarebbero da porre a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al fine di escludere tale eventualità, andrebbe pertanto valutata, a suo avviso, l'opportunità di precisare nel testo del provvedimento che tali costi sono da porre a carico dei soggetti partecipanti alle prove al momento dell'iscrizione all'esame. Su tale aspetto ritiene pertanto necessaria una valutazione da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che il comma 3 dell'articolo 1-bis della legge n. 213 del 2000, introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, reca una clausola di invarianza riferita al funzionamento della commissione esaminatrice degli esami di Stato per il conseguimento della patente di spedizioniere doganale, in base alla quale la predetta commissione opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato e ai relativi componenti non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo quanto previsto dal successivo articolo 1-ter, comma 8, che prevede che le indennità spettanti agli spedizionieri doganali e ai professori universitari chiamati a far parte della medesima commissione siano a carico del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, segnala che andrebbe valutata l'opportunità di riferire la clausola di invarianza, che esclude oneri a carico del bilancio dello Stato, al più ampio aggregato della finanza pubblica, tenuto conto che della commissione esaminatrice fanno parte anche dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate.

Con riferimento all'articolo 3, evidenzia preliminarmente che le norme introducono numerose modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 che reca il testo unico delle disposizioni legislative concer-

nenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. Rileva che le modifiche, per lo più, ampliano l'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative a discapito di quelle penali lasciando invariato l'importo da corrispondere oppure perseguono finalità di coordinamento del testo unico oggetto di modifica con altre norme già vigenti. Fa inoltre presente che le modifiche stesse introducono disposizioni sulla destinazione di beni sequestrati o confiscati nel corso di operazioni di polizia di contrasto alla sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati, prevedendo, tra l'altro, che gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. Segnala che riguardo a tali disposizioni la relazione tecnica, senza fornire ulteriori informazioni, si limita ad affermare che gli adempimenti ad esse connessi sono effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e ad invarianza di oneri. Ciò stante, ritiene pertanto necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi, al fine di escludere che da tali adempimenti possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In merito alle restanti disposizioni, invece, non ha osservazioni da formulare, atteso il carattere ordinamentale delle stesse, come confermato dalla relazione tecnica.

Per quanto concerne l'allegato 1 al provvedimento e, in particolare, le disposizioni del Titolo II, composto dagli articoli da 27 a 43, evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, l'obbligazione doganale e i diritti doganali, di cui agli articoli da 26 a 30, la rappresentanza doganale, di cui agli articoli da 31 a 33 e le procedure di accertamento e revisione dell'accertamento stesso, di cui agli articoli da 34 a 43.

In proposito, segnala che l'articolo 39, recante misure di potenziamento dello sportello unico doganale e dei controlli – S.U.Do.Co., presenta elementi di novità rispetto alla normativa vigente, posto che

esso prevede, con particolare riferimento alla natura dei controlli, in aggiunta ai controlli amministrativi, già contemplati dalle disposizioni vigenti, che, qualora le amministrazioni competenti intendano effettuare controlli amministrativi basati su una valutazione del rischio o sul criterio casuale, la relativa analisi del rischio e quindi la selezione delle operazioni doganali da sottoporre a controllo debba essere integrata nell'analisi dei rischi in uso all'Agenzia. Rileva che anche i citati controlli devono essere effettuati secondo il principio dello sportello unico dell'Unione europea e con le modalità dello Sportello unico doganale e dei controlli. Ciò stante, andrebbero quindi forniti, a suo avviso, elementi di informazione volti ad assicurare che le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti a consentire al S.U.Do.Co. di adempiere ai propri compiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 169 del 2016, che stabilisce che le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento delle attività dello sportello unico debbono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, al fine di assicurare l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al Titolo III, composto dagli articoli da 57 a 67, evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, l'esercizio della temporanea custodia, di cui all'articolo 57, l'entrata delle merci dai laghi, via mare e via aerea, di cui agli articoli da 58 a 60 e da 64 a 66 e l'uscita delle merci, di cui all'articolo 67. Inoltre rileva che gli articoli da 61 a 63 confermano l'obbligo per i comandanti e i capitani di redigere un manifesto del carico, il cui contenuto è stabilito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e che la trasmissione di tale manifesto, all'articolo 62, contenente le informazioni prescritte, assolve agli obblighi dichiarativi secondo quanto previsto dalla normativa doganale

dell'Unione. Segnala in proposito che la norma in esame sembra rivestire carattere innovativo relativamente alla trasmissione telematica del manifesto, comportando l'abrogazione delle norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale che comportano la consegna materiale del documento. Fa presente che la relazione tecnica sottolinea che la norma reca disposizioni concernenti gli obblighi dichiarativi connessi alla trasmissione del manifesto, che saranno individuati da apposito provvedimento dell'Agenzia e afferma che si provvede agli adempimenti connessi alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, al fine di assicurare che l'attuazione delle disposizioni non determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, andrebbero acquisite, a suo avviso, maggiori informazioni dal Governo circa l'attuale sistema di trasmissione del manifesto di carico, onde poter escludere la necessità di un adeguamento dei sistemi informativi dell'Agenzia. Non ha inoltre osservazioni per i profili di quantificazione con riferimento alle restanti norme dal momento che, come affermato dalla stessa relazione tecnica, esse rivestono carattere ordinamentale e riproducono nella sostanza la normativa vigente.

Per quanto concerne il titolo IV, composto dagli articoli da 68 a 77, evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano, riproducendo sostanzialmente la normativa vigente, la custodia temporanea delle merci e vigilanza, di cui agli articoli 68 e 69. In particolare, rileva che, rispetto alla normativa vigente, si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di stabilire i criteri in base ai quali l'Agenzia fissa e aggiorna l'importo dovuto per le spese di custodia nei magazzini di temporanea custodia sotto diretta gestione dell'Agenzia, di cui all'articolo 68. Segnala che l'articolo 69 conferma invece l'affidamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'esercizio della vigilanza sui magazzini e sui depositi doganali, da effettuarsi in via ordinaria, ogni due anni o in via straordinaria in base a

ragioni di opportunità. Al riguardo, evidenzia che rispetto alla normativa vigente, l'articolo 69 non riproduce il terzo comma dell'articolo 161 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in base al quale la spesa delle verificazioni ordinarie è a carico del concessionario del deposito, mentre quella relativa alle verificazioni straordinarie è a carico del concessionario nel solo caso in cui si accerti, in confronto del carico di magazzino, una differenza di qualità o di quantità non giustificata. Evidenzia che la relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui agli articoli 68 e 69 non innovano rispetto a quanto previsto dagli articoli 156 e 161 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, in quanto le attività stabilite sono coerenti con le modalità organizzative già in essere e sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Rileva inoltre che la relazione tecnica precisa che, pur non essendo stata replicata la previsione del secondo comma dell'articolo 161 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, che prevede che la spesa delle verificazioni ordinarie nonché di quelle straordinarie dalle quali emerga una differenza di qualità o di quantità non giustificata sia a carico del concessionario, l'articolo 69 non modifica la prassi operativa, atteso che l'articolo 52 del Codice doganale unionale riserva comunque alle autorità doganali l'imposizione di oneri o il recupero di costi per servizi specifici resi. Fa presente, pertanto, che, secondo la relazione tecnica, la misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali sarà stabilita con provvedimento dell'Agenzia. Tutto ciò considerato, andrebbe pertanto valutata, a suo avviso, l'opportunità di stabilire espressamente, all'articolo 69, che l'Agenzia con proprio provvedimento provvede alla fissazione della misura degli oneri dovuti dai gestori dei magazzini e depositi doganali, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 52 del Codice doganale unionale. Non ha invece osservazioni da formulare con riferimento alle restanti disposizioni in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole</i>)	50
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	55
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	56
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Atto n. 159 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	57
ERRATA CORRIGE	54

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti atti-*

nenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco OSNATO, *presidente*, rammenta che la discussione in Assemblea del provvedimento è prevista a partire da domani, 10 luglio. Invita la relatrice, onorevole Matteoni, a illustrare i contenuti del provvedimento e a formulare una proposta di parere.

Nicole MATTEONI (FDI), *relatrice*, ricorda che il provvedimento reca un complesso di norme in materia di attività agricole. Più in dettaglio, esso contiene: inter-

venti a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati; misure urgenti per il contrasto della diffusione della peste suina africana, della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu; misure urgenti per la razionalizzazione della spesa, per l'efficientamento del sistema informatico agricolo nazionale e per il rafforzamento dei controlli nel settore agroalimentare; norme in materia faunistica e venatoria, nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare; misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per l'illustrazione dettagliata del contenuto del provvedimento, evidenzia le disposizioni di interesse per la Commissione Finanze.

Ricorda anzitutto il comma 2 dell'articolo 1, che dispone una moratoria su mutui e finanziamenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un calo del volume d'affari di almeno il 20 per cento o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione delle quantità conferite o della produzione primaria almeno pari al 20 per cento nel 2023. In particolare, viene prevista la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in scadenza nel 2024, la proroga per 12 mesi dei termini di rimborso senza oneri per le parti e il differimento automatico della scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia e dall'ISMEA.

Segnala poi l'articolo 1, comma 7 che ridisciplina, per l'anno 2024, il credito di imposta per investimenti nella ZES unica del Mezzogiorno per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, già disciplinato dall'articolo 16 del decreto-legge n. 123 del 2024, con una formulazione ritenuta tuttavia eccessivamente generica in relazione agli adempimenti richiesti dalla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

Ricorda che tale credito di imposta è stato introdotto in favore delle imprese che abbiano effettuato investimenti diretti all'acquisto di beni strumentali, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. L'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, riconosce alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura un credito d'imposta « secondo quanto disposto dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico ». La relazione illustrativa chiarisce che, in fase di attuazione della misura, è risultato evidente alle Amministrazioni coinvolte come il comma 1, pur prescrivendo l'applicazione della misura anche al settore dell'agricoltura, delle foreste e della pesca, operava solamente un generico rinvio al rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e dunque non consentiva di adempiere tout court agli obblighi di comunicazione o notifica alla Commissione Europea, difettando degli elementi essenziali necessari. La norma abroga pertanto l'articolo 16, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 123 del 2024 e introduce, con specifico riguardo alle imprese sopracitate, una nuova agevolazione fiscale, in parte analoga a quella prevista dalla norma abrogata, precisando i riferimenti alla normativa europea in tema di aiuti di Stato rilevante per il settore di riferimento. In analogia con la previgente disciplina, il credito di imposta spetta alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, con esclusivo riferimento all'acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste

dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esso spetta nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024. Sono agevolabili gli investimenti finalizzati all'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Si prevede, con riguardo al valore dei terreni e degli immobili, un limite pari al 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato. Rispetto a quanto già disciplinato dall'articolo 16 del decreto-legge, 19 settembre 2023, n. 124 sono presi in considerazione gli investimenti effettuati fino al 15 novembre 2024 e viene introdotta l'esclusione dall'agevolazione dei progetti di investimento di importo inferiore a 50 mila euro (invece dei precedenti 200 mila euro).

Segnala poi inoltre il comma 9-ter dell'articolo 1, introdotto dal Senato, il quale differisce dal 30 giugno al 31 agosto i termini di presentazione, per le aziende agricole, di alcune dichiarazioni necessarie per accedere a tutte le funzionalità del sistema « Carta dell'uso dei suoli » e così avvalersi di aliquote ridotte di accisa relative ai prodotti energetici. Tale differimento opera solo per l'anno 2024. Si tratta dello slittamento dei termini previsti per presentare la documentazione necessaria per avvalersi: dell'accisa ridotta sul gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota normale; dell'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente; dell'accisa ridotta sulla benzina, nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale; dell'accisa ridotta 10 per cento dell'aliquota ordinaria sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture florovivaistiche. Tali agevolazioni sono riconosciute: agli esercenti le attività svolte in lavori

agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica e nell'anagrafe delle aziende agricole; alle cooperative, parimenti iscritte nel registro delle imprese, costituite tra i soggetti sopra citati, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese; alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche; ai consorzi di bonifica e di irrigazione; alle imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese.

Segnala altresì che al Senato sono stati introdotti i due nuovi commi 2-ter e 2-*quater* all'articolo 5, i quali prevedono che il reddito d'impresa derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di « agrarietà » previsto dalla legislazione vigente, sia determinato nei modi ordinari. In base alla legislazione vigente, invece, il contribuente può scegliere l'opzione, per la parte eccedente il limite di « agrarietà » (sino a 260.000 kWh anno), di determinare il reddito applicando ai corrispettivi un coefficiente di redditività del 25 per cento.

Infine rileva che è di interesse per la Commissione Finanze l'articolo 13, comma 2, il quale interviene sulle disposizioni che autorizzano il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva s.p.a. La modifica in commento dispone che il MEF, al fine di attuare tale previsione, possa avvalersi di primarie istituzioni finanziarie senza applicazione delle disposizioni vigenti in materia di limiti di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica.**C. 1896 Governo.**

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Marco OSNATO, *presidente e relatore*, ricorda anzitutto che l'inizio della discussione del provvedimento in Assemblea è previsto a partire da lunedì 15 luglio. In qualità di relatore, passa, quindi, ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Nel rinviare, per una disamina più approfondita, alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che il provvedimento – che consta di 4 articoli – reca, all'articolo 1, modifiche puntuali a varie disposizioni del Testo unico dell'edilizia (TUE), di cui al D.P.R. n. 380 del 2001.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala che la lettera *d*) integra l'articolo 31, comma 5, del TUE, che disciplina le vicende riguardanti le opere acquisite gratuitamente al patrimonio del Comune nel caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o in difformità dallo stesso, non rimossi entro 90 giorni dall'ingiunzione di rimozione o di demolizione. In particolare, si attribuisce al Comune la facoltà di alienare il bene e l'area di sedime nel rispetto di alcune prescrizioni e delle disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica.

L'articolo 2 introduce disposizioni finalizzate al mantenimento delle strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante l'emergenza sanitaria da Covid-19.

L'articolo 3 reca norme finali e di coordinamento. Per quanto riguarda i profili di interesse per la Commissione, segnala che il comma 3 di tale disposizione interviene sull'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 – relativo alla semplificazione delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali – introducendovi un nuovo comma 7-*bis*. Al riguardo, rammenta che il comma 7 del richiamato articolo 56-*bis* demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle

finanze la riduzione delle somme spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà, a titolo non oneroso, beni immobili già utilizzati a titolo oneroso. Inoltre si prevede che, ove non sia possibile procedere all'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato attraverso la riduzione delle risorse, l'Agenzia delle entrate proceda al relativo recupero a valere sui tributi spettanti all'ente.

Per effetto della novella in esame, i richiamati decreti del Ministro dell'economia e delle finanze prevedono altresì la ripartizione della riduzione ovvero del recupero delle minori entrate per lo Stato, in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto ministeriale. Tale disposizione si applica limitatamente alle annualità pregresse.

L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto.

Alla luce di tali considerazioni, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 14.**ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 9 luglio 2024. – Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE.

Atto n. 159.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del

giorno, rinviato da ultimo nella seduta del 3 luglio 2024.

Marco OSNATO, *presidente*, intervenendo in sostituzione del relatore onorevole Centemero, ripercorre brevemente la relazione illustrata da quest'ultimo nella seduta del 26 giugno e formula sull'atto una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.05.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 335 del 3 luglio 2024:

a pagina 116, trentaseiesima riga, eliminare la parola « UNEM, » e le parole « AssoPetroli Asso- ».

a pagina 116, trentasettesima riga, eliminare la parola « Energia, ».

a pagina 116, trentottesima riga, eliminare le parole « AssoPetroli-Assoenergia e ».

ALLEGATO 1

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il disegno di legge C. 1946, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 63/2024 recante « Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1896, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Atto n. 159.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. (Atto n. 159),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	59
Variazione della composizione della Commissione	59
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb. (Parere alla IV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	59
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	77
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	60
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	78
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	61
ALLEGATO 3 (Parere approvato)	79
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	62
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024. Atto n. 168 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	62
ALLEGATO 4 (Parere approvato)	80
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	63
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Seguito esame e rinvio)	63
ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)	81
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Seguito esame e rinvio)	72

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Inter-

viene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 11.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Variazione della composizione della Commissione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che per il gruppo Partito democratico-Italia democratica e progressista il deputato Nicola Zingaretti cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Giovanna Iacono, cui diamo il benvenuto. Comunico altresì che a far data da oggi la deputata Rosaria Tassinari sostituisce la deputata Rita Dalla Chiesa quale capogruppo in VII Commissione per il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE.

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale.**Nuovo testo C. 1835 e abb.**

(Parere alla IV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, riferisce che la proposta di legge, di cui la Commissione avvia oggi l'esame, ai fini del parere da rendere alla IV Commissione (Difesa), reca disposizioni per l'istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale.

Segnala che il nuovo testo del provvedimento in esame, adottato come testo base dalla Commissione di merito, si compone di 4 articoli.

L'articolo 1, comma 1, prevede che la Repubblica riconosca il giorno 20 settembre di ciascun anno quale Giornata degli internati italiani nei campi di concentra-

mento tedeschi, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare la memoria dei cittadini italiani, militari e civili, internati nei campi di concentramento, dove subirono violenze fisiche e morali e furono destinati al lavoro coatto, a causa del proprio rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. L'istituzione della Giornata nazionale è altresì volta ad onorare la memoria di tutti i militari italiani uccisi a causa del rifiuto di collaborare con lo Stato nazionalsocialista e con la Repubblica Sociale Italiana dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943.

Il successivo comma 2 prevede che, per celebrare la Giornata nazionale di cui al comma 1, gli organi competenti delle Province o delle Città Metropolitane, secondo quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, o dagli specifici ordinamenti degli enti locali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono promuovere e organizzare iniziative, manifestazioni pubbliche, cerimonie pubbliche per il conferimento della medaglia d'onore di cui al comma 3 e per la deposizione di una corona commemorativa presso l'Altare della Patria in Roma, oltre ad incontri, dibattiti, momenti comuni di ricordo e di riflessione, ricerche e pubblicazioni per diffondere la conoscenza, il valore storico, militare e morale della vicenda degli internati italiani nonché il ricordo delle sofferenze ad essi inferte, in violazione di tutte le leggi di guerra, dei diritti inalienabili della persona e quale atto di coercizione affinché si trasformino in un messaggio di pace rivolto soprattutto alle giovani generazioni.

Infine, riferisce che il comma 3 dispone che, in occasione della celebrazione della Giornata nazionale istituita dal comma 1, sia conferita la medaglia d'onore di cui all'articolo 1, comma 1272, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la Conven-

zione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, fatta a Ginevra il 27 luglio 1929, dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.

Passando all'articolo 2, comma 1, segnala che esso prescrive che i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della difesa e dell'interno stabiliscono le direttive per il coinvolgimento pubblico, delle scuole di ogni ordine e grado e delle università nella promozione delle iniziative per celebrare l'alto valore storico, morale ed educativo della Giornata di cui all'articolo 1. Il comma 2 stabilisce che alla realizzazione di tali iniziative partecipano, sulla base di un protocollo d'intesa con i Ministeri citati, l'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento, dalla guerra di liberazione (ANRP) e il suo centro studi, documentazione e ricerca con funzioni di coordinamento nonché l'Associazione nazionale ex internati (ANEI).

In fine, rappresenta che, ai sensi del comma 3, le citate Associazioni partecipano altresì alla realizzazione e alla promozione delle iniziative organizzate dagli organi competenti delle Province e delle Città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

Segnala per completezza che l'articolo 3 stabilisce che la Giornata nazionale non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 e che l'articolo 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare in ragione dell'accoglimento delle loro osservazioni.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare ed esprime la propria soddisfazione per come sono stati condotti i lavori in Commissione nonché per il fatto che sia

stato esplicitato, a differenza di quanto prevedeva il testo base, che tra gli internati cui si rivolge il provvedimento in esame rientrano i militari italiani che si rifiutarono di collaborare anche con la Repubblica Sociale Italiana oltre che con lo Stato nazionalsocialista.

Antonio CASO (M5S) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare in ragione di come si sono svolti i lavori in Commissione, manifestando il proprio apprezzamento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che il provvedimento affronta una materia molto complessa che riguarda pagine dolorose della storia nazionale, sottolineando che già la Presidenza del Consiglio aveva preso in considerazione la questione degli internati militari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere della relattrice.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla VIII Commissione (Ambiente), sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, segnala che il provvedimento si compone di tredici articoli.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione si sofferma, in particolare, sulle seguenti disposizioni.

Riferisce che l'articolo 4, comma 4, dispone, per l'anno 2024, a favore della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari un contributo straordinario di euro 750.000 al fine di rafforzarne l'operatività istituzionale, in linea con le iniziative di rivitalizzazione socio-culturale e di promozione e diffusione di iniziative artistiche e culturali del territorio di riferimento. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

In fine, rappresenta che l'articolo 12 proroga i termini di cui all'articolo 31, comma 1 e comma 4, del decreto legislativo 218 febbraio 2021, n. 36. In particolare, il termine relativo alle limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, è prorogato al 1° luglio 2025 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Inoltre, è prorogato al 1° luglio 2025 il termine entro il quale si intende abolito il vincolo sportivo previsto dalla Federazione sportiva nazionale o dalla Disciplina sportiva associata che non abbia provveduto all'adozione del regolamento entro il 31 dicembre 2023, per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

C. 1930 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione Cultura è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84 recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

Segnala che il provvedimento, che si compone di 17 articoli suddivisi in tre Capi, reca disposizioni volte a dare esecuzione al recente regolamento (UE) 2024/1252, che prefigge l'obiettivo di garantire all'Unione europea un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche, data la loro importanza per il funzionamento del mercato interno.

Ricorda che la normativa muove dal dato secondo cui l'accesso a determinate materie prime è considerato essenziale per l'economia dell'Unione europea e per il funzionamento del mercato interno. In tale contesto segnala che esiste infatti una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un'alta concentrazione dell'offerta in pochi Paesi terzi. Considerato inoltre il ruolo fondamentale delle materie prime nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e dato il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali, rileva che nei prossimi decenni la domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale.

A tal fine rappresenta che il citato regolamento europeo detta misure volte a: rafforzare le capacità dell'Unione europea in tutte le fasi della catena del valore, per rendere l'industria più resiliente e meno dipendente da Paesi terzi; identificare « progetti strategici » che potranno usufruire di agevolazioni amministrative e procedure semplificate; istituire, a livello nazionale, un punto di contatto per facilitare e coordinare le procedure, comprese le valutazioni ambientali.

Con riferimento ai profili di competenza e di interesse della VII Commissione segnala le seguenti disposizioni.

L'articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali la conferenza dei servizi.

In particolare, sottolinea che il comma 2 pone un termine non superiore a dieci mesi per il rilascio dell'autorizzazione unica, rilasciata dalla competente direzione generale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. Il secondo periodo specifica che gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del progetto strategico sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico. In forza del terzo periodo, nell'autorizzazione unica confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta (a prescindere dal relativo *nomen iuris*) previsti dalle norme vigenti in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere. L'autorizzazione unica è rilasciata in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata applicando gli articoli 14-bis e seguenti della legge n. 241 del 1990 (conferenza servizi semplificata). La norma impone la convocazione di tutte le amministrazioni competenti nella suddetta conferenza, comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini.

Infine, segnala che il comma 4 dispone che il termine di dieci mesi non è prorogabile se non in circostanze eccezionali, per un massimo di tre mesi, acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico istituito dall'articolo 6 mentre il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Riferisce che l'articolo 7, al comma 1, esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di

due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate nel medesimo comma.

Ai sensi del comma 2, l'attività di ricerca può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla comunicazione al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico. L'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Soprintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al MASE e al MIMIT l'adozione del relativo provvedimento. Ai sensi del comma 3, gli oneri delle verifiche e dei controlli sono a carico del ricercatore.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 11.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024.

Atto n. 168.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 3 luglio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente e relatore*, rammenta che il termine per l'espressione del parere scadrà giovedì 25 luglio prossimo.

In qualità di relatore formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 4*).

Irene MANZI (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dal relatore evidenziando come nonostante il previsto aumento delle risorse del Fondo ordinario in realtà non si recuperino i tagli operati nelle precedenti ripartizioni. Osserva, inoltre, che sono stati esclusi dalla ripartizione importanti progetti di ricerca.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 11.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE indi della vicepresidente Giorgia LATINI. — Intervengono il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il

regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 giugno scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, comunica che sono state ritirate le proposte emendative Kelany 1.7, Berruto 2.2, Mollicone 2.21, Roscani 4.01, Amorese 5.2 e 5.3, Ciocchetti 5.4, Amorese 5.6, Kelany 5.10, Mollicone 5.03, Dara 5.02, 5.04, 5.05, 5.06, 5.07, 5.08 e 5.09, Berruto 5.010, Messina 5.013, Mollicone 5.014, 5.015 e 5.016; Ziello 6.8; Mollicone 10.03 e 10.04, Amorese 10.09, Mollicone 15.1, Tassinari 15.16, Cattaneo 15.01, Tassinari 15.02, 15.05, 15.06 e 16.02.

Chiede quindi se vi siano deputati che intendono intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate.

Irene MANZI (PD-IDP) intervenendo sul complesso delle proposte emendative presentate dal suo gruppo desidera rappresentare sinteticamente alcune forti criticità già esposte nel corso delle audizioni dei Ministri competenti. In particolare, chiarisce come le proposte emendative presentate dal suo gruppo siano volte essenzialmente a tentare di porre rimedio ai numerosi profili critici del provvedimento in esame.

In particolare evidenzia la questione dei docenti in possesso di titoli di abilitazione acquisiti all'estero nonché la questione relativa al previsto percorso di formazione parallelo destinato ai docenti di sostegno. A tale riguardo segnala i rilievi contenuti nelle memorie depositate da numerosi soggetti uditi nelle quali è stata evidenziata la necessità di rivedere tale percorso abbreviato che certamente comporterà l'acquisizione del titolo con un percorso meno qualificante rispetto al tradizionale TFA. Dichiarata, altresì, di non condividere il limite previsto pari al 20 per cento anche perché tale limite è riferito soltanto ai docenti provenienti dall'estero.

Evidenzia quindi forti criticità anche sull'ennesimo rinvio della riforma del co-

siddetto pre ruolo universitario. Al riguardo esprime forti preoccupazioni per l'annunciata riforma che il Ministro Bernini ha confermato nel corso della recente audizione sollecitando il Governo ad aprire un reale confronto con il Parlamento e con le categorie interessate. In conclusione ritiene che su tutti i profili critici evidenziati occorrerebbe un reale confronto in Parlamento.

Antonio CASO (M5S) con riferimento alle dichiarazioni di ammissibilità delle proposte emendative presentate ritiene che il Presidente non abbia svolto un ruolo imparziale. Nell'evidenziare come rispetto ai 50 emendamenti presentati dal suo gruppo ben 22 emendamenti sono stati dichiarati inammissibili rileva come nelle pronunce di ammissibilità così come in quelle relative ai ricorsi presentati non siano stati utilizzati i medesimi criteri di valutazione per tutti i gruppi parlamentari. Al contrario ritiene che le decisioni della presidenza siano state adottate in modo non imparziale.

Segnala, al riguardo, le proposte emendative relative al tema della pirateria digitale – tema sul quale il suo gruppo aveva peraltro evidenziato la necessità di interloquire con il presidente dell'AGCOM – nonché alcuni emendamenti, tuttora presenti nel fascicolo in distribuzione, non rientranti nelle materie contenute nel decreto-legge come, ad esempio, l'emendamento Pella 5.1.

Nell'evidenziare come sul tema relativo alla dimensione delle classi solo l'emendamento del collega Amato sia stato dichiarato inammissibile, ribadisce che nella valutazione di ammissibilità la presidenza ha agito con evidente non imparzialità e auspica che siffatti episodi non debbano ripetersi in futuro.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) intervenendo sul complesso delle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5, osserva come, nella materia del funzionamento degli organismi sportivi, si registri, da parte del Governo, un atteggiamento non coerente con riferimento specifico alla que-

stione del limite del mandato dei presidenti delle federazioni sportive. Rispetto alle proposte emendative presentate segnala l'emendamento Mulè 1.5 che giudica come una sorta di dichiarazione di guerra e che certamente deve considerarsi estraneo per materia rispetto alle materie trattate dal decreto-legge in esame.

Con riferimento all'articolo 2 segnala che oltre l'emendamento soppressivo presentato dal suo gruppo è stato presentato un emendamento soppressivo della lettera a) del comma 1 da parte di un esponente della maggioranza.

Infine segnala la questione relativa ad alcuni emendamenti riguardanti gli organismi sportivi del terzo settore nonché l'importanza di intervenire sul ruolo degli arbitri volontari che svolgono un ruolo assai decisivo rispetto allo svolgimento delle gare.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) desidera intervenire in particolare sulle disposizioni dell'articolo 14 che reca alcune misure in materia di durata del servizio all'estero dei docenti.

Nel riconoscere l'opportunità della scelta operata dal Governo di intervenire su tale delicata materia, invita a valutare con attenzione alcune delle proposte emendative presentate dal suo gruppo anche al fine di sanare le numerose situazioni di precarietà. Nel ricordare come l'articolo 14 non reca disposizioni onerose dal punto di vista finanziario, evidenzia come gli emendamenti fondamentali per il suo gruppo riguardino l'estensione della normativa proposta dal Governo anche alle scuole extra-europee al fine di garantire la necessaria valorizzazione del cosiddetto *soft power* italiano, l'importanza dell'insegnamento della lingua italiana all'estero e di fornire risposte a tutti gli operatori del settore.

Gaetano AMATO (M5S) nel condividere le considerazioni svolte dal collega Ricciardi segnala la grave carenza di docenti di lingua italiana in Paesi come il Cile auspicando che il Governo e la maggioranza vogliano accogliere alcune delle proposte di modifica presentate dai gruppi di opposizione.

Chiede quindi alla presidenza di poter disporre dell'elenco degli emendamenti che risultano ritirati nella seduta odierna.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) intervenendo sul complesso degli emendamenti ritiene doveroso evidenziare due questioni assai rilevanti.

Esprime anzitutto forti preoccupazioni circa le misure previste volte all'inclusione degli alunni con *background* migratorio esprimendo un orientamento decisamente contrario rispetto alla previsione di classi destinate agli studenti stranieri che non hanno le minime competenze linguistiche.

Ritiene altresì grave la previsione di docenti di lingua italiana *ad hoc* giudicando altresì preoccupante anche l'intervento di potenziamento delle ore di lingua italiana in orario *extra curriculare*, linea adottata dal Governo che certamente non condivide. Ritiene pertanto che su tale delicata questione occorrerebbe prevedere che il potenziamento delle ore di insegnamento della lingua italiana sia improntato a criteri inclusivi senza creare classi di alunni che finirebbero per essere dei veri e propri ghetti.

Esprime quindi forti perplessità anche circa le scelte in materia di continuità didattica degli insegnanti di sostegno. Occorre al riguardo evitare di rendere continuativa la precarietà che interessa tali docenti che sulla base di indicazioni nominali continuerebbero ad operare in base a contratti annuali. Ritiene infatti che la soluzione adottata dal governo di prevedere una sorta di chiamata virtuale potrebbe rappresentare un pericoloso precedente magari da estendere anche per insegnanti di altre materie.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Berruto 1.1, Berruto 1.2, Piccolotti 1.3, Berruto 1.4 e Piccolotti 1.6 mentre

propone l'accantonamento dell'emendamento Mulè 1.5.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente* concorda il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Mulè 1.5.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.1, ne illustra le finalità esprimendo stupore per il parere contrario espresso dal Governo ricordando come lo stesso ministro Abodi aveva invitato il CONI ad intervenire sulle norme relative alla nomina del presidente anche in tema di garantire maggiore ricambio generazionale, parità di genere e ampliamento delle modalità di elezione su base maggiormente democratica.

Auspica quindi un ripensamento da parte del Governo sulle questioni rappresentate nonché sul limite dei tre mandati dei presidenti delle federazioni nazionali.

La Commissione respinge l'emendamento Berruto 1.1.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.2, ribadisce l'opportunità di ritornare al limite dei tre mandati evidenziando alcune criticità sulla presidenza dell'assemblea elettiva successiva.

La Commissione respinge l'emendamento Berruto 1.2.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.3, volto a prevedere il limite di due mandati per il presidente delle federazioni nonché il limite di tre mandati per gli altri membri elettivi. Evidenzia quindi anche l'opportunità di garantire la parità di genere anche nel mondo dello sport.

Gaetano AMATO (M5S) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Piccolotti 1.3 associandosi alle considerazioni

svolte dalla collega in tema di parità di genere che giudica alla stregua di un dovere civile.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) preannuncia l'astensione dal voto sull'emendamento Piccolotti 1.3 giudicando eccessivo il limite di due mandati.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 1.3.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4 sottolinea la necessità di estendere il limite di tre mandati anche al presidente del Coni. Al riguardo chiarisce come l'emendamento in esame non sia *ad personam* né *contra personam* ma volto a garantire maggiore coerenza al sistema sportivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Berruto 1.4 e Piccolotti 1.6.

Il Ministro Andrea ABODI con riferimento all'ultimo intervento del deputato Berruto chiarisce di avere, a suo tempo, invitato il CONI a intervenire sulle norme relative alle modalità di elezione del presidente nel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo soprattutto in considerazione del termine del quadriennio.

Condivide pertanto l'esigenza di una maggiore coerenza della disciplina in materia ma aveva ritenuto opportuno che tale intervento fosse operato dal CONI in totale autonomia. In assenza di tale esplicita volontà da parte del CONI ritiene che a questo punto il Parlamento, se lo ritiene, possa intervenire.

Giorgia LATINI, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Berruto 2.1 e Piccolotti 2.3, invita al ritiro dell'emendamento Lupi 2.4, propone l'accantonamento dell'emendamento Molli-

cone 2.5, invita al ritiro dell'emendamento Lupi 2.6 e dell'emendamento Mulè 2.7, esprime parere favorevole sull'emendamento Mollicone 2.8, propone l'accantonamento dell'emendamento Amato 2.9, esprime parere contrario sugli emendamenti Amato 2.10, 2.11, 2.12 e Costa 2.13, invita al ritiro degli emendamenti Lupi 2.14 e 2.15, propone l'accantonamento dell'emendamento Amato 2.16, esprime parere contrario sugli emendamenti Costa 2.17, Amato 2.18, invita al ritiro degli identici emendamenti Mulè 2.19 e Grippo 2.20, De Palma 2.22 ed esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 2.23.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.1 ribadisce forte contrarietà circa la previsione di una commissione di nomina politica che dovrà esercitare delicate funzioni di controllo sulle società professionistiche sportive nel settore del calcio e del basket. Al riguardo osserva come non si tratti più di un conflitto di interessi ma di un interesse esplicito da parte di noti esponenti della maggioranza. Nel segnalare come anche un esponente della maggioranza abbia presentato un emendamento soppressivo del comma 1, lettera a) dell'articolo 2 osserva come la nuova commissione avrà evidentemente costi superiori rispetto all'attuale Covisoc che solo recentemente è diventata non più efficiente per il Governo. Invita quindi il Governo e la maggioranza a riflettere sulla possibilità di accedere alla soppressione dell'articolo 2.

Gaetano AMATO (M5S) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento del collega Berruto 2.1 condividendo le considerazioni testé svolte circa il fatto che si tratti di un organismo di nomina politica. Ritiene al contrario che sarebbe stato preferibile intervenire per migliorare il ruolo dell'attuale Covisoc.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento

Berruto 2.1 ritenendo la scelta del governo di prevedere una commissione di nomina politica assai pericolosa che comporterà una presenza ingombrante da parte della maggioranza. Nel condividere l'obiettivo di migliorare le funzioni di verifica sui bilanci delle società sportive dichiara di non condividere la previsione di una commissione che lede l'autonomia dell'ordinamento sportivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Berruto 2.1 e Piccolotti 2.3.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Lupi 2.4 e 2.6: si intende vi abbiano rinunciato.

Concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Mollicone 2.5.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE) ritira l'emendamento Mulè 2.7.

La Commissione approva l'emendamento Mollicone 2.8. (*vedi allegato 5*).

Giorgia LATINI, *presidente*, concordi il relatore e il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Amato 2.9.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.10 ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 2.10.

Gaetano AMATO (M5S), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.11 che interviene sulla disciplina relativa alla commissione per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche di cui all'articolo 2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Amato 2.11 e 2.12.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Costa 2.13, Lupi 2.14 e 2.15 nonché Costa 2.17: si intende vi abbiano rinunciato.

Concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Amato 2.16.

Gaetano AMATO (M5S), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 2.18 che interviene sulla disciplina relativa alla nomina del segretario generale della nuova commissione di controllo.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 2.18.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) ritira l'emendamento Mulè 2.19.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Grippo 2.20: si intende vi abbia rinunciato.

Rosaria TASSINARI (FI-PPE) ritira l'emendamento De Palma 2.22.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.23 nei illustra le finalità invitando il relatore ed il rappresentante del Governo a un'ulteriore riflessione sull'opportunità di prorogare l'entrata in vigore dell'organo consultivo dei tifosi al 30 ottobre 2024.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 2.23, invita il Governo e il relatore a un'ulteriore riflessione, ricordando che la Commissione ha recentemente approvato la proposta di legge a prima firma Molinari volta a favorire la partecipazione popolare alle società di calcio.

Gaetano AMATO (M5S) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 2.23.

Il Ministro Andrea ABODI chiede l'accantonamento dell'emendamento Piccolotti 2.23 al fine di un'ulteriore riflessione.

Giorgia LATINI, *presidente*, concorde il relatore e il Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Piccolotti 2.23. Invita quindi il relatore e il Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 3.1, sugli identici emendamenti Berruto 3.2 e Gadda 3.3, propone l'accantonamento degli emendamenti Grippo 3.4, Steger 3.6 e De Palma 3.7, esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 3.8, propone l'accantonamento dell'emendamento Steger 3.9, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Piccolotti 3.10 e Grippo 3.11 e sull'emendamento Berruto 3.12, propone l'accantonamento dell'emendamento Gebhard 3.14 e invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Caiata 3.01.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.1 volto a reintrodurre la possibilità di lavoro sportivo per i dipendenti senza dover chiedere l'autorizzazione.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 3.1.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.2 ne illustra le finalità. Invita quindi il Governo a chiarire il proprio orientamento sulla possibilità di estendere anche ai lavoratori sportivi occasionali la disciplina relativa alla cd. quota 100. Richiama quindi l'attenzione anche sulla questione relativa alla disciplina dei premi nell'ambito degli enti di promozione sportiva.

La Commissione respinge l'emendamento Berruto 3.2.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento

Gadda 3.3: si intende vi abbiano rinunciato.

Concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento degli emendamenti Grippo 3.4, Steger 3.6, De Palma 3.7 e Steger 3.9.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 3.8 e 3.10.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Grippo 3.11 si intende vi abbiano rinunciato.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 3.12 volto a disciplinare le prestazioni sportive dei volontari sanando alcune incongruenze e la disciplina in materia di rimborsi per i direttori di gara.

La Commissione respinge l'emendamento Berruto 3.12.

Giorgia LATINI, *presidente*, concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Gebhard 3.14 nonché dell'articolo aggiuntivo Caiata 3.0.1.

Il Ministro Andrea ABODI con riferimento alle questioni poste dal deputato Berruto in materia pensionistica informa la Commissione che, allo stato, è in corso un'interlocuzione con gli organismi competenti al fine di individuare una soluzione praticabile e sostenibile dal punto di vista della finanza pubblica. Con riferimento alla questione dei rimborsi spese per gli arbitri e i giudici di gara ricorda come siano già state facilitate le norme contrattuali e come anche su tale questione vi sia un problema di sostenibilità finanziaria essendo la platea composta da circa 50.000 arbitri.

Giorgia LATINI, *presidente*, invita il relatore e il Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento De Palma 4.1.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Giorgia LATINI, *presidente*, concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento De Palma 4.1.

Giorgia LATINI, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Piccolotti 5.1 e propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Pella 5.01 e Mulè 5.012.

Il Ministro Andrea ABODI esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 5.1.

Giorgia LATINI, *presidente* concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Pella 5.01 e Mulè 5.012.

Giorgia LATINI, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 6.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Amato 6.1, sugli identici emendamenti Piccolotti 6.2 e Manzi 6.3, sugli emendamenti Faraone 6.4, Piccolotti 6.5, Manzi 6.6, Grippo 6.10 e 6.11 e Faraone 6.12; esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Faraone 6.13 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*). Invita quindi al ritiro dell'emendamento Mollicone 6.7 e dell'articolo aggiuntivo Grippo 6.01.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Antonio CASO (M5S), illustra le finalità dell'emendamento Amato 6.1, ritenendo sbagliata la scelta operata dal Governo di intervenire per affrontare il problema dell'organico degli insegnanti di sostegno prevedendo un passo indietro proprio sul tema della formazione.

Gaetano AMATO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.1, riferisce circa la situazione di estremo *caos* dal momento che molte università hanno sospeso gli attuali percorsi di formazione in ragione della nuova disciplina introdotta dal Governo con il provvedimento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Amato 6.1.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.2, rappresenta le forti criticità sul previsto percorso transitorio di formazione che potrebbe incidere negativamente sul livello di preparazione dei docenti di sostegno che devono, al contrario, essere in grado di fare fronte ai bisogni dei territori.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.3, evidenzia come siano molte le segnalazioni da parte dei docenti che lamentano una grave situazione di confusione. L'emendamento da lei proposto è volto a individuare un percorso di formazione tradizionale al fine di contrastare la creazione di un percorso parallelo, valorizzando a tale fine il ruolo delle Università.

Antonio CASO (M5S), nel sottoscrivere gli identici emendamenti Piccolotti 6.2. e Manzi 6.3, ribadisce l'importanza di potenziare i percorsi di formazione esistenti anche prevedendo lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Piccolotti 6.2. e Manzi 6.3.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 6.4: si intende vi abbia rinunciato.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 6.5, volto, fra le altre cose, a riconoscere un ruolo centrale anche all'osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

Irene MANZI (PD-IDP), nel sottoscrivere l'emendamento Piccolotti 6.5, evidenzia l'importanza di ascoltare le associazioni che operano nel settore della formazione.

Antonio CASO (M5S), preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Piccolotti 6.5 anche se riterrebbe più opportuno procedere alla soppressione dell'intero articolo 6.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 6.5.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 6.6, evidenzia la necessità di ascoltare le istanze delle associazioni coinvolte nel percorso formativo, a cominciare dalle Università. Nel condividere le considerazioni della collega Piccolotti ritiene che si tratti di intervenire nel merito con misure appropriate e non limitarsi a farne una questione di contrasto politico.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 6.6.

Antonio CASO (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Manzi 6.6.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 6.6.

Alessandro AMORESE (FDI), dichiara di ritirare l'emendamento Mollicone 6.7.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Grippo 6.10 e 6.11 e Faraone 6.12: si intende vi abbiano rinunciato.

Alessandro AMORESE (FDI), dichiara di sottoscrivere l'emendamento Faraone 6.13, accogliendone la proposta di riformulazione.

La Commissione approva l'emendamento Faraone 6.13 come riformulato (*vedi allegato 5*).

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'articolo aggiuntivo Grippo 6.0.1: si intende vi abbia rinunciato.

Giorgia LATINI, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 7.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Faraone 7.1 e Amato 7.2, sugli identici emendamenti Piccolotti 7.3 e Manzi 7.4, propone l'accantonamento dell'emendamento Tassinari 7.5 e dell'emendamento Miele 7.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Grippo 7.7 e 7.10 e Manzi 7.11, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Faraone 7.13 e Piccolotti 7.14 a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*), esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 7.16, propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Latini 7.01 e Latini 7.02.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Gaetano AMATO (M5S) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 7.2, raccomandandone l'approvazione.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 7.1: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Amato 7.2 e gli

identici emendamenti Piccolotti 7.3 e Manzi 7.4.

Giorgia LATINI, *presidente*, concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento degli emendamenti Tassinari 7.5 e Miele 7.6.

Constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Grippo 7.7 e 7.10: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 7.11.

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 7.13: si intende vi abbia rinunciato.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara di accettare la riformulazione proposta dell'emendamento a sua prima firma 7.14.

La Commissione approva l'emendamento Piccolotti 7.14 come riformulato (*vedi allegato 5*).

Giorgia LATINI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 7.16: si intende vi abbia rinunciato.

Concordi il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Latini 7.0.1 e 7.02.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore e il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 8.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Piccolotti 8.1 e Orrico 8.2, sugli emendamenti Grippo 8.3, 8.4 e 8.5, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Piccolotti 8.6 e Manzi 8.7, esprime parere contrario sull'emendamento Faraone 8.8, esprime parere favorevole sull'emendamento Faraone 8.9, esprime parere contrario sull'emendamento Orfini 8.10, esprime parere favorevole sull'emendamento Latini 8.11 a condizione che venga riformulato

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*); propone l'accantonamento dell'emendamento Latini 8.12, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Manzi 8.01, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Di Maggio 8.02 ed esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Grippo 8.03.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.1 evidenzia forti perplessità sul previsto meccanismo di scelta del docente sulla base dell'indicazione della famiglia, scelta che contrasta con il principio di trasparenza. Al riguardo osserva che la medesima continuità didattica potrebbe essere garantita mediante interventi di stabilizzazione dei docenti di sostegno, come peraltro promesso dallo stesso Governo, prima delle elezioni.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.2, sottolinea il rischio che la scelta su istanza della famiglia possa favorire il permanere del precariato dei docenti di sostegno. Al contrario ritiene che il Governo dovrebbe piuttosto investire per la stabilizzazione dei docenti. Esprime, altresì, forti preoccupazioni circa il previsto percorso di formazione che vede il coinvolgimento di INDIRE.

Ribadisce che la scelta dei docenti di sostegno deve essere improntata a criteri di oggettività e non sulle preferenze delle famiglie.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Piccolotti 8.1 e Orrico 8.2.

Federico MOLLICONE, *presidente* constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Grippo 8.3, 8.4 e 8.5: si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Piccolotti 8.6.

Federico MOLLICONE, *presidente* concorda il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Manzi 8.7.

Constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Faraone 8.8: si intende vi abbia rinunciato.

Alessandro AMORESE (FDI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Faraone 8.9.

Patrizia MARROCCO (FI-PPE), dichiara che tutti i componenti del gruppo di Forza Italia sottoscrivono l'emendamento Faraone 8.9.

Giorgia LATINI (LEGA) dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 8.11.

La Commissione approva l'emendamento Faraone 8.9 (*vedi allegato 5*), respinge l'emendamento Orfini 8.10 ed approva l'emendamento Latini 8.11 come riformulato (*vedi allegato 5*).

Federico MOLLICONE, *presidente* concorda il relatore ed il Governo dispone l'accantonamento dell'emendamento Latini 8.12.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Manzi 8.0.1 ed approva l'articolo aggiuntivo Di Maggio 8.0.2. (*vedi allegato 5*).

Federico MOLLICONE, *presidente* constata l'assenza dei presentatori dell'articolo aggiuntivo Grippo 8.0.3: si intende vi abbiano rinunciato.

Invita quindi il relatore ed il Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Rossano SASSO (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ciani 9.1, Malavasi 9.2, Grippo 9.3, Manzi 9.4 e propone l'accantonamento dell'emendamento Latini 9.5.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta sospesa alle 13 riprende alle 13.15.

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

C. 1830 Governo, approvato dal Senato.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 maggio scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che lunedì 27 maggio scorso è scaduto il termine per la presentazione delle proposte emendative e sono stati presentati 64 emendamenti, che sono in distribuzione, su nessuno dei quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invita quindi la relatrice e la rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, esprime invito al ritiro su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manzi 1.1 e Piccolotti 1.2.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.3, chiede che sia modificata la disposizione, approvata dal Senato, che ha reintrodotto i giudizi sintetici in luogo di quelli descrittivi. Invero, ritiene che la reintroduzione dei giudizi sintetici interrompa la possibilità di valutare l'efficacia dei giudizi descrittivi sul piano pedagogico. Chiede,

pertanto, che sia avviato un monitoraggio sull'efficacia dei giudizi descrittivi prima di tornare ai giudizi sintetici.

Irene MANZI (PD-IDP) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento Orrico 1.3, ritenendo che il ritorno ai giudizi sintetici costituisca una vera e propria controriforma che non tiene conto del lavoro fatto in questi anni nelle scuole.

Il sottosegretario Matilde SIRACUSANO propone all'onorevole Orrico di ritirare l'emendamento a sua prima firma 1.3 per trasformarlo in un ordine del giorno.

Anna Laura ORRICO (M5S) non accede all'invito del sottosegretario Siracusano.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo ritenendo surreale il ritorno ai giudizi sintetici senza che prima sia stata compiutamente valutata l'efficacia dei giudizi descrittivi. Concorda con la proposta emendativa in esame, ritenendo necessario un monitoraggio. Inoltre, dichiara la propria contrarietà all'idea che la valutazione possa passare soltanto da giudizi sintetici. Invero, esprime la propria convinzione che i giudizi descrittivi non classifichino soltanto, ma aiutino a promuovere la consapevolezza soggettiva dello studente che, in questo modo, può comprendere cosa sia possibile migliorare.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.3.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, afferma che avrebbero dovuto essere ascoltate per davvero le osservazioni rese dalle associazioni che hanno presentato i propri contributi in audizione.

Sostiene, inoltre, che modificare le modalità di valutazione degli studenti pochi mesi prima dell'avvio del nuovo anno scolastico rischia di danneggiare gli studenti stessi e, di conseguenza, le loro famiglie.

La Commissione respinge l'emendamento Manzi 1.4.

Antonio CASO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.5 rilevando come esso sia volto a circoscrivere l'ambito soggettivo di applicazione della riforma in esame. Ricorda, infatti, che essa può compromettere la crescita emotiva e sociale dello studente, sottolineando come si distacchi dalla visione della scuola quale comunità educante ed inclusiva promossa anche dal Ministro dell'istruzione e del merito Valditara. Afferma, infine, che gli alunni delle scuole primarie devono essere aiutati e non demoralizzati.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.5.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.6, 1.7, 1.8, Piccolotti 1.9, Amato 1.10, gli identici emendamenti Amato 1.11, Manzi 1.12 e Piccolotti 1.13 e l'emendamento Manzi 1.14.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.15, ritiene inopportuno prevedere che, in caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe sia tenuto ad assegnare un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale e, in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi.

Ricorda come, recentemente, studenti che hanno svolto attività politica o reso dichiarazioni di siffatto tenore abbiano conseguito una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, sottolineando quindi come la misura in esame possa essere utilizzata come strumento per la repressione del dissenso.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.15.

Antonio CASO (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 1.16, afferma la necessità che si lavori seriamente in materia di educazione civica al fine di promuovere la formazione di cittadini realmente consapevoli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caso 1.16 e Manzi 1.17.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.18, asserisce che il provvedimento in esame è affetto da una sorta di nostalgia per come era organizzata la scuola di alcuni decenni fa, come se questa fosse migliore di quella odierna.

Invero, sostiene che la disposizione relativa alla valutazione del comportamento degli studenti costituisca una forma di repressione se non di minaccia nei confronti degli studenti, disposizione che reputa sbagliata in quanto occorrerebbe, al contrario, comprendere le ragioni sottostanti una valutazione del comportamento non positiva.

Dichiara, infine, come sia preoccupante e risibile prevedere la bocciatura degli studenti che conseguiranno un voto insufficiente nell'elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 1.18, 1.19 e Manzi 1.20.

Antonio CASO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.21 sottolineando come la logica del provvedimento in esame sia sbagliata, in quanto, non solo contrasta con una serie di atti aventi rilevanza giuridica, tra cui lo Statuto delle studentesse e degli studenti, ma soprattutto in quanto mantiene avulsa la valutazione del comportamento degli studenti dal contesto in cui essi vivono.

Sostiene quindi che non si possono mettere sullo stesso piano la valutazione del comportamento e la valutazione sulla parte didattica, associandosi alle considerazioni dell'onorevole Piccolotti sulla nostalgia che permea la disposizione in esame, che reputa contraria a quello che dovrebbe invece essere lo spirito della scuola.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.22, si associa alle considerazioni espresse dall'onorevole Caso sottolineando che prevedere

per legge la bocciatura di uno studente che riporti una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi non consente una valutazione del contesto scolastico in cui il suddetto comportamento è maturato. Ritiene, in conclusione, che questo non sia affatto il modo più efficace d'intervenire nella comunità scolastica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Caso 1.2, Manzi 1.22, Piccolotti 1.23 e l'emendamento Manzi 1.24.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento Amato 1.25, ne illustra le finalità osservando come la disposizione che si propone di modificare contrasti con lo Statuto delle studentesse e degli studenti. Rileva come il provvedimento elida la possibilità per gli insegnanti di valutare se ed in quale modo il comportamento incida sul profitto.

Nel rilevare che in un contesto adulto quale quello parlamentare, ove vige un Regolamento che disciplina diritti e doveri dei deputati, si sono recentemente verificati episodi di aggressione sanzionati blandamente, chiede sulla base di quale analisi pedagogica gli studenti, che hanno ancora una personalità in formazione, meritino invece di essere puniti gravemente per la propria condotta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Amato 1.25, Manzi 1.26 nonché gli identici emendamenti Manzi 1.27 e Piccolotti 1.28.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.29, ribadisce alcune considerazioni già svolte in precedenza circa la nostalgia per la repressione che permea il provvedimento in esame e la maggioranza parlamentare, ricordando che alcuni studenti hanno ottenuto una valutazione del comportamento negativa soltanto per aver espresso le proprie idee politiche.

Prosegue, quindi, ravvisando una palese contraddizione tra le lamentele per l'astensionismo tra gli elettori di giovane età che

provengono dalle istituzioni e la decisione di sanzionare gli studenti che esprimono le proprie idee politiche valutandone negativamente il comportamento.

Conclude rilevando, a suo parere, un'aggressività molto forte da parte della maggioranza parlamentare attualmente esistente, come non si vedeva da tempo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Piccolotti 1.29, Manzi 1.30 e Piccolotti 1.31.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.32, sottolinea come esso sia volto a coinvolgere le associazioni studentesche nell'ottica di rimettere gli studenti al centro del sistema scolastico. Nel ricordare che l'obiettivo della scuola è quello di formare le nuove generazioni di cittadini, ribadisce che il provvedimento in esame è contrario allo Statuto delle studentesse e degli studenti laddove questo assicura, invece, la partecipazione degli studenti alla vita scolastica.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Caso 1.32, dichiara di volerlo sottoscrivere, condividendone le finalità ed il contenuto.

La Commissione respinge l'emendamento Caso 1.32.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.33, chiede di affiancare alla revisione complessiva della disciplina in materia di valutazione del comportamento degli studenti un monitoraggio delle esperienze messe in atto dalle scuole sulla valutazione formativa e dell'impatto pedagogico delle azioni svolte sull'apprendimento, al fine di indagare l'impatto che le modifiche in esame avranno sugli studenti.

Sottolinea come l'introduzione di tale monitoraggio sia necessaria dal momento che il provvedimento in esame interviene a poca distanza dalla riforma precedente.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.33.

Anna Laura ORRICO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.34, lamenta la mancata considerazione delle studentesse e degli studenti diversamente abili, evidenziando come l'emendamento non stravolga l'idea di scuola promossa dalla maggioranza parlamentare.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.34.

Irene MANZI (PD-IDP) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.35 facendo presente che l'educazione e il contrasto al disagio psicologico costituiscono obiettivi del sistema scolastico anche al fine di evitare che gli studenti di oggi possano, in futuro, adottare comportamenti antisociali. Nel ribadire l'utilità della prevenzione e non solo della repressione riguardo alla valutazione del comportamento degli studenti, auspica che a settembre sia ripreso l'esame delle proposte di legge sottoscritte dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari sul supporto psicologico scolastico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Manzi 1.35 e gli identici emendamenti Manzi 1.36 e Piccolotti 1.37.

Antonio CASO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.38, chiede in quale modo saranno finanziate le attività di cittadinanza solidale, lamentando che si pone a carico delle scuole l'onere di organizzarle, sovvenzionarle e valutarne l'utilità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Caso 1.38 e gli identici emendamenti Manzi 1.39 e Piccolotti 1.40.

Anna Laura ORRICO (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.41, volto a fare in modo che il provvedimento disciplinare comminato allo studente sia adottato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, al fine di evitarne la possibile

esposizione a comportamenti vessatori o a forme di bullismo.

La Commissione respinge l'emendamento Orrico 1.41.

Federico MOLLICONE, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1835 e abb., recante istituzione della giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.
C. 1937 Governo.**

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1930 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2024, n. 84, recante disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024. Atto Governo n. 168.**PARERE APPROVATO**

La VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 (Atto del Governo n. 168),

premessi che:

L'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante « Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, in applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 », al comma 1 dispone che, a partire dal 1° gennaio 1999, gli stanziamenti da destinare, ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi, agli enti e alle istituzioni di ricerca (EPR), finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca, sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito « Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero » (FOE);

tale fondo, ai sensi del comma 2 del citato articolo 7 è ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST, oggi Ministero dell'università e della ricerca, con decreti del Ministro dell'uni-

versità e della ricerca, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi;

considerato che:

L'articolo 1 dello schema di decreto in esame, reca la ripartizione del Fondo ordinario per il 2023, per un importo complessivo indicato pari a € 1.475.883.600;

gli importi complessivi da assegnare a ciascun ente, suddivisi per assegnazioni ordinarie, progettualità di carattere straordinario, attività di ricerca a valenza internazionale, progettualità di carattere continuativo, e totale, sono riportati nelle lettere da a) a k) del comma 2 dell'articolo 1;

L'articolo 2 dello schema di decreto in esame, reca le indicazioni per gli anni 2025 e il 2026 stabilendo che gli enti, ai fini dell'elaborazione dei bilanci di previsione, potranno considerare come riferimento il 100 per cento dell'ammontare dell'assegnazione complessiva indicata nelle rispettive tabelle per il corrente esercizio, fatte salve eventuali riduzioni derivanti da disposizioni di contenimento della spesa pubblica o per diversa assegnazione disposta con il decreto di riparto dell'anno di riferimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 13-bis », al comma 4, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con gli organismi competenti a emanare i principi contabili e con le organizzazioni rappresentative dei soggetti incaricati del controllo legale dei conti.

2.8. Mollicone, Amorese.

ART. 6.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: del Ministro dell'università e della ricerca con le seguenti: del Ministro per le disabilità e del Ministro dell'università e della ricerca, nonché dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.

6.13. (Nuova formulazione) Faraone, Amorese.

ART. 7.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, inserire le seguenti: sentito il Ministro per le disabilità e previo parere dell'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica,

7.14. (Nuova formulazione) Piccolotti, Manzi.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: alunni disabili con le seguenti: alunni con disabilità.

Conseguentemente, al capoverso 3-bis, sostituire le parole: alunni disabili, ovunque ricorrono, con le seguenti: alunni con disabilità.

8.9. Faraone, Amorese, Tassinari, Dalla Chiesa, Mulè.

Al comma 1, capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La valutazione di cui al primo periodo è comunicata alla famiglia ».

8.11. (Nuova formulazione) Latini, Loizzo, Miele.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di titoli per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia)

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia la laurea in scienze dell'educazione della formazione, classe L-19, e la laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, classe LM-85 bis, purché conseguite entro l'anno acca-

demico 2018/2019. Continuano altresì ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia i titoli previsti dalle normative regionali vigenti prima della data di entrata in vigore

del presente decreto purché conseguiti entro gli specifici termini previsti dalle stesse e, comunque, non oltre l'anno scolastico o accademico 2018/2019 ».

8.02. Di Maggio, Amorese, Mollicone.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ReCommon, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	84
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana calciatori (AIC), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	84
Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	84

SEDE REFERENTE:

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	90

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ReCommon, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.55 alle 12.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana calciatori (AIC), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 12.10.

Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.15.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 luglio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che si è testé concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai gruppi e che tutta la documentazione depositata nel corso delle audizioni è trasmessa successivamente è consultabile anche sul sito *web* della Camera nella pagina istituzionale della Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda altresì che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione delle proposte emendative è fissato alle ore 18 di mercoledì 10 luglio 2024. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.20.

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

C. 1902 Governo.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Fabrizio Rossi,

impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sulle disposizioni di maggior interesse per la Commissione.

L'articolo 5, al comma 2, attribuisce all'amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a. funzioni di commissario straordinario per la realizzazione di talune opere complementari in ambito sportivo, indicate in un apposito allegato del provvedimento in esame. Nel dettaglio, le lettere *a)* e *b)* operano un'integrazione all'articolo 3 del decreto-legge n. 16 del 2020, nella parte in cui disciplina la composizione e le funzioni dell'organo di amministrazione della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. La modifica specifica che all'amministratore delegato sono attribuite ulteriori funzioni commissariali per la realizzazione degli interventi previsti dal nuovo allegato *1-bis*, introdotto dalla lettera *c)*. Sottolinea che al Commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e – per lo svolgimento delle funzioni commissariali – può avvalersi delle strutture della Società e delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti territoriali senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione illustrativa che accompagna il decreto-legge in esame sottolinea che tali ulteriori attribuzioni sono volte a fronteggiare le difficoltà oggettive emerse nelle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di alcune opere ricomprese nel Piano complessivo delle opere olimpiche, nonché di assicurare la realizzazione delle stesse in tempi rapidi, coerenti con la data di svolgimento dell'evento e con i cronoprogrammi previsti. Le opere da realizzare elencate nell'allegato *1-bis*, localizzate nella regione Lombardia, riguardano la *venue* di gara, l'adeguamento dei tracciati e l'impianto di innevamento e cablaggio/cronometraggio presso lo Stelvio Alpine Centre nonché interventi riguardanti il Livigno Snow Park – tra cui il bacino e

l'impianto di innevamento – e il Livigno Aerials & Moguls.

L'articolo 16, al comma 1, modifica la composizione della struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, nominato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 19 del 2024 al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR in materia di alloggi universitari e, come precisato dalla relazione illustrativa, in un'ottica di semplificazione, accelerazione e agevolazione dell'attuazione dei relativi interventi.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

C. 1930 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, rinviando per una disamina più approfondita dei contenuti alla documentazione predisposta dagli uffici, segnala che l'obiettivo del provvedimento è di introdurre disposizioni finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate strategiche ai sensi del regolamento (UE) 2024/1252.

L'articolo 2 contiene norme per il riconoscimento del carattere strategico dei progetti di estrazione, trasformazione o riciclaggio delle materie prime strategiche in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali motivi ostativi e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale. I progetti riconosciuti come strategici dalla Commissione europea diventano di interesse pubblico nazionale e le opere necessarie alla loro realizzazione sono considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti (comma 3).

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) un punto unico di contatto per il rilascio dei titoli abilitativi per progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche (comma 1). I commi dal 2 al 6 dettano le modalità di presentazione delle domande nonché i termini relativi al procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi di detti progetti. È poi specificato che, entro il perimetro della concessione di materie prime strategiche, siano considerate di pubblica utilità, indifferibili e urgenti le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'elaborazione dei materiali, nonché per la produzione e la trasmissione dell'energia ed in genere per la coltivazione del giacimento o per la sicurezza della miniera. La concessione comporta – laddove richiesto dal concessionario – vincolo preordinato all'esproprio in variante agli strumenti di programmazione generale urbanistica (comma 7). Per progetti di estrazione mineraria nei fondali marini, i titoli sono rilasciati considerando l'aggiornamento della carta mineraria e gli effetti, tra le altre cose, sull'ambiente marino e sulla biodiversità (comma 8).

L'articolo 4 istituisce presso il MASE un punto unico di contatto per il rilascio delle autorizzazioni per progetti strategici di riciclaggio di materie prime critiche strategiche (comma 1). Stabilisce le modalità di presentazione delle istanze e i termini massimi di rilascio delle autorizzazioni, con eventuali deroghe temporali. Il punto verifica la completezza delle domande e può richiedere integrazioni, con un iter autorizzatorio massimo di 10 mesi (commi 2 e 3). Tale termine è ridotto a 8 mesi per progetti già dichiarati strategici, progetti con procedimenti pendenti o per l'estensione di progetti esistenti (comma 4). I termini possono essere prorogati fino a 3 mesi in circostanze eccezionali, previa approvazione del Comitato tecnico (comma 5). Le disposizioni si applicano anche ai progetti strategici che includono attività di trasformazione, oltre a quelle di estrazione o riciclaggio (comma 6). Infine, è prevista una deroga al limite per il conferimento di incarichi dirigenziali al Ministero dell'am-

biente per rafforzare la dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo e dal precedente (comma 7).

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, con compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia (comma 1). Ogni tre anni, il Comitato predispose un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all'approvazione del CITE (comma 2) e svolge attività funzionali al monitoraggio strategico (comma 3). In ragione del comma 4, al Comitato tecnico è affidato il compito di orientare e facilitare i promotori dei progetti; tale supporto deve concentrarsi sulle attività riguardanti tutte le diverse fasi della catena del valore, ossia l'estrazione, la trasformazione e il riciclo.

L'articolo 7, al comma 1, esclude l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza per il permesso di ricerca di materie prime strategiche, se la ricerca non supera due anni e segue le modalità ivi specificate. L'attività di ricerca può iniziare decorsi trenta giorni dalla comunicazione al punto di contatto unico (di cui all'articolo 3) che informa il Comitato tecnico. L'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Soprintendenza territorialmente competente esercitano funzioni di vigilanza e controllo sui progetti. In caso di irregolarità, questi enti possono interrompere il permesso di ricerca ed effettuare una segnalazione al MASE e al MIMIT (comma 2).

L'articolo 9 è finalizzato ad incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. Nel dettaglio, prevede che le disposizioni del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, purché compatibili, siano estese anche al rilascio dei titoli abilitativi per le strutture chiuse – incluse quelle abbandonate – di deposito

dei rifiuti di estrazione. Il comma 2, invece, prevede una serie di interventi di modifica al decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, includendo ulteriori tipologie di rifiuti, connessi ad attività minerarie chiuse o abbandonate, nonché dei rifiuti di estrazione di precedenti attività estrattive; tra le modifiche più rilevanti, l'istituzione di un Piano di recupero di materie prime dai rifiuti di estrazione storici.

L'articolo 10 dispone che ISPRA sviluppi il Programma nazionale di esplorazione mineraria, in collaborazione con MIMIT e MASE (comma 1). La convenzione con questi ministeri include milestone e target il cui mancato raggiungimento può portare alla revoca del finanziamento, con l'elaborazione del Programma che verrebbe quindi messa a gara (comma 2). Il comma 3 indica i contenuti del Programma mentre il comma 4 consente all'ISPRA di avvalersi di competenze esterne per l'elaborazione del suddetto, nei limiti dei finanziamenti previsti dal comma 9. Si chiarisce come le attività di indagine ed esplorazione per il Programma non debbano essere invasive (comma 5) e che lo stesso debba essere approvato dal CITE entro il 24 marzo 2025 (comma 6), mentre la Carta mineraria aggiornata deve essere pubblicata entro il 24 maggio 2025 (comma 7). ISPRA deve anche rielaborare i dati esistenti entro il 26 luglio 2024 per individuare nuove risorse minerarie e pubblicare una prima mappa accessibile al pubblico (comma 8).

Infine, l'articolo 15 introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore apportando delle modifiche all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, (Testo unico ambientale), che disciplina il CITE; la lettera *a*), introduce una nuova funzione che consiste nel rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, mentre la lettera *b*) prevede che il CITE approvi il Programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche e si pronunci sulla richiesta di valutazione dello status di progetto strategico relativo all'estrazione, alla trasformazione o al riciclo delle materie prime strategiche.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere sull'atto in esame anche al fine di tenere conto di quanto emergerà nel dibattito in Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Atto n. 161.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata richiesta la trasmissione di documenti ai soggetti segnalati dai gruppi entro la giornata odierna e che tali documenti saranno consultabili anche attraverso la pagina istituzionale della Commissione nel sito *web* della Camera.

Avverte che è stato trasmesso il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione è fissato al 20 luglio 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Claudio Barbaro.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2024.

Elisa MONTEMAGNI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Il Sottosegretario Claudio BARBARO concorda con la proposta di parere della relatrice.

Patty L'ABBATE (M5S) nel denunciare il continuo svilimento del Parlamento e l'accentramento delle funzioni legislative nel Governo, sottolinea che il decreto, già eterogeneo alla nascita, non consente alcuna modifica, impedendo così l'instaurarsi di un confronto tra le diverse posizioni. Un esempio di tale criticità è la disposizione riguardante la *Xylella fastidiosa*, per la quale

si sarebbero potute valutare misure alternative quali la creazione di un fondo per la salvaguardia della fertilità dei suoli e il contrasto alla desertificazione, la piantumazione di varietà di ulivo resistenti al batterio, il monitoraggio fitosanitario e l'assistenza tecnica agli agricoltori. Altre proposte includono incentivi economici, campagne informative e un approccio integrato nella lotta contro il batterio. Rileva che anche l'articolo 5, inerente all'uso del suolo agricolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici, sarebbe stato meritevole di confronto, ma purtroppo è mancato un dibattito sul bilanciamento tra le esigenze legate alla decarbonizzazione e la necessità di preservare la fertilità dei suoli agricoli. Osserva, inoltre, come l'articolo 5-bis, che introduce misure urgenti per la continuità produttiva degli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole, meritasse una maggiore ponderazione proprio attraverso un confronto parlamentare. Esprime poi perplessità in merito alla norma riguardante gli stabilimenti ILVA di Taranto, puntualizzando come temi quali la riconversione tecnologica e *green*, l'impatto ambientale e sanitario e la bonifica del sito di un'azienda strategica per il Paese avrebbero richiesto una discussione approfondita, anche alla luce dell'urgenza di assicurare ai cittadini di Taranto il diritto ad un lavoro sano in un ambiente salubre, criticando quindi l'assenza di misure strategiche nel provvedimento. Per quanto attiene alla scarsità idrica, sottolinea come il Governo ne ignori la reale causa, vale a dire il cambiamento climatico, stigmatizzando le misure contenute nel provvedimento volte a differire adempimenti e attività che avrebbero dovuto essere svolte nell'anno passato. Riferendosi poi all'ultima relazione annuale di ARERA, denuncia che solo una minima parte delle acque reflue viene riutilizzata in agricoltura, nonostante un potenziale ben più elevato. Infine, esprime una posizione critica nei confronti di quelli che definisce « provvedimenti *spot* », facendo riferimento ad esempio alle risorse destinate alla Sicilia, considerate del tutto insufficienti rispetto alle gravi carenze infrastrutturali dell'isola. Per

le motivazioni testé indicate, preannuncia quindi il voto contrario dei deputati del gruppo di appartenenza sulla proposta di parere della relatrice.

Eleonora EVI (PD-IDP) rileva come il provvedimento sia inadeguato ad affrontare le grandi sfide attuali, quali, ad esempio, la scarsità idrica e la riconversione agricola. Esprime una posizione critica a motivo dell'introduzione di nuovi ostacoli alle energie rinnovabili, che dovrebbero invece essere incentivate e sostenute. In aggiunta, esprime preoccupazione per le concessioni al settore venatorio, in quanto il

provvedimento consente la caccia notturna anche nelle aree non interessate dalla peste suina africana, oltre a prevedere il coinvolgimento del personale delle Forze Armate nell'attuazione delle misure, in tal modo violando, a suo avviso, la lettera dell'articolo 9 della Costituzione, che assicura tutela agli animali e alla biodiversità. Per tali ragioni, dichiara il proprio voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 1946, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di ANITA (in videoconferenza), ASSOTIR (in videoconferenza), Federtrasporto, Assoportri (in videoconferenza), ANGOPI e Assarmatori, nell'ambito dell'esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (atto n. 161)	91
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo, recanti disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo	92
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
--	----

AVVERTENZA	93
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2024.

Audizione informale di rappresentanti di ANITA (in videoconferenza), ASSOTIR (in videoconferenza), Federtrasporto, Assoportri (in videoconferenza), ANGOPI e Assarmatori, nell'ambito dell'esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti

i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (atto n. 161).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2024.

Audizione informale di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo, recanti disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.35 alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

C. 1930 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, riferisce sui contenuti del decreto-legge n. 84 del 2024, in corso di conversione, ricordando che il relativo disegno di legge di conversione è stato presentato dal Governo in prima lettura alla Camera in data 25 giugno 2024 ed assegnato alla Commissione Attività produttive in sede referente.

Premette che il decreto-legge, complessivamente composto da 17 articoli suddivisi in 3 capi, predispone una normativa volta ad incentrare in capo allo Stato il potere

autorizzativo e concessorio in ordine ai progetti di interesse « strategici », fortemente legati agli obiettivi imposti dal regolamento (UE) 2024/1252, tra i quali emerge anche quello di promuovere la transizione verde e digitale. Segnala i profili di competenza della Commissione.

L'articolo 1, comma 1, nell'individuare gli obiettivi generali e i principi ispiratori del decreto, stabilisce il preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate « strategiche » in ragione del ruolo fondamentale che le stesse ricoprono nella realizzazione delle transizioni verde e digitale. In ragione di ciò e considerando che la domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale nei prossimi decenni, l'accesso alle materie prime è considerato oggi essenziale. Tuttavia, come riporta la relazione illustrativa allegata al decreto-legge in esame, l'Unione europea dipende quasi totalmente dalle importazioni, risultando pertanto vulnerabile a significativi rischi di approvvigionamento.

L'articolo 11 istituisce inoltre presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche, che ha il precipuo scopo di identificare e monitorare le grandi imprese che necessitano di materie prime per la strategicità dei settori funzionali, tra gli altri, alla transizione verde e digitale. In particolare, il comma 3 dispone che tali imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto del medesimo Ministero, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e, comunque, non oltre il 24 maggio 2025. Nello specifico, considerati i settori strategici individuati dall'articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1252, devono essere individuate le imprese che operano sul territorio nazionale e che utilizzano materie prime strategiche, tra l'altro, per fabbricare batterie per lo stoccaggio di energia e la mobilità elettrica, componenti e apparecchiature per le reti elettriche, aeromobili, motori di trazione, componenti e apparecchiature connesse alla trasmissione e allo stoccaggio di dati, dispositivi elettronici mobili, satelliti.

L'articolo 16 pospone dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di spesa per un importo di 2 miliardi e 525 milioni di euro per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, tra cui l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni anche azionarie.

Ricorda che norme previgenti dispongono come la concreta individuazione di tali società e delle operazioni ad esse relative sia rimessa a decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 2023. La relazione illustrativa chiarisce in proposito come il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 2023 abbia già previsto l'acquisizione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota di partecipazione di minoranza, compresa fra il 15 e il 20 per cento, del capitale di NetCo, nel limite massimo di risorse di 2 miliardi e 200 milioni. NetCo è la società che acquisterà la rete fissa di telecomunicazioni da TIM e che sarà controllata dal Fondo d'investimento statunitense KKR e partecipata da altri investitori internazionali dai Fondi italiani gestiti da F2i Sgr. Inoltre, l'importo stanziato potrà essere in parte utilizzato per l'acquisizione del controllo, da parte del Ministero, del capitale di Telecom Italia Sparkle, società attiva nelle infrastrutture di trasmissione internazio-

nale di voce e dati. Sempre secondo la relazione illustrativa, il residuo ammontare di 325 milioni di euro riguarda lo stanziamento per l'impegno che il Ministero dell'economia e delle finanze ha nei confronti di DLH, società del Gruppo Lufthansa, per l'eventuale riacquisto dalla stessa DLH della partecipazione che tale società potrà acquisire in Italia Trasporto Aereo ITA.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione informale di rappresentanti del Sindacato italiano lavoratori polizia locale (SILPOL) (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo, recanti disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>) .	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvio GIOVINE (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Rileva che il testo, composto ora di 31 articoli contro i 16 del testo originale, reca diverse disposizioni di interesse della X Commissione sulle quali si concentrerà,

mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

In primo luogo, richiama quanto previsto già all'articolo 1, comma 9-*quater*, introdotto al Senato, che dispone l'abrogazione dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge n. 17 del 2022 (convertito dalla legge n. 34 del 2022). Sottolinea che la disposizione oggetto di abrogazione introduce misure volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

Segnala poi il contenuto dell'articolo 1-*bis*, inserito al Senato, il quale introduce il comma 2-*bis* all'articolo 1 della legge di Bilancio 2024 che prevede un trasferimento di 4 milioni di euro all'ANCI a titolo di rimborso ai Comuni delle spese sostenute per la comunicazione ai beneficiari del sostegno agli indigenti tramite la cd. « Carta dedicata a te » per l'acquisto di beni

alimentari di prima necessità, di carburanti e di abbonamenti ai mezzi pubblici.

Rileva che i commi da 1 a 4 dell'articolo 2-bis, introdotti al Senato, recano norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche. Aggiunge poi che il comma 5 prevede un'integrazione del finanziamento relativo alla possibilità di riconoscimento, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel corso dell'anno 2024, relativi a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti di durata previsti dalla disciplina generale di tale trattamento. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'intervento in deroga è riconosciuto previo accordo stipulato in sede governativa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la presenza dei rappresentanti del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e della regione interessata, e sulla base della presentazione, da parte dell'impresa, di un piano di recupero occupazionale; quest'ultimo deve prevedere appositi percorsi di politiche attive del lavoro, concordati con la regione e intesi alla rioccupazione dei lavoratori.

Sottolinea che l'articolo 4, comma 1, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo n. 198 del 2021, recante disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. In particolare, evidenzia che nel citato decreto vengono aggiunte le definizioni di « costo di produzione » e « costo medio di produzione »; viene specificato, nell'ambito dei principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione che i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione. Osserva che viene esplicitamente indicato che le convenzioni e i regolamenti che disciplinano i mercati all'ingrosso devono osservare la normativa in materia di pratiche commerciali sleali. I titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso devono denunciare all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi

dei prodotti agroalimentari (ICQRF) le violazioni di cui vengano a conoscenza. La violazione della normativa sulle pratiche sleali da parte di un fornitore costituisce grave inadempimento del rapporto negoziale con il titolare o il gestore del mercato. Rappresenta che, con una modifica inserita in sede referente, si autorizza l'ICQRF a chiedere agli acquirenti tutte le informazioni necessarie, con l'acquisizione di documenti contabili relativi alle attività di vendita, per facilitare indagini sulle eventuali pratiche commerciali vietate. Precisa che viene inoltre modificato il regime sanzionatorio.

Fa presente che l'articolo 4-ter, inserito al Senato, mira a rafforzare le sanzioni, in particolare per le imprese di medie e grandi dimensioni, applicabili alle violazioni di specifiche norme in materia alimentare, relative alla rintracciabilità degli alimenti, alla commercializzazione dell'olio d'oliva, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine, nonché all'apposizione delle indicazioni obbligatorie relative alle sostanze allergizzanti o intolleranti.

Sottolinea che l'articolo 5, comma 1, come modificato al Senato, limita l'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, solo a talune aree come ad esempio i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte, limitatamente agli interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati a condizione che non comportino incremento dell'area occupata e le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati. Rileva poi che il comma 2 pone una norma transitoria, secondo la quale la limitazione all'installazione di impianti fotovoltaici a terra in zone classificate agricole, introdotta dal comma 1, non si applica i progetti per i quali sia stata già

avviata almeno una delle procedure amministrative, incluse quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno di tali titoli.

Evidenzia, inoltre, che l'articolo 5-comma 2-*bis*, introdotto al Senato, disciplina la durata dei contratti di concessione del diritto di superficie per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, specifica che il comma in questione prevede che la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree considerate idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 20, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199) non può essere inferiore a sei anni. Prosegue rilevando che si stabilisce che, decorso tale primo periodo, i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori sei anni, disponendo altresì circa i termini per l'eventuale rinnovo successivo alla seconda scadenza del contratto. Aggiunge, inoltre, che la disciplina si applica anche ai contratti non ancora scaduti, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Osserva che i commi 2-*ter* e 2-*quarter*, introdotti al Senato, prevedono che il reddito derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calorica di impianti fotovoltaici con moduli a terra entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, per la parte eccedente il limite di « agrarietà » previsto dalla legislazione vigente, determina il reddito di impresa nei modi ordinari.

Riferisce che l'articolo 5-*bis*, inserito al Senato, contiene misure finalizzate a garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole. Fa presente che il comma 1 estende la portata applicativa della norma che prevede un regime di prezzi minimi garantiti o integrazioni dei ricavi per la produzione di energia elettrica da impianti

a biogas e biomassa che beneficiano di incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027, ovvero che vi rinuncino entro la stessa data. Il regime viene ora riconosciuto a coloro i cui incentivi siano terminati il 28 luglio 2023, ovvero a coloro che rinuncino agli incentivi in scadenza entro il 31 dicembre 2027. Il comma 2 reca disposizioni volte a chiarire la definizione, all'interno del decreto ministeriale n. 224 del 2023 relativo alle garanzie di origine (GO), di biometano autoconsumato (prodotto da impianti incentivati) ai fini dell'applicazione delle specifiche disposizioni sulle relative GO ivi previste.

Fa presente che l'articolo 13, comma 1, dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. possa incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato. Rileva che il comma 2 interviene sulla norma che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere, nel limite massimo di 320 milioni di euro per il 2024, uno o più finanziamenti a titolo oneroso della durata massima di cinque anni a favore delle società in amministrazione straordinaria che gestiscono gli impianti della società Ilva s.p.a. Aggiunge poi che il comma 2-*bis*, introdotto al Senato, interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti. Sottolinea poi che il comma 2-*ter*, introdotto al Senato, interviene sulla destinazione delle somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva s.p.a., precisando che queste siano ver-

sate in un patrimonio destinato alle bonifiche ambientali e, solo ove queste siano completate e residuino disponibilità, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto.

Rileva altresì che l'articolo 14, comma 1, modifica, con riferimento agli stabilimenti di interesse strategico nazionale, la disciplina del rapporto di sicurezza, già previsto in via obbligatoria per il gestore di uno stabilimento in cui siano presenti sostanze pericolose in misura superiore a determinate soglie. Rappresenta che la novella costituisce una deroga rispetto alla norma che prevede, in via immediata, la limitazione o il divieto di esercizio per il caso in cui il Comitato valuti nettamente insufficienti le misure adottate dal gestore per la prevenzione e per la limitazione delle conseguenze degli incidenti rilevanti. Precisa che, sempre in base alla novella, decorso il suddetto termine, qualora le misure adottate siano nettamente insufficienti, è disposto la limitazione o il divieto di esercizio.

Segnala poi che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di c.d. affitto ponte nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali, prevedendo, da un lato, la possibilità di prorogare anche il programma delle amministrazioni straordinarie delle imprese affittuarie fino alla definitiva cessione dei complessi aziendali (comma 1) e, dall'altro, un regime ulteriormente derogatorio, nell'ambito della procedura speciale di accesso diretto all'amministrazione straordinaria (ex decreto legge n. 347 del 2003), per l'individuazione dell'affittuario (comma 2).

Sottolinea infine che, per quanto di interesse per questa Commissione, l'articolo 15-bis si propone di tutelare gli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un

risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che il gruppo Alleanza verdi e sinistra ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), la quale sarà posta in votazione solo nel caso sia respinta la proposta di parere formulata dal relatore, risultando, altrimenti, preclusa dall'approvazione di quest'ultima.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta di parere alternativa contraria presentata dal suo gruppo. Sottolinea come il provvedimento d'urgenza in commento, inizialmente di 15 articoli e, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, ora composto da ben 32 articoli, rappresenti un ennesimo caso di decreto *omnibus*, con un inevitabile aumento delle già evidenti criticità iniziali con riguardo all'estrema eterogeneità del testo.

Segnala che sono presenti diverse disposizioni, seppur condivisibili nelle finalità, le quali risultano però deboli nel loro impianto rischiando di trasformarsi in mere norme manifesto, o che comunque avrebbero dovuto trovare collocazione in altri provvedimenti. Sotto quest'ultimo aspetto, pone l'esempio dell'articolo 4, che contiene disposizioni volte al rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali. Rammenta come si tratti di un tema importante che, al pari di altri, avrebbe dovuto trovare la giusta collocazione certamente non in un decreto-legge ma nella legge annuale sulla concorrenza che nel 2023 e nell'anno in corso non ha trovato adozione. Prosegue poi citando l'articolo 9-*quater*, afferente all'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN Spa nell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – Agea, contenuto normativo che, oltre a non avere i requisiti di necessità ed urgenza, le risultava peraltro espunto dal testo come poi pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* e nonostante ciò inserito durante l'esame in Commissione al Senato.

Stigmatizza, inoltre, che maggioranza e Governo abbiano inserito in un provvedi-

mento d'urgenza, come quello in commento, una disposizione in materia di caccia al cinghiale, che, tra l'altro, consente l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna. Rileva poi come l'articolo 11 sulla scarsità idrica si configuri alla stregua di un annuncio di propositi vuoti, considerato che formalmente dovrebbe individuare le misure più urgenti e di immediata attuazione per contrastare la scarsità idrica, ma in sostanza si limita invece a prorogare la durata dell'incarico del Commissario straordinario e della relativa struttura di supporto.

Precisa infine che uno dei pochi temi in relazione ai quali risulta di certo ravvisabile il requisito dell'urgenza è l'azione di contrasto al fenomeno del caporalato, non affrontato dal decreto-legge pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* ma introdotto solo durante l'esame del provvedimento in Senato, a seguito dello scalpore suscitato dall'omicidio del giovane bracciante emigrato Satnam Singh. Osserva che, nonostante l'estrema rilevanza del problema, le misure adottate risultano essere parziali e inadeguate. Sul punto cita sia la disposizione che istituisce il sistema informativo per la lotta al caporalato, la quale non prevede nessun impegno di spesa o programma affinché questo possa essere davvero operativo, sia le disposizioni che aggravano il sistema sanzionatorio, che se non accompagnate da risorse che garantiscano un sistema di controlli severi, rigidi e costanti, risultano prive di effettività. Ritiene peraltro che in parallelo sarebbe stato opportuno fissare misure agevolative a favore di chi, in materia, segue e rispetta la legge.

Conclude evidenziando come si tratti di un ennesimo « pasticcio » da parte del Governo e per tale motivo annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore mentre raccomanda l'approvazione della proposta di parere alternativo a sua firma.

Emma PAVANELLI (M5S), annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Osserva che il decreto, che riguarda prevalentemente la materia dell'agricoltura che non rientra tra il perimetro di interesse della X Commis-

sione, tratta anche alcune tematiche di interesse di quest'ultima, ma in maniera non soddisfacente. Fa riferimento, in particolare, alle norme afferenti l'Ilva, in cui si manifesta in maniera evidente il disorientamento del Governo circa la strategicità dell'acciaio come *asset* per il Paese. Rammenta che nel corso della scorsa legislatura vi è stato un forte impegno da parte del Governo, collegato ad importanti obiettivi contenuti nel PNRR, di inserire l'Ilva all'interno di un processo di transizione ecologica. Nel ricordare la centralità dell'impianto per le famiglie e i lavoratori di una città intera, ribadisce come sia necessario intervenire in maniera strutturale per consentire di lavorare in un ambiente sicuro e salubre. Rileva che tutto ciò manca nel testo in esame, da cui non emergono interventi concreti e soprattutto un quadro chiaro su quale sia il destino dell'impianto e, in generale, dell'acciaio, sottolineandone la rilevanza per la Commissione anche alla luce del decreto-legge sulle materie prime critiche in corso di esame.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, pone in votazione la proposta di parere del relatore e ricorda che l'approvazione di quest'ultima precluderà il voto sulla proposta di parere alternativa.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*), risultando quindi preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Alleanza verdi e sinistra.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

C. 1915 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Salvatore Marcello DI MATTINA (LEGA), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del

provvedimento in titolo. Illustra che l'intesa è finalizzata all'individuazione di una cornice giuridica entro cui rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza, mettendo a frutto la complementarità e interdipendenza tra i due Paesi in vari settori strategici, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi – in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale – ed in conformità con la normativa europea, per la Parte italiana, e gli obblighi assunti a livello internazionale.

Rileva che l'Accordo è composto da un breve Preambolo e da 13 articoli.

Evidenzia che l'articolo 1 disciplina la cooperazione tra le Parti in base ai principi di eguaglianza, reciprocità, mutuo interesse, rispetto reciproco della sovranità e dell'integrità territoriale. Rammenta che l'Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

Rappresenta che l'articolo 2 illustra le aree e le modalità di gestione della cooperazione tra i due Paesi. La collaborazione riguarda ogni settore di interesse comune per le Parti, fra cui la politica di sicurezza e di difesa, ricerca e sviluppo, la formazione militare e la cooperazione industriale per la difesa, compresa la stipulazione di accordi di collaborazione tra imprese (*joint venture*).

Osserva poi che l'articolo 3 definisce la competenza dei rispettivi Ministri della difesa per l'esecuzione e attuazione dell'Accordo, anche attraverso consultazioni bilaterali.

Sottolinea che l'articolo 4 regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo.

Segnala che l'articolo 5 disciplina la materia del risarcimento di eventuali danni provocati in relazione alle attività svolte secondo l'Accordo attraverso il mutuo accordo, senza fare riferimento a Parti o entità terze.

Fa presente che l'articolo 6 regola la cooperazione in materia di armamenti, munizioni, armi e sensori. In base a tale disposizione, le Parti possono cooperare nella progettazione, nello sviluppo, nella produzione, nella manutenzione, nella vendita, nelle consulenze e in qualsiasi altra attività concordata reciprocamente per quanto riguarda gli equipaggiamenti di difesa, i sistemi, le piattaforme, i pezzi di ricambio, l'*hardware*, il *software* e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata reciprocamente. Aggiunge che le Parti si impegnano, altresì, a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito.

Riferisce che l'articolo 7, di particolare interesse per la Commissione, impegna le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti di quanto sviluppato in conformità all'Accordo, nel rispetto delle legislazioni nazionali, degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea. Precisa, inoltre, che nessuna informazione relativa a una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terzi o trattata in modo incompatibile con le finalità concordate, senza il previo consenso scritto della parte cedente.

Rileva che l'articolo 8 regola il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza, specificandone il loro utilizzo. Specifica poi che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti.

Osserva che l'articolo 9 conferisce ai Ministeri della difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari negli ambiti coperti dalle disposizioni del citato Accordo.

Evidenzia che l'articolo 10 stabilisce che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo ver-

ranno risolte tramite consultazioni tra le Parti.

Sottolinea che l'articolo 11 regola l'entrata in vigore dopo l'espletamento delle procedure nazionali di ratifica.

Segnala, inoltre, che l'articolo 12 prevede la possibilità di emendare l'Accordo attraverso il reciproco consenso della Parti.

Fa presente che l'articolo 13 stabilisce, infine, che l'Intesa in esame resti in vigore per un periodo indeterminato, salvo recesso di una delle Parti.

Quanto al disegno di legge di ratifica, riferisce che esso si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e di ordine di esecuzione; l'articolo 3 dispone in merito agli oneri finanziari; l'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.

C. 1937 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Novo Umberto MAERNA (FDI), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in titolo. Riferisce che il testo, composto di 13 articoli, reca alcune disposizioni di interesse della X Commissione sulle quali si concentrerà, mentre rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento.

In primo luogo richiama quanto previsto all'articolo 8 il quale prevede a modificare l'assetto organizzativo delle strutture dedicate allo svolgimento dei compiti previsti dalla disciplina in materia di stoccaggio geologico di CO₂. Sono istituiti due

nuovi organi autonomi presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE): il Comitato per lo sviluppo della cattura e lo stoccaggio geologico di CO₂ (Comitato CCS) e la Segreteria tecnica CCS (dall'acronimo dell'inglese *Carbon Capture and Storage*) e ne sono disciplinati i compiti, la composizione, il funzionamento, la nomina dei membri e i relativi compensi. In particolare, precisa che il comma 2 dispone che, nelle more dell'effettiva implementazione della riorganizzazione delle strutture prevista dal comma 1, lettera *a*), le funzioni di Comitato CCS sono svolte dal Comitato ETS e il supporto istruttorio, tecnico e operativo alle relative attività è fornito dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse (UNMIG), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS), con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Segnala che l'articolo 9 destina 70 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2025 e il 2027, per il completamento da parte dell'Università degli studi di Genova della Scuola Politecnica – Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico di Genova Erzelli, e 50 milioni di euro, per il periodo compreso tra il 2027 e il 2029, a favore di interventi infrastrutturali della regione Liguria.

Rileva che l'articolo 10, ai commi da 1 a 4, introduce un nuovo strumento finanziario, nell'ambito del fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, specificatamente dedicato alle imprese che operano in Africa. Specifica che per tale nuovo strumento è previsto l'impiego di fondi fino a un massimo di 200 milioni, a valere però sulle risorse già presenti nel fondo rotativo. Segnala poi che sono ammessi cofinanziamenti a fondo perduto, nella misura fino al 10 per cento dei finanziamenti concessi (fino al 20 per cento per le imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno). Osserva che il comma 5 riguarda il procedimento di concessione dei finanziamenti per sostenere iniziative e progetti promossi nell'ambito del Piano Mattei. Rammenta che il comma 6 dispone che i finanziamenti ero-

gati dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 5 sono assistiti dalla garanzia dello Stato nel limite massimo di 400 milioni di euro per l'anno 2024, in misura pari all'80 per cento per singolo intervento. Evidenzia che l'istruttoria, ai fini dell'ammissione degli interventi, è svolta da Cassa depositi e prestiti S.p.a. che, in caso di esito favorevole, approva l'intervento e dà comunicazione a un Comitato tecnico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito della Struttura di missione del Piano Mattei (comma 7). Rappresenta che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, viene definita la determinazione dell'orientamento

strategico e delle priorità di investimento delle risorse del Fondo italiano per il clima, da destinare a supporto delle finalità e degli obiettivi del Piano Mattei (comma 11). Infine, sottolinea che il comma 12 rifinanzia per euro 50 milioni per l'anno 2024 del Fondo rotativo per operazioni di *venture capital*.

Fa presente, infine, che l'articolo 13 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge in esame il 30 giugno 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato);

preso atto quanto disposto all'articolo 5 circa le limitazioni, con talune eccezioni, all'installazione degli impianti fotovoltaici, con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti;

rilevato che l'articolo 5-*bis* reca misure finalizzate a garantire la continuità produttiva agli impianti di biogas e biometano alimentati con biomasse agricole;

valutato favorevolmente quanto disposto all'articolo 13 circa la possibilità che l'amministrazione straordinaria di Ilva S.p.A. possa incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A. a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in a.s. versate in apposito patrimonio destinato, nonché circa le somme confiscate, o che comunque

pervengono allo Stato all'esito di procedimenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, che possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale;

preso atto che l'articolo 15 contiene, nell'ambito della disciplina del procedimento di cessione a terzi dei complessi aziendali dell'ex Gruppo Ilva, norme volte a disciplinare le ipotesi di c.d. affitto ponte nelle more della procedura di vendita dei compendi aziendali;

rilevato con favore quanto recato dall'articolo 15-*bis* a tutela degli acquirenti di compendi aziendali di interesse strategico mantenendo fermi nei loro confronti, nei casi di nullità o di annullamento della vendita per vizi della procedura di amministrazione straordinaria o del procedimento di vendita ad evidenza pubblica, gli effetti della vendita stessa e prevedendo un risarcimento al danneggiato solo in forma equivalente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.**PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA**

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.C. 1946);

premesso che:

il provvedimento d'urgenza in commento, inizialmente di 15 articoli, a seguito delle modifiche introdotte al Senato è ora composto da ben 32 articoli, tanto da essere diventato un vero e proprio decreto omnibus, aumentando inevitabilmente le già evidenti criticità iniziali riguardo all'estrema eterogeneità del testo;

un testo eterogeneo con profili che vanno a incidere direttamente, non solo nel merito, ma sollevano anche perplessità circa lo stesso rispetto dei principi costituzionali che regolamentano la decretazione d'urgenza;

a ciò si aggiunga la presenza di un numero cospicuo di articoli e norme che poco hanno delle caratteristiche di necessità e soprattutto di urgenza tali da giustificare la loro presenza all'interno di un decreto-legge, ma che avrebbero dovuto trovare la loro giusta collocazione in disegni di legge ordinari anche al fine di poter essere approfonditi nei modi e tempi necessari;

peraltro, diverse disposizioni, seppur condivisibili nelle finalità, risultano però deboli nel loro impianto rischiando di trasformarsi in mere norme manifesto, o comunque avrebbero dovuto trovare collocazione in altri provvedimenti. Sotto quest'ul-

timo aspetto, un esempio è rinvenibile nell'articolo 4, che contiene disposizioni volte al rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali. Tema importante che, al pari di altri, doveva, come detto, trovare giusta collocazione certamente non in un decreto-legge. Giova considerare a tal fine, la mancata adozione negli anni 2023 e nell'anno in corso, della legge annuale sulla concorrenza che rappresenta la sede naturale per affrontare le materie della concorrenza, della rimozione degli ostacoli per le attività imprenditoriali, della tutela dei consumatori e delle imprese e del contrasto alle pratiche sleali;

tra le tante norme introdotte nel testo, si segnala anche l'incorporazione della società Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura – SIN Spa nell'Agencia per le erogazioni in agricoltura – Agea, prevista dall'articolo 9-quater, oltre a non avere i requisiti di necessità ed urgenza, risultava espunta dal decreto-legge in esame prima della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e nonostante ciò inserita nel testo durante l'esame in Commissione;

per non parlare delle norme in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio, che estendono dal 1° ottobre al 31 gennaio, il periodo temporale in cui è ammessa l'attività venatoria al cinghiale. A ciò si aggiunga una ulteriore disposizione in materia di caccia al cinghiale, che consente l'impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna. Queste sarebbero le norme ritenute dal Governo come « necessarie ed urgenti » e meritevoli di essere ospitate nel disegno di legge di conversione del decreto-legge in commento;

uno dei pochi temi in relazione ai quali è di certo ravvisabile il requisito dell'urgenza è l'azione di contrasto al fenomeno del caporalato, non affrontato dal decreto-legge pubblicato dalla *Gazzetta Ufficiale* ma introdotto tramite emendamenti del relatore solo durante l'esame del provvedimento in Senato, a seguito dello scalpore suscitato dall'omicidio del giovane bracciante emigrato Satnam Singh. Nonostante l'estrema rilevanza del problema, le misure adottate risultano essere parziali e inadeguate. Parziale e inadeguata è la disposizione che istituisce il sistema informativo per la lotta al caporalato, non prevedendo nessun impegno di spesa o programma, affinché possa essere davvero operativo. Parziali e inadeguate le disposizioni che aggravano il sistema sanzionatorio, se non accompagnate da risorse che garantiscano un sistema di controlli severi, rigidi e costanti, non mossi soltanto dall'emozione del momento o dall'attenzione che i media riservano al problema per un evento tragico. Accanto ad esse, sarebbe stato necessario adottare strumenti agevolativi per chi segue e rispetta la legge. Allo stesso modo se è condivisibile l'idea di banca dati degli appalti in agricoltura è del tutto utopistico sperare che sia un modo per far emergere il lavoro nero e lo sfruttamento, se non dotato di alcuna forza operativa;

quanto alle misure previste dall'articolo 11 sulla scarsità idrica si tratta di un annuncio di propositi vuoti, considerato che formalmente dovrebbe individuare le

misure più urgenti e di immediata attuazione per contrastare la scarsità idrica, e si limita a prorogare la durata dell'incarico del Commissario Straordinario per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica e della relativa struttura di supporto del Commissario stesso e a prevedere per il futuro la definizione di un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione da parte della Cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri: disposizioni emanate in estremo ritardo posto che l'emana- zione del decreto-legge cosiddetto Siccità risale a 14 aprile dell'anno scorso e che già entro maggio dell'anno scorso la cabina di regia avrebbe dovuto effettuare una ricognizione delle opere e degli interventi di urgente realizzazione per far fronte nel breve tempo alla crisi idrica. Sul punto si evidenzia che secondo l'ultima relazione annuale dell'ARERA, nel nostro Paese il 23 per cento delle acque reflue è potenzialmente destinabile al riuso, ma ne viene effettivamente riutilizzato solo il 4 per cento in agricoltura. Eppure il decreto-legge in conversione non prevede alcun investimento nella messa in efficienza delle infrastrutture idriche del Paese;

tutto ciò premesso,

esprime

PARERE CONTRARIO

Ghirra

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	110

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione XIII (Agricoltura) il parere di competenza sul disegno di legge C. 1946, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, approvato dal Senato.

Soffermandosi esclusivamente sulle norme di più stretta competenza della XI

Commissione, rileva che il provvedimento, composto da 31 articoli, all'articolo 2, comma 1, prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di cui all'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (allegato che individua alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023). La misura della riduzione temporanea in oggetto è pari al 68 per cento; tale aliquota viene determinata mediante il richiamo della riduzione, a carattere permanente, prevista per le cosiddette altre zone agricole svantaggiate (diverse dai territori montani particolarmente svantaggiati). Il successivo comma 2 provvede alla stima degli oneri finanziari derivanti dal comma 1 e alla relativa copertura. Le novelle di cui al comma 3 concernono gli elenchi nominativi, curati dall'INPS, delle giornate lavorative degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti fa-

miliari e dei piccoli coloni. In primo luogo, si reintroduce l'istituto dell'elenco nominativo trimestrale di variazioni, elenco che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall'INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall'elenco nominativo annuale; inoltre, si prevede la pubblicazione, entro il 31 dicembre 2024, di un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione adottati dall'INPS a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati secondo le forme già previste dalla disciplina. Il comma 4 reca le clausole di invarianza finanziaria con riferimento alle novelle di cui al comma 3. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del presente decreto afferma che il ripristino degli elenchi trimestrali di variazione appare necessario in considerazione dell'insufficienza del livello di conoscibilità connesso alle sole comunicazioni individuali nonché in relazione all'esigenza di consentire alle organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli (particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento).

I commi da 1 a 4 dell'articolo 2-bis recano norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezionali situazioni climatiche.

In particolare, il comma 1 estende, in via transitoria, nel rispetto di un limite di spesa pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l'attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto; l'estensione concerne, nel rispetto del suddetto limite di spesa, le riduzioni di attività lavorativa comprese nel periodo tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 dicembre 2024; nei suddetti termini si estende dunque (limitatamente alla categoria degli operai a tempo indeterminato e alla causale delle intemperie stagionali) l'applicabilità dell'istituto, prevista dalla disciplina vi-

gente per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell'attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai). Per i periodi di trattamento concesso in base all'estensione transitoria in esame, il medesimo comma 1 stabilisce l'esclusione dal computo dei limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede l'equiparazione a periodi lavorativi al fine del computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell'applicazione della CISOA – dal contratto individuale.

Il comma 2 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale, una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l'applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l'ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024 e viene ammessa nel rispetto di un limite di spesa pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024. I commi 3 e 4 provvedono alla copertura finanziaria per gli oneri corrispondenti ai limiti di spesa di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 5 dell'articolo 2-bis prevede, in primo luogo, un'integrazione del finanziamento relativo alla possibilità di riconoscimento, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, nel corso dell'anno 2024, relativi a imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga ai limiti di durata previsti dalla disciplina generale di tale trattamento; l'integrazione finanziaria in oggetto fa riferimento in particolare a lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata. Tale integrazione è disposta con la determinazione di un limite di spesa pari a 7,5 milioni di euro per l'anno

2024. Per la copertura finanziaria dell'onere corrispondente a tale limite, si dispone la riduzione, nell'identico importo di 7,5 milioni per l'anno 2024, del Fondo sociale per occupazione e formazione. Il comma, inoltre, consente che le risorse finanziarie corrispondenti al suddetto limite di spesa siano utilizzate per il finanziamento della proroga, nell'anno 2024, di trattamenti di mobilità in deroga in favore di soggetti già operanti, come lavoratori dipendenti, in aree di crisi industriale complessa. Pertanto il presente intervento di integrazione finanziaria relativo a trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga fa riferimento in particolare a lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata. Le aree di crisi industriali richiamate dalla norma sono quelle corrispondenti ai Sistemi locali del lavoro di Melfi, Potenza e Rionero in Vulture.

L'articolo 2-ter, al comma 1, modifica l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, rafforzando l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare. A tal fine, si prevede che anche il personale ispettivo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro in forza presso l'INL – oltre, come previsto dalla normativa vigente, al personale ispettivo dell'INL e alla Guardia di finanza – ha accesso a tutte le informazioni ed alle banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS.

I commi 2 e 3 autorizzano l'Inps e l'Inail, per l'anno 2024, ad assumere, rispettivamente, 403 e 111 nuove unità da inquadrare nel ruolo dei funzionari impiegati in attività di vigilanza, nei limiti dell'economie prescritte dall'articolo 31, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2024.

Il comma 4, invece, disciplina le modalità attraverso cui deve svolgersi la procedura di selezione pubblica volta all'assunzione del suddetto personale.

L'articolo 2-quater prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, avente

le finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura. Alla sua costituzione concorrono il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero dell'interno, l'INPS, l'INAIL, l'INL, l'AGEA e l'ISTAT. Il Sistema costituisce uno strumento di condivisione delle informazioni tra le richiamate amministrazioni centrali e le regioni, che mettono a disposizione le informazioni e i dati disponibili di interesse. La disposizione precisa, infine, che dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Deve osservarsi, al riguardo, che la disposizione in commento presenta contenuto sostanzialmente identico all'articolo 1 del disegno di legge C. 1532-bis, recante disposizioni in materia di lavoro (collegato alla manovra di finanza pubblica), attualmente all'esame in sede referente della XI Commissione.

L'articolo 2-quinquies prevede, in primo luogo, l'istituzione, presso l'INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura, in cui possono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in alcune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un'impresa agricola. Nell'ambito di tale banca dati, l'INPS rilascia un'attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con decreto ministeriale. Per l'ipotesi di stipulazione – o di esecuzione – di un contratto di appalto nel settore agricolo con un appaltatore privo di tale attestazione, si prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria e l'esclusione temporanea dalla Rete del lavoro agricolo di qualità. Le medesime sanzione pecuniaria ed esclusione temporanea vengono previste per l'ipotesi in cui le imprese rientranti nelle suddette tipologie non stipulino –

prima o al momento della conclusione di un contratto di appalto nel settore agricolo – una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto. Dall'ambito del presente articolo sono esclusi i contratti di appalto rientranti nella disciplina del codice dei contratti pubblici.

L'articolo 3 prevede misure di sostegno per le imprese agricole che hanno subito e segnalato danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia a causa della « moria del kiwi » nel 2023, ma non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici. Le misure di sostegno di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 102 del 2004, alle quali si consente l'accesso, prevedono: contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno accertato, prestati ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, proroga delle operazioni di credito agrario e agevolazioni previdenziali.

L'articolo 8, comma 4, stabilisce che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso, provvedendo al rimborso delle spese sostenute. Al tal fine, la Direzione può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Detto personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo o altro analogo istituto e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Il comma 5 precisa che al Commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese di cui al precedente comma.

L'articolo 10-*bis* prevede una riserva del 30 per cento per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito delle assunzioni al ruolo iniziale dei vigili del fuoco per l'anno 2024.

L'articolo 12 prevede l'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare e la soppressione della Struttura di missione competente nella medesima materia, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Le funzioni svolte dalla soppressa Struttura di missione sono attribuite al nuovo Dipartimento. La norma istituisce due uffici dirigenziali di livello generale e quattro uffici dirigenziali di livello non generale, presso il medesimo Dipartimento per le politiche del mare, assegnando al Dipartimento il contingente di 15 unità di personale non dirigenziale già assegnato alla Struttura di missione e prevedendo l'assegnazione al medesimo Dipartimento di ulteriori 5 unità di personale non dirigenziale. A seguito delle modifiche apportate in sede referente, il personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento risulta elevato da 20 a 26 unità. È inoltre assegnato al Dipartimento il contingente di esperti già attribuito alla Struttura di missione.

L'articolo 12-*bis* introduce alcune esclusioni dalla disciplina restrittiva sugli incarichi ai soggetti già lavoratori, pubblici o privati, e collocati in quiescenza. L'esclusione posta dalla novella di cui al comma 1 concerne il conferimento di incarichi a soggetti vicari dei soggetti titolari di incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione di autorità politiche; l'esclusione – che integra quella già vigente per i titolari dei suddetti incarichi di vertice – è subordinata alla condizione che i soggetti vicari siano impegnati nella cura delle attività di Vice Ministri dotati di delega di competenze per uno specifico e intero comparto di materia. L'esclusione posta dal comma 2 concerne gli iscritti agli ordini professionali, già in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che proseguono la loro attività professionale (anche svolgendo incarichi che sarebbero soggetti alla disciplina restrittiva in esame). Resta ferma – come esplicitato nel comma 2 e come già

previsto nella norma oggetto della novella di cui al comma 1 – l'applicazione (ove ne sussistano i presupposti) delle norme limitative del cumulo degli emolumenti derivanti da incarichi pubblici con i trattamenti pensionistici.

L'articolo 13, comma 1, dispone che l'amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. possa incrementare le risorse da trasferire all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia s.p.a., fino a un massimo di 150 milioni di euro, a valere sulle risorse rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva in amministrazione straordinaria versate in apposito patrimonio destinato.

Il comma 2-*bis* interviene sulla destinazione delle somme che sono confiscate o che comunque pervengono allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo Ilva per fatti anteriori al suo commissariamento, specificando che possono essere destinate anche all'attuazione degli interventi volti a garantire la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*), raccomandandone l'approvazione.

Chiara GRIBAUDO (PD-IDP) chiede delucidazioni sull'articolo 2-*bis*, comma 5, del provvedimento in esame, non comprendendo per quale ragione si preveda un intervento specifico solamente per i lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta alla deputata Gribaudo, evidenziato come il riferimento ai lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata sia recato dai decreti ministeriali del 17 aprile 2023 e dell'11 settembre 2023, richiamati dal citato comma 5 dell'articolo 2-*bis*, fa presente che il provvedimento reca, in ogni caso, misure di sostegno, per le imprese e i lavoratori del settore, che riguardano tutto il territorio nazionale.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

ALLEGATO

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. 1946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1946, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, approvato dal Senato;

preso atto che l'articolo 2, comma 1, prevede, per i periodi di contribuzione previdenziale compresi tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, una riduzione della misura dei premi e contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, a tempo indeterminato o a tempo determinato, operante nelle zone agricole di alcuni territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, particolarmente colpiti da eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

osservato che il medesimo articolo 2, al comma 3, reintroduce l'istituto dell'elenco nominativo trimestrale di variazioni, elenco che raccoglie i provvedimenti di variazione adottati dall'INPS rispetto alle giornate lavorative risultanti dall'elenco nominativo annuale, in considerazione dell'insufficienza del livello di conoscibilità connesso alle sole comunicazioni individuali nonché in relazione all'esigenza di consentire alle organizzazioni sindacali una maggiore assistenza ai lavoratori agricoli, particolarmente esposti alle problematiche della precarietà e dello sfruttamento;

preso atto che l'articolo 2-bis reca norme transitorie in materia di ammortizzatori sociali per sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa connesse a eccezio-

nali situazioni climatiche, prevedendo altresì un intervento di integrazione finanziaria relativo a trattamenti straordinari di integrazione salariale in deroga con riferimento a lavoratori dipendenti da imprese operanti in alcune aree di crisi industriale della regione Basilicata;

osservato che l'articolo 2-ter è volto a rafforzare l'attività di controllo in materia di prevenzione e di contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo ed al lavoro sommerso e irregolare, autorizzando l'Inps e l'Inail, per l'anno 2024, ad assumere funzionari impiegati in attività di vigilanza, mediante la procedura di selezione pubblica;

evidenziato che l'articolo 2-quater prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura, avente le finalità di promuovere la strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato, di favorire l'evoluzione qualitativa del lavoro agricolo, nonché di incrementare le capacità di analisi, monitoraggio e vigilanza sui fenomeni di sfruttamento dei lavoratori nell'agricoltura;

ricordato che tale disposizione presenta contenuto sostanzialmente identico all'articolo 1 del disegno di legge C. 1532-bis, recante disposizioni in materia di lavoro (collegato alla manovra di finanza pubblica), attualmente all'esame della XI Commissione;

considerato che l'articolo 2-quinquies prevede l'istituzione, presso l'INPS, di una banca dati degli appalti in agricoltura, in cui possono iscriversi, in forma singola o associata, le imprese che rientrino in al-

cune tipologie e che intendano partecipare ad appalti in cui il soggetto committente sia un'impresa agricola, stabilendo che, nell'ambito di tale banca dati, l'INPS rilascia un'attestazione di conformità del soggetto appaltatore, in relazione ai requisiti di qualificazione da definirsi con decreto ministeriale;

osservato che il medesimo articolo 2-*quinqüies* prevede sanzioni nel caso in cui le imprese nelle suddette tipologie non

stipulino una polizza fideiussoria assicurativa, di cui sia beneficiario il committente, a garanzia dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi INAIL e delle retribuzioni, dovuti per i propri dipendenti in relazione all'esecuzione del contratto di appalto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina della dottoressa Federica Celestini Campanari a presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù. Nomina n. 51 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	113
---	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso. C. 846 Maiorano, C. 1558 Quartini e C. 1570 Girelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, dà la parola alla relatrice, deputata Vietri, per lo svolgimento della relazione e l'illustrazione della proposta di parere.

Imma VIETRI (FDI), *relatrice*, fa presente che il provvedimento sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XIII Commissione (Agricoltura), nel testo trasmesso dal Senato, si compone di 33 articoli.

Fa presente che le disposizioni che afferiscono alle competenze della Commissione Affari sociali sono recate, in primo luogo, dall'articolo 6, che prevede misure urgenti al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA). In particolare, esso rfinanzia di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025 il Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 4 del 2022.

L'articolo 6 reca altresì disposizioni relative al prelievo dei cinghiali (comma 2-*bis*)

e definisce i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA, istituito dal decreto-legge n. 9 del 2022, oltre a disciplinare il concorso del personale delle Forze armate per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA (comma 3).

Segnala, inoltre, che l'articolo 8, ai commi da 1 a 3, prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, specificandone la durata dell'incarico e i compiti assegnati e prevedendo, altresì, la nomina di un sub-commissario. La nomina avviene tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Il comma 4 dell'articolo 8 stabilisce che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute, presso cui opera il Commissario straordinario nazionale, assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni dello stesso. Al tal fine, la Direzione può essere potenziata con l'assegnazione di un contingente massimo di quindici unità di personale, dipendente di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il comma 5 precisa che al Commissario straordinario e al sub-commissario non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione dell'eventuale rimborso delle spese sostenute.

L'articolo 7, poi, prevede la nomina, fino al 31 dicembre 2026, di un Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti volti a contenere e a contrastare il fenomeno della diffusione della specie invasiva del granchio blu (*Callinectes sapidus*). Il Commissario opera con la collaborazione di una struttura di sup-

porto della quale fa parte, tra gli altri, un'unità di personale del Ministero della salute.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 13.15.

Proposta di nomina della dottoressa Federica Celestini Campanari a presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù.

Nomina n. 51.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 3 luglio 2024.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore, presidente Cappellacci, ha svolto la relazione sulla proposta di nomina in oggetto.

Illustra quindi la proposta di parere favorevole predisposta dal relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Andrea QUARTINI (M5S) esprime dubbi e perplessità rispetto alla proposta di nomina in oggetto. Ricorda come già in precedenza tale nomina si fosse arenata e come fosse stata conseguentemente tramutata nel conferimento alla dottoressa Federica Celestini Campanari di un incarico da commissario *ad interim*, a causa di talune criticità a livello curriculare, in par-

ticolare in ragione di un titolo di studio ritenuto non adeguato. Ricorda peraltro che al riguardo sono stati presentati anche atti di sindacato ispettivo.

Segnala, inoltre, che nel mese di giugno 2023, sull'*account Instagram* dell'Agenzia, è stata pubblicata la locandina di un evento promosso da Gioventù nazionale, l'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia, sottolineando che ciò appare fortemente in contrasto con il principio di terzietà che dovrebbe caratterizzare un sito istituzionale.

Evidenzia come le perplessità del Movimento 5 Stelle siano naturalmente acuite dalle recenti inchieste giornalistiche della testata *Fanpage*, dal momento che sono stati rivelati preoccupanti aspetti di deriva antisemita, razzista e fascista di Gioventù nazionale. Ritiene, pertanto, che questa nomina non faccia altro che creare ulteriore ambiguità. Aggiunge che la candidata risulterebbe rappresentante legale di un ente destinatario di contributi statali a titolo di servizio civile universale, il che pone ulteriori problemi di compatibilità rispetto alla carica stessa. Per tali ragioni, dichiara che il proprio gruppo esprimerà parere contrario rispetto alla proposta di nomina.

Marco FURFARO (PD-IDP) dichiara che il Partito Democratico esprimerà parere contrario e, associandosi alle considerazioni del collega Quartini, pone altresì una questione di metodo, rivolgendo al ministro Abodi la richiesta di condividere maggiormente le scelte relative alle nomine. Pur essendo queste ultime appannaggio della maggioranza, come è normale che sia, occorrerebbe tuttavia esplicitare i criteri seguito e fornire informazioni che diano conto degli obiettivi che tali scelte sono volte a perseguire.

Precisa che tale considerazione si inserisce nell'ambito di un quadro più generale di dubbi sulla terzietà delle scelte effettuate dal Governo, in un clima esasperato dalle recenti inchieste giornalistiche, in cui sarebbe necessario assicurare una maggiore trasparenza.

Il Ministro Andrea ABODI, volendo fornire chiarimenti sulle perplessità sollevate,

ricorda preliminarmente che l'istituzione dell'Agenzia italiana per la gioventù, con la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani, dipende dal fatto che si era sostanzialmente esaurita la missione di quest'ultima. Segnala che al nuovo organismo sono stati conferiti anche compiti relativi alla cooperazione internazionale giovanile.

Quanto ai dubbi relativi al curriculum, riferisce che la dottoressa Federica Celestini Campanari ha offerto un contributo fondamentale proprio al fine di ricostruire la missione dell'Agenzia e che, in seguito, ha svolto egregiamente il ruolo di commissario straordinario.

Premettendo che un curriculum dice molto, ma non tutto, perché poi occorre valutare anche la persona, esprime particolare apprezzamento per lo spessore umano della dottoressa Celestini Campanari. Precisa che quest'ultima ha abbandonato ormai da più di tre anni il precedente ruolo associativo e che, quindi, non sussistono rischi di conflitti di interesse.

Ribadisce, quindi, che il lavoro svolto nei due anni di commissariamento dell'Agenzia consente di confermare le doti professionali e umane della dottoressa Celestini Campanari in un ruolo che il Governo considera strategico.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	23
Votanti	23
Maggioranza	12
Hanno votato sì	14
Hanno votato no	9

(La Commissione approva).

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Benigni, Ciancitto, Ciani, Ciocchetti, Maiorano in sostituzione di Colosimo, Di Lauro, Furfaro, Girelli, Lancellotta, Bordonali in sostituzione di Lazzarini, Loizzo, Maccari, Malavasi, Morgante, Panizzut, Patriarca, Quartini, Marianna Ricciardi, Rosso, Chiesa in sostituzione di Schifone, Baldino in sostituzione di Sportiello, Stumpo, Vietri.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.40.

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso.

C. 846 Maiorano, C. 1558 Quartini e C. 1570 Girelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 maggio 2024.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni. Ricorda che nella seduta precedente si è proceduto all'abbinamento della proposta di legge a prima firma dell'onorevole Girelli.

Dichiara, quindi, aperta la discussione, dalla quale potranno emergere elementi in ordine al testo che sarà adottato come testo base per il seguito dell'esame.

Andrea QUARTINI (M5S) chiede se sia praticabile la via di procedere alla redazione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.

Massimiliano PANIZZUT (LEGA) avverte che la Lega non presenterà una propria proposta, ma che è comunque d'accordo in ordine alla redazione di un testo unificato, valutando con favore la promozione di terapie alternative, inclusa la mototerapia, la cui relativa proposta di legge è attualmente all'esame del Senato.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) si associa alle considerazioni svolte dai colleghi.

Chiede, pertanto, al collega Maiorano di esprimersi al riguardo, e di predisporre eventualmente una proposta di testo unificato, al fine di poterla valutare.

Giovanni MAIORANO (FDI), *relatore*, concorda sul fatto che le proposte di legge presentate siano sostanzialmente sovrapponibili. Precisa, tuttavia, che occorrerà valutare attentamente la questione delle coperture finanziarie, dal momento che le altre proposte abbinate recano disposizioni che prevedono stanziamenti, rispettivamente, di tre e dieci milioni di euro, previsione che a suo avviso appare eccessiva. Ciò rilevato, ritiene che sia praticabile la strada di predisporre egli stesso una proposta di testo unificato, che sottoporrà naturalmente ai presentatori delle altre proposte abbinate.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 63 del 2024, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato);

evidenziate, in particolare, le disposizioni recate dall'articolo 6, finalizzate a prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana, in considerazione dei pericoli che essa comporta per la salute pubblica;

segnalato, altresì, l'articolo 8, nella parte in cui prevede la nomina di un Commissario straordinario nazionale per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, stabilendo che la Direzione generale della salute animale del Ministero della salute assicura il necessario supporto allo svolgimento delle funzioni del predetto Commissario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli (Seguito dell'esame e rinvio)	117
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	120
DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e conclusione)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

SEDE REFERENTE

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, comunica che sono state presentate 24 proposte emendative; nessuna di esse presenta profili di inammissibilità ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari. Avverte che sono stati ritirati gli emendamenti Gatta

1.1 e 1.2. Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti presentati, chiede al relatore e al Governo di esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate di cui al fascicolo in distribuzione (vedi allegato).

Francesco BRUZZONE (LEGA), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario di Stato Luigi D'ERAMO, concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Caramiello 1.3, Evi 1.13, Cherchi 1.4, Evi 1.14, gli identici emendamenti Caramiello 1.5 ed Evi 1.15, Cherchi 1.6, Evi 1.16, gli identici emendamenti Caramiello 1.7 e Evi 1.17, Evi 1.18, Cherchi 1.8, Evi 1.19, Caramiello 1.9 e Evi 1.22.

Susanna CHERCHI (M5S), dopo aver richiamato la genesi e le finalità del Fondo antibracconaggio ittico, interviene sull'e-

mendamento 1.10 a sua prima firma, ricordandone le finalità e raccomandandone pertanto l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cherchi 1.10, Caramiello 1.11 e Evi 1.20.

Susanna CHERCHI (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.12 a sua prima firma, richiama le finalità dell'emendamento che destina al fondo richiamato nell'intervento precedente i proventi derivanti dalla violazione dei divieti previsti dalla proposta di legge.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cherchi 1.12, Evi 1.21 e gli articoli aggiuntivi Caramiello 1.01 e Cherchi 1.02.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, essendo terminate le votazioni sugli emendamenti presenti, avverte che il testo, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, sarà trasmesso alle competenti commissioni per acquisirne il parere. Rinvia, quindi, l'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate. Chiede se vi siano interventi in dichiarazione di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Stefano VACCARI (PD-IDP), ribadisce la posizione di astensione del proprio gruppo sul provvedimento in esame, motivata in ragione delle considerazioni già espresse nella seduta di ieri e relative alla mancata

considerazione delle proposte emendative presentate dal suo gruppo in relazione ad alcune tematiche ritenute fondamentali quali la siccità, la lotta al caporalato, gli aiuti per le colture colpite da eventi climatici avversi, la peste suina e il tema del cosiddetto « giusto prezzo ».

Alessandro CARAMIELLO (M5S), ribadisce il voto convintamente contrario del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Ricorda che il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle ha presentato all'incirca 150 emendamenti che sono stati tutti respinti o dichiarati inammissibili. Lamenta il carattere *omnibus* del provvedimento in esame, dal momento che in esso sono state inserite diverse disposizioni riguardanti anche il settore industriale.

Stigmatizza l'eccesso di decretazione d'urgenza, evidenziando altresì una sorta di disparità di trattamento, all'interno del provvedimento, tra temi quali l'epidemia di brucellosi nel casertano, per la quale non sono stati previsti fondi, e la proliferazione del granchio blu, per il quale è stato istituito, invece, un commissario speciale.

Ricorda, infine, come alcuni emendamenti presentati dal proprio gruppo mirassero a potenziare il contrasto del fenomeno del caporalato e non sono stati tenuti in considerazione.

In conclusione, lamenta la mancata collaborazione con la maggioranza nel predisporre, con il provvedimento in esame, soluzioni in grado di dare risposte efficaci ai problemi dei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Cristina ALMICI (FDI) esprime il voto convintamente favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Ricorda che alcune misure importanti per il comparto avevano già trovato accoglimento in altri provvedimenti quali per esempio quelle sul florovivaismo. Rileva che questo provvedimento rappresenta una risposta emergenziale la più ampia possibile alle problematiche del comparto, accompagnata da una previsione di risorse finanziarie mai disposte in tale misura per il settore. Esprime, quindi, totale soddisfazione nei riguardi

dell'operato del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

Davide BERGAMINI (LEGA), annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento, ricordando che si tratta di un primo passo di apertura verso le richieste del mondo agricolo.

Giandiego GATTA (FI-PPE), esprime il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame. Ricorda che il decreto-legge in questione si pone in linea di continuità con alcuni provvedimenti di portata più settoriale già esaminati da questa Commissione, come quello riguardante l'agricoltore custode.

Rimarca la positiva attenzione rivolta verso i settori dell'acquacoltura e della pesca, equiparati, per la prima volta, al settore agricolo in ordine all'elargizione dei benefici e agli interventi di favore previsti. Finalmente la pesca e l'acquacoltura finiscono di essere trattate come « figlie di un Dio minore » e vengono, in tal modo, parzialmente risarcite da politiche europee penalizzanti per il settore e dall'aumento indiscriminato in atto del prezzo del gasolio.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli

sul provvedimento in esame delle Commissioni I Affari costituzionali, II Giustizia, IV Difesa, VI Finanze, VIII Ambiente, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea, nonché del Comitato della Legislazione che ha espresso talune osservazioni. Ricorda infine che la V Commissione Bilancio esprimerà il prescritto parere direttamente all'Assemblea.

La Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 9 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole: di specie ittiche e di altri organismi acquatici con le seguenti: della fauna acquatica.

Conseguentemente:

alla lettera b), capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: della fauna ittica con le seguenti: della fauna acquatica;

alla lettera c), capoverso comma 3, sostituire le parole: degli animali storditi o uccisi con le seguenti: della fauna acquatica stordita o uccisa;

sostituire, ovunque ricorrano, le parole: la fauna ittica con le seguenti: la fauna acquatica.

1.3. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, lettera d), sopprimere le parole: per l'esercizio della pesca sportiva,

1.13. Evi.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera c), premettere la seguente parola: pescare, e sopprimere le seguenti parole: e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie.

1.4. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera c), sostituire la parola: detenere, con le seguenti: pescare, detenere,

1.14. Evi.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-quater.

*** 1.5.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

*** 1.15.** Evi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, primo periodo, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c), d), e) e f).

Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma 5.

1.6. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 4, sostituire le parole: l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro con le seguenti: la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 4.000 a 22.000 euro.

1.16. Evi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 5, sostituire le parole: da 1.000 a 6.000 euro con le seguenti: da 2.000 a 12.000 euro.

*** 1.7.** Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

*** 1.17.** Evi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, sopprimere le parole: qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e comunque.

1.18. Evi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Nei casi in cui non è possibile procedere con la reimmissione, il materiale ittico sequestrato non più vivo viene venduto attraverso canali di commercializzazione in grado di assicurare i preventivi controlli sanitari e il relativo tracciamento. I proventi di tali vendite vengono destinati al finanziamento di campagne di ripopolamento attivo delle acque interne, nel rispetto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, nonché delle pertinenti norme delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.2. Gatta, Nevi, Arruzzolo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.

1.8. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: si applicano solo in caso di recidiva con le seguenti: si applicano anche in caso di recidiva.

1.19. Evi.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 6, inserire il seguente:

6-bis. Il materiale ittico sequestrato che, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, non possa essere reimpresso nei corsi d'acqua, deve essere sottoposto allo smaltimento nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per i costi relativi allo smaltimento di cui al primo periodo, è utilizzata una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 11-bis. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare, sentite le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

1.9. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7, sostituire le parole: le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati con le seguenti: le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate ed è sempre disposta la revoca della licenza.

1.22. Evi.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7, sostituire le parole: le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati con le seguenti: le pene e le sanzioni amministrative sono raddoppiate ed è disposta la revoca della licenza di pesca.

1.10. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso comma 7-bis con i seguenti:

7-bis. All'accertamento delle violazioni dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

a) i soggetti ed organi indicati all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

b) gli agenti giurati volontari nominati ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

c) le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile nominate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189

7-ter. I soggetti di cui al comma 7-bis, lettere b) e c), svolgono le attività di vigilanza ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale e secondo le

disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

1.11. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo le parole: per la finanza pubblica, *aggiungere le seguenti:* le guardie particolari giurate di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 189,

1.20. Evi.

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 7-bis, inserire il seguente:

7-ter. I proventi derivanti dalla violazione dei divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 sono destinati al Fondo di cui al comma 11-bis al fine di garantire maggiore efficacia e continuità all'azione di contrasto alla pesca illegale e al bracconaggio ittico nelle acque interne.

1.12. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) al comma 8, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché una somma pari a 20 euro per ciascun capo pescato in violazione del presente articolo per il ristoro delle spese relative al mantenimento di mezzi, natanti e materiale sequestrato e alla loro eventuale successiva distruzione ».

1.21. Evi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 1 della legge 25 marzo 1959, n. 125, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Fermo restando quanto previsto dal primo comma, al fine di garantire la rintracciabilità delle produzioni ed assicurare il rispetto delle disposizioni adottate dalle regioni in materia di gestione delle attività di prelievo, il commercio all'ingrosso dei

prodotti della pesca in acque interne si svolge nei rispettivi mercati all'ingrosso o nei centri di vendita all'asta nei territori ove queste strutture di commercializzazione sono presenti ed attive. Non è tuttavia consentita la vendita dei suddetti prodotti freschi durante i periodi in cui la pesca degli stessi, o una qualunque altra forma di prelievo debitamente autorizzata dalle autorità competenti, è comunque vietata secondo le disposizioni vigenti in materia nel corrispondente territorio regionale o in quelli con esso confinanti ».

1.1. Gatta, Nevi, Arruzzolo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo antibracconaggio ittico)

1. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.01. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Fondo antibracconaggio ittico)

1. Il Fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.02. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Nicola Lupo, direttore del Centro di studi sul Parlamento della LUISS « Guido Carli », nell'ambito dell'esame della relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2022 (COM(2023) 640 final) 123

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 123

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 124

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 131

Sull'ordine dei lavori 125

DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) 125

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese (*Deliberazione di un'integrazione del programma*) 129

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 9 luglio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Nicola Lupo, direttore del Centro di studi sul Parlamento della LUISS « Guido Carli », nell'ambito dell'esame della relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2022 (COM(2023) 640 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 luglio 2024. – Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.55.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, a decorrere dal 4 luglio scorso, per il gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista, la deputata Giovanna Iacono ha cessato di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo,

è entrato a far parte della Commissione il deputato Nicola Zingaretti.

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), *relatrice*, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere sul disegno di legge C. 1946, già approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale.

Passa ad illustrare il contenuto del disegno di legge, che consta di 16 articoli, suddivisi in V capi.

Il capo I reca interventi a tutela delle imprese del settore agroalimentare e della pesca e per la trasparenza dei mercati e include gli articoli da 1 a 5. Tra le disposizioni di maggiore interesse per le competenze di questa commissione, ricordo che l'articolo 1 è finalizzato a contenere la crisi economica causata dalla guerra in Ucraina e a tal scopo contiene disposizioni volte a garantire l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria; ad assicurare il sostegno alle filiere produttive, anzitutto al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu.

Lo stesso articolo 1, in particolare, amplia gli interventi volti a rafforzare il sistema agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, includendo la copertura degli interessi passivi dei finanziamenti alle imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1408/2013 e n. 717/

2014, sugli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e della pesca e acquacoltura; evidenzio in particolare come le misure agevolative di cui all'articolo 1 siano previste, per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Sempre avendo riguardo ai profili di competenza di questa Commissione, illustra il contenuto dell'articolo 4, recante disposizioni in tema di interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali nella filiera agroalimentare, come previsto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2019/633. Si tratta di misure volte a rafforzare la disciplina di contrasto alle pratiche sleali, prevista dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633.

L'articolo 5, modificando l'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra sia consentita solo in specifiche tipologie di aree e limitatamente alle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti.

Il capo II, agli articoli da 6 a 8, prevede misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina, nonché per il contenimento del granchio blu.

Nell'ambito del capo III, composto dall'articolo 9, si modifica il codice dell'ordinamento militare, allo scopo di assicurare maggiore continuità nell'esercizio delle funzioni di comando, alta direzione, coordinamento e controllo, demandate all'Arma dei Carabinieri e sottese allo svolgimento di compiti particolari e di elevata specializzazione, in materia di tutela agroalimentare.

Il capo IV, articoli da 10 a 12, reca norme in materia faunistica e venatoria, nonché misure in materia di utilizzo della risorsa idrica e di rafforzamento delle politiche del mare.

Il capo V prevede una serie di misure urgenti per le imprese di interesse strategico nazionale e comprende gli articoli da 13 a 16. In particolare, l'articolo 13 prevede un incremento di 150 milioni di euro, per

assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva, somme derivanti dalla sottoscrizione delle obbligazioni emesse da Ilva e pertanto, in quanto di natura privata, non configurabili come aiuto di Stato.

Ritenendo pertanto che il provvedimento in esame non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sull'ordine dei lavori.

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, propone di posticipare alle sedute della prossima settimana la votazione del parere sul disegno di legge C. 1930, di conversione del decreto-legge n. 84 del 2024.

Piero DE LUCA (PD-IDP) si associa alla richiesta della deputata Mantovani.

La Commissione concorda.

DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico.

C. 1930 Governo.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, in sostituzione della relatrice Di Maggio, impossibilitata a partecipare alla seduta, riferisce che la Commissione si è occupata approfonditamente del tema delle materie prime critiche d'interesse strategico approvando il 23 giugno 2023 un articolato documento, nell'ambito della verifica di sussidiarietà (doc. XVIII-*bis* n. 9) sulla proposta legislativa dell'UE, divenuta oggi il regolamento (UE) 2024/1252- in relazione al

quale il decreto-legge fissa una serie di misure urgenti d'attuazione, « *nelle more di una disciplina organica del settore* ».

Ricorda che nel corso dell'esame della proposta regolamentare è emerso quanto le materie prime critiche d'interesse strategico rivestano un ruolo fondamentale nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell'autonomia strategica ed al contempo il loro approvvigionamento dipende quasi esclusivamente dalle importazioni, spesso altamente concentrate in un numero ristretto di Paesi terzi.

Rileva che a questo proposito non può non ribadirsi la contrarietà, più volte espressa da questa Commissione, in relazione ad un eccessivo ricorso allo strumento regolamentare rispetto alla direttiva: si tratta di un'opzione di politica legislativa, promossa nell'ultimo scorcio d'attività da parte della Commissione europea, che più volte abbiamo stigmatizzato, che finisce per pregiudicare la possibilità che legislatori statali e regionali di adottare norme di attuazione che tengano conto delle specificità giuridiche, economiche e sociali di ciascun Paese e del rispettivo territorio.

Evidenzia come la Cina giochi un ruolo chiave poiché detiene il primato nella fornitura per il 56 per cento delle materie prime critiche importate dall'UE. Fa notare che la Commissione ricorda, ad esempio, che l'UE acquista il 97 per cento del magnesio che utilizza in Cina e che anche le terre rare pesanti, da cui si ottengono i magneti permanenti utilizzati nelle turbine eoliche o nei veicoli elettrici, sono raffinate esclusivamente in Cina, o che il 63 per cento del cobalto mondiale, utilizzato nelle batterie, è estratto nel Congo, mentre il 60 per cento è raffinato in Cina.

Peraltro, lo scenario globale è caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche e da una concorrenza sempre più forte per l'accaparramento e il controllo delle risorse. Alcuni Paesi sfruttano la loro posizione di forza come fornitori di materie prime critiche nei confronti dei Paesi acquirenti, ad esempio attraverso restrizioni

all'esportazione. Le perturbazioni dell'approvvigionamento rischiano di aumentare, con effetti ancora più dannosi in tempi di crisi.

Rileva come il nuovo regolamento unionale, pubblicato il 3 maggio scorso, intenda garantire l'accesso dell'Unione europea ad un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche (non energetiche e non agricole), in ragione della loro importanza per garantire il funzionamento del mercato intero, con specifico riferimento alle materie prime critiche strategiche, prefiggendosi i seguenti principali obiettivi:

a) rafforzare le capacità dell'Unione europea lungo le diverse fasi della catena del valore (estrazione, trasformazione o riciclaggio) allo scopo di rendere l'industria più resiliente e meno dipendente da Paesi terzi;

b) individuare « Progetti strategici » che potranno beneficiare di: – riduzione degli oneri amministrativi, e norme di semplificazione; – riduzione dei termini delle procedure di autorizzazione (di norma 24 mesi per i permessi di estrazione e 12 mesi per i permessi di trattamento e riciclaggio).

c) Gli Stati membri dovranno istituire un punto di contatto responsabile per facilitare e coordinare le procedure, comprese le valutazioni di impatto ambientale.

Al fine di orientare gli sforzi degli Stati membri per contribuire alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'Unione europea, il regolamento UE citato provvede all'elencazione delle materie prime considerate strategiche e critiche.

Nel sottosuolo italiano sono presenti almeno 15 delle 34 materie prime critiche necessarie per la transizione energetica e 3000 siti da cui poter estrarre materie prime critiche, in particolare: litio, cobalto, barite, berillio, nichel e tungsteno, rame, zinco.

Fa presente inoltre che il provvedimento si ricollega anche alla *Mineral Security Partnership*, coalizione internazio-

nale a guida USA, formata da 14 Paesi più l'Unione europea per catalizzare investimenti pubblici e privati lungo le *supply chain* globali, alla quale il nostro Paese ha aderito nel 2023.

Il decreto-legge si prefigge l'obiettivo di superare la frammentazione normativa in materia di ricerca, coltivazione ed estrazione mineraria, ad oggi di competenza regionale che, in quanto disorganica e disomogenea rischia di compromettere l'approvvigionamento delle materie prime critiche.

Infatti, sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito alle regioni gran parte dei compiti relativi all'attività estrattiva, sono stati chiusi tutti i distretti minerari, tranne quelli siciliani già di dipendenza regionale dal 1965, e le relative competenze sono passate alle regioni che operano sulla base di apposite leggi regionali o provinciali.

In seguito, con legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato l'articolo 117 della Costituzione circa la potestà legislativa di Stato e Regioni, queste ultime hanno acquisito il potere legislativo anche in materia di attività estrattiva.

Sottolinea altresì che, a causa della regionalizzazione delle competenze, le procedure per il rilascio di un permesso di ricerca mineraria possono variare in base alle specifiche normative regionali. Le miniere sono patrimonio indisponibile dello Stato prima e delle regioni specie a seguito della legge 7 agosto 2012, n. 134. Durante la fase di massimo sviluppo delle attività mineraria le competenze erano in carico allo Stato e dei relativi distretti minerari articolati sul territorio. Probabilmente a causa del progressivo abbandono dell'attività mineraria e delle precedenti competenze a carico dello Stato, rileva che non tutte le regioni dispongono attualmente di una propria chiara normativa relativa alle miniere, al rilascio di permessi di ricerca e delle successive concessioni minerarie.

Mette peraltro in risalto come la frammentazione delle competenze a livello regionale con coinvolgimento di provincie e comuni renda complicata una visione na-

zionale delle procedure e delle loro problematiche di attuazione.

Da qui l'esigenza d'intervenire, in linea con quanto previsto dal Regolamento Unione europea, al fine di dare nuovo impulso al settore minerario nel nostro Paese riportando la competenza allo Stato in materia di autorizzazioni e concessioni relative alla ricerca, all'estrazione, alla trasformazione e al riciclo di materie prime strategiche, così da rafforzare le diverse fasi della catena del valore di approvvigionamento e promuovere un ecosistema di materie prime sostenibile e diversificato.

Il provvedimento delinea un assetto normativo che incentra in capo allo Stato il potere autorizzativo e concessorio in ordine ai progetti di interesse « strategici », fortemente legati agli obiettivi imposti dal regolamento, tra cui quelli di promuovere la transizione verde e digitale e di garantire l'accesso a un approvvigionamento sicuro e resiliente delle materie prime critiche indispensabili per la crescita e rilancio del tessuto produttivo nazionale.

I citati obiettivi, in forza della previsione regolamentare divengono impegni che lo Stato deve assicurare in ambito Unione europea, anche alla luce del principio di responsabilità dello Stato sul piano internazionale scolpito negli articoli 117 e 120 della Costituzione. I rimanenti progetti, che non sono riconosciuti come strategici, continuano invece a seguire l'ordinario riparto di competenza tra Stato e regione, e dunque sono autorizzati dalle regioni, ove insistano sulla terra ferma.

Venendo in estrema sintesi ai contenuti del provvedimento, segnala che l'articolo 1 indica gli obiettivi generali e l'ambito di applicazione del provvedimento in esame, mentre l'articolo 2 contiene norme per il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la valutazione di eventuali ostacoli e disponendo l'attribuzione della qualifica di progetti di interesse pubblico nazionale.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un punto unico di contatto per il rilascio

dei titoli abilitativi alla realizzazione di progetti strategici di estrazione di materie prime critiche strategiche. Inoltre, stabilisce le modalità di presentazione ed i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione dei progetti strategici, nonché eventuali deroghe temporali alle stesse. Il punto di contatto unico verifica la completezza delle domande e dal completamento delle verifiche prende avvio il procedimento di rilascio dei titoli abilitativi, che non supera i 18 mesi.

L'articolo 4 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un punto unico di contatto per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di progetti strategici di riciclaggio aventi a oggetto il riciclaggio delle materie prime critiche strategiche (comma 1). Inoltre, stabilisce le modalità di presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al riciclaggio di materie prime critiche strategiche ed i termini massimi di rilascio della domanda di autorizzazione da parte del punto unico di contatto, nonché eventuali deroghe temporali alle stesse. Più precisamente, è previsto che l'istanza per il rilascio della suddetta autorizzazione sia presentata al punto di contatto unico, che ne verifica la completezza e può richiedere eventuali integrazioni.

L'articolo 5 individua nell'Unità di missione attrazione e sblocco investimenti di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 50 del 2022 il punto unico nazionale di contatto per le procedure volte al rilascio delle autorizzazioni di progetti di trasformazione delle materie prime critiche strategiche, con annessa disciplina dei moduli di semplificazione amministrativa applicabili, quali la conferenza dei servizi.

Inoltre, sono specificati i termini per l'emissione del provvedimento autorizzatorio, pari a dieci mesi, e i casi in cui tale termine è abbreviato in mesi otto. Infine, il comma 4 dispone che il termine di dieci mesi non è prorogabile se non in circostanze eccezionali, per un massimo di tre mesi, acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico istituito dall'articolo 6. Il comma 5 reca la clausola d'invarianza finanziaria, imponendo l'utilizzo delle ri-

sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 6 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Comitato tecnico permanente materie prime critiche e strategiche, cui sono affidati compiti di monitoraggio economico, tecnico e strategico delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e strategiche, oltre a funzioni di coordinamento in materia. Oltre a predisporre un Piano nazionale delle materie prime critiche, sottoponendolo all'approvazione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica, svolge alcune attività finalizzate a detto monitoraggio.

Ricorda che il Comitato è composto da membri di diverse amministrazioni, quali il MIMIT, il MEF e il MASE, oltre a rappresentanti della Conferenza unificata. Gli ultimi due commi stabiliscono l'incremento di dotazione organica del MIMIT necessaria a fare fronte alle nuove funzioni e le modalità con cui fare fronte ai relativi oneri finanziari.

L'articolo 7 esclude, per il permesso di ricerca relativo a materie prime strategiche, l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e la valutazione di incidenza nei casi in cui la ricerca non ecceda il periodo di due anni e sia effettuata con le modalità dettagliate nel medesimo comma. L'attività di ricerca può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla comunicazione al punto di contatto di cui all'articolo 3, il quale provvede a darne comunicazione al Comitato tecnico.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e la Soprintendenza territorialmente competente, ciascuna per i profili di competenza, svolgono le funzioni di vigilanza e di controllo sui progetti di ricerca e sul rispetto dei requisiti ivi previsti. Nel caso di accertate irregolarità e inosservanza relative alla modalità, i predetti enti dispongono l'interruzione del permesso di ricerca e provvedono a segnalare al MASE e al MIMIT l'adozione del relativo provvedimento.

L'articolo 8 impone – per le concessioni minerarie relative a progetti strategici ri-

lasciate ai sensi dell'articolo 3 – il versamento, da parte del titolare della concessione di un'aliquota del prodotto tra il 5 per cento e il 7 per cento. I relativi introiti sono destinati ad essere ripartiti in favore dello Stato per i progetti a mare, nonché in favore dello Stato e della regione interessata per i progetti su terraferma. Si demandano le modalità attuative ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con la Conferenza unificata.

L'articolo 9 è volto ad incrementare il recupero di risorse minerarie, correlate ai rifiuti estrattivi che rappresentano potenziali materie prime critiche. In particolare, si prevede che le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), purché compatibili, siano estese anche per il rilascio dei titoli abilitativi dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, incluse le strutture abbandonate.

L'articolo 10 attribuisce all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA – Servizio geologico d'Italia il compito di elaborare il Programma nazionale di esplorazione, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Ai sensi del comma 2, la convenzione contiene l'indicazione di *milestone* e *target* il cui mancato raggiungimento comporta la revoca dell'affidamento e del finanziamento. In caso di revoca, l'elaborazione del Programma è oggetto di gara. La Carta mineraria aggiornata, sulla base delle risultanze del Programma nazionale di esplorazione venga pubblicata sul sito *internet* di ISPRA entro il 24 maggio 2025. L'Istituto provvede inoltre alla rielaborazione dei dati delle indagini geognostiche esistenti per individuare eventuali mineralizzazioni non rilevate e pubblica, nelle more della Carta mineraria aggiornata, una prima mappa accessibile al pubblico. È autorizzata la

spesa di 0,5 milioni di euro per il 2024 e di 3 milioni per l'anno 2025 per l'attuazione dell'articolo in esame, recando la relativa compensazione finanziaria.

L'articolo 11, comma 1, stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) sia tenuto a provvedere al monitoraggio delle catene del valore strategiche, alla misurazione del fabbisogno nazionale e alla conduzione di prove di stress. A tali fini istituisce presso il medesimo ministero il Registro nazionale delle aziende e delle catene del valore strategiche. Il comma 3 stabilisce che le imprese operanti in settori strategici sono individuate con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque non oltre il 24 maggio 2025. Il comma 4, infine, autorizza la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2025 e di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2026 per l'istituzione e l'implementazione del Registro.

L'articolo 12 stabilisce che alle controversie relative alle procedure per il riconoscimento o il rilascio dei titoli abilitativi relativi ai progetti strategici, si applica la norma che regola i giudizi amministrativi aventi ad oggetto qualsiasi procedura relativa a interventi finanziati con risorse previste dal PNRR. L'articolo 13 del decreto in esame reca norme volte a stimolare la crescita e il rilancio delle attività di trasformazione ed estrazione delle materie prime critiche per il rafforzamento delle catene di approvvigionamento.

A tal fine vengono apportate modifiche alla disciplina del Fondo nazionale del *made in Italy*, in particolare specificando che il fondo può essere utilizzato per sostenere anche le attività di estrazione e trasformazione di materie prime critiche, e alle disposizioni per la valorizzazione del patrimonio immobiliare previste dall'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011, consentendo a INVIMIT S.p.A. di costituire fondi per investire in: *asset* immobiliari strumentali all'operatività delle società delle filiere strategiche e strumenti finanziari emessi dalle società delle filiere strategiche il cui rendimento sia collegato ai predetti *asset* immobiliari.

L'articolo 14 modifica e integra le disposizioni che assoggettano all'obbligo di notifica preventiva al MIMIT e al MAECI le esportazioni delle materie prime critiche tra le quali rientrano i rottami ferrosi. Con riferimento ai rottami ferrosi, il comma 1, alla lettera *a*) inserisce il richiamo al relativo codice della nomenclatura tariffaria europea (Reg. CEE) n. 2658/87).

Alla lettera *b*), il comma dispone l'istituzione, presso il MAECI, di un tavolo permanente per il monitoraggio degli scambi di rottami ferrosi e di altre materie prime critiche anche al fine di valutare e promuovere azioni di salvaguardia compatibili con l'ordinamento europeo e internazionale. La partecipazione ai lavori del tavolo permanente non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati. 3

L'articolo 15 introduce alcune misure di coordinamento della normativa di settore apportando delle modifiche all'articolo 57-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE).

L'articolo 16 modifica l'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, posponendo dall'anno 2023 all'anno 2024 l'autorizzazione di un importo per 2 miliardi e 525 milioni per la realizzazione di operazioni inerenti a società di rilievo strategico, tra cui ad esempio l'acquisizione o la riacquisizione di partecipazioni anche azionarie.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Presidente rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di

utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese.

(Deliberazione di un'integrazione del programma).

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, facendo a seguito a quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta del 4 luglio scorso, è pervenuta l'intesa della Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, in merito alla proposta d'integra-

zione del programma dell'indagine conoscitiva, l'inserimento tra i soggetti da audire di rappresentanti di enti pubblici e privati di ricerca operanti nel campo delle tematiche oggetto dell'indagine.

Propone pertanto di integrare conseguentemente il programma dell'indagine.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di integrazione del programma dell'indagine, nei termini illustrati dal Presidente.

La seduta termina alle 14.05.

ALLEGATO

DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato);

considerato, in particolare, che le misure agevolative per le imprese agricole contenute nel presente provvedimento non risultano in contrasto con la normativa europea in materia di aiuti di stato;

ritenuto pertanto che non sussistono profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	132
--	-----

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI

Martedì 9 luglio 2024.

Il comitato III – Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali si è riunito dalle 11 alle 12.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella (Svolgimento e conclusione)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

AUDIZIONI

Martedì 9 luglio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 11.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione. Invita quindi la Ministra a svolgere la sua relazione.

Eugenia ROCCELLA, *Ministra per le pari opportunità e la famiglia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Massimo MILANI (FDI), Vito DE PALMA (FI-PPE) e Paolo CIANI (PD-IDP), a cui risponde Eugenia ROCCELLA, *Ministra per le pari opportunità e la famiglia*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia la Ministra per la sua partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 12.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 9 luglio 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle cause del disastro della nave «Moby Prince»

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA.

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	134
Audizione del Ten. Col. Adolfo Gregori, consulente e autore di una Relazione tecnica sui reperti della nave nel corso della XVIII legislatura (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	134

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	135
Comunicazioni del presidente	135
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

COMMISSIONE PLENARIA

Martedì 9 luglio 2024. – Presidenza del presidente Pietro PITTALIS.

La seduta comincia alle 10.

AUDIZIONI

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda inoltre che i lavori potranno proseguire in forma segreta sia a richiesta dell'audito che dei colleghi sospendendosi in tal caso la par-

tecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Audizione del Ten. Col. Adolfo Gregori, consulente e autore di una Relazione tecnica sui reperti della nave nel corso della XVIII legislatura.

(Svolgimento e conclusione).

Pietro PITTALIS, *presidente*, introduce l'audizione del Ten. Col. Adolfo Gregori, consulente e autore di una Relazione tecnica sui reperti della nave nel corso della XVIII legislatura.

Adolfo GREGORI, *consulente e autore di una Relazione tecnica sui reperti della nave nel corso della XVIII legislatura*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Interviene per porre quesiti e formulare osservazioni Giorgio FEDE (M5S), ai quali risponde Adolfo GREGORI *consulente e autore di una Relazione tecnica sui reperti della nave nel corso della XVIII legislatura*

Adolfo GREGORI, *consulente e autore di una Relazione tecnica sui reperti della nave nel corso della XVIII legislatura* chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Pietro PITTALIS, *presidente*, propone, quindi, che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Pietro PITTALIS, *presidente*, dopo aver ringraziato l'audito per il contributo ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Comunicazioni del presidente.

Pietro PITTALIS, *presidente*, comunica di aver inviato, in data 2 luglio 2024, una

lettera all'AISE chiedendo di mettere a disposizione della delegazione della Commissione che si recherà in visita martedì 16 luglio 2024 anche l'eventuale documentazione in loro possesso relativa alla flotta Shifco.

Comunica altresì di essere stato informato dal Ministro Tajani, con lettera del 2 luglio 2024, che i competenti uffici della Farnesina e le ambasciate a Washington e Parigi hanno immediatamente provveduto a sensibilizzare le autorità competenti francesi e statunitensi per quel che riguarda la questione delle tracce radar e dei rilievi satellitari.

Dichiara concluse le comunicazioni in titolo, non essendovi interventi.

La seduta termina alle 10.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.45 alle 10.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (C. 1946 Governo, approvato dal Senato) (Parere alla Commissione XIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazioni</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport (C. 1937 Governo) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione e raccomandazione</i>)	6

GIUNTA DELLE ELEZIONI

COMITATO DI VERIFICA PER LA REVISIONE DELLE SCHEDE ELETTORALI RELATIVE ALLA XXIII CIRCOSCRIZIONE (CALABRIA – COLLEGIO UNINOMINALE 02)	9
GIUNTA PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente in materia di accertamento di subentranti	9

COMMISSIONI RIUNITE (VI Camera e 6^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Confprofessioni, dell'Associazione nazionale commercialisti (ANC), di Confcommercio e di Confesercenti, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale (Atto n. 170)	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. C. 1660 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	12
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i>	20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	21
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	31

Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	33
Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	28
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34
II Giustizia	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	35
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	38
III Affari esteri e comunitari	
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:	
Incontro con una delegazione del Parlamento della Repubblica di Moldova	39
IV Difesa	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	40
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42
V Bilancio, tesoro e programmazione	
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Atto n. 157 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	43
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Atto n. 166 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del</i>	

<i>Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)</i>	50
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	55
DL 69/2024: Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. C. 1896 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	56
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE. Atto n. 159 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	57
<i>ERRATA CORRIGE</i>	54
 VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	59
Variazione della composizione della Commissione	59
Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale. Nuovo testo C. 1835 e abb. (Parere alla IV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	59
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	77
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	78
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	61
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	79
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	62
Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024. Atto n. 168 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	62
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	80
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	63
DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	63
<i>ALLEGATO 5 (Proposte emendative approvate)</i>	81

Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati. C. 1830 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	72
--	----

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di ReCommon, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	84
Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione italiana calciatori (AIC), nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	84
Audizione informale, in videoconferenza, del Presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1937 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, recante disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport	84

SEDE REFERENTE:

DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	84
---	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 71/2024: Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca. C. 1902 Governo (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	85

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra. Atto n. 161 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	87
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	88
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	90

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di ANITA (in videoconferenza), ASSOTIR (in videoconferenza), Federtrasporto, Assoportti (in videoconferenza), ANGOPI e Assarmatori, nell'ambito dell'esame, in sede di deliberazione di rilievi, dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per	
--	--

quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonché della direttiva (UE) 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (atto n. 161)	91
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale di rappresentanti dell'Automobile Club d'Italia (ACI), nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 347 Casu e C. 805 Gaetana Russo, recanti disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo	92
SEDE CONSULTIVA:	
DL 84/2024: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	92
AVVERTENZA	93
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	94
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	102
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa presentata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra</i>) .	103
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023. C. 1915 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
DL 89/2024: Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport. C. 1937 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	100
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	110
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 63/2024: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	116
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina della dottoressa Federica Celestini Campanari a presidente dell'Agenzia italiana per la gioventù. Nomina n. 51 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione. – Parere favorevole</i>)	113

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso. C. 846 Maiorano, C. 1558 Quartini e C. 1570 Girelli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	115
--	-----

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	117
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	120
DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	118
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	119

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, del prof. Nicola Lupo, direttore del Centro di studi sul Parlamento della LUISS « Guido Carli », nell'ambito dell'esame della relazione annuale della Commissione europea sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzio- nalità e sui rapporti con i Parlamenti nazionali nel 2022 (COM(2023) 640 final)	123
---	-----

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	123
DL 63/24: Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. C. 1946 Governo, approvato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	124
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
Sull'ordine dei lavori	125
DL 84/24: Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico. C. 1930 Governo (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	125

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia dei processi d'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di utilizzo dei fondi strutturali e d'investimento europei per il Sistema-Paese (<i>Deliberazione di un'integrazione del programma</i>)	129
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE
MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	132
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO
PERIFERIE**

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione della Ministra per le pari opportunità e la famiglia, Eugenia Maria Roccella (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	133
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	133

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CAUSE DEL DISASTRO DELLA NAVE «MOBY PRINCE»

COMMISSIONE PLENARIA.

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 134

Audizione del Ten. Col. Adolfo Gregori, consulente e autore di una Relazione tecnica sui reperti della nave nel corso della XVIII legislatura (*Svolgimento e conclusione*) 134

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 135

Comunicazioni del presidente 135

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 135

PAGINA BIANCA



19SMC0098660